Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1686

Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»

18/12/2022 - 04:14

Indice

1. DDL S. 1686 - XVIII Leg. . . . 1

1.1. Dati generali . . . 2

1.2. Testi . . . 4

1.2.1. Testo DDL 1686 . . . 5

1.2.2. Relazione 1686 e 1699-A . . . 7

1.2.3. Testo 1 . . . 10

1.3. Trattazione in Commissione . . . 13

1.3.1. Sedute . . . 14

1.3.2. Resoconti sommari . . . 15

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia) . . . 16

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 153 (ant.) del 04/03/2020 . . . 17

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020 . . . 19

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176 (ant.) del 17/06/2020 . . . 29

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020 . . . 34

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020 . . . 45

1.4. Trattazione in consultiva . . . 58

1.4.1. Sedute . . . 59

1.4.2. Resoconti sommari . . . 60

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 61

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/10/2020 . . . 62

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 65

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020 . . . 66

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 339 (pom.) del 21/10/2020 . . . 77

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020 . . . 83

1.5. Trattazione in Assemblea . . . 92

1.5.1. Sedute . . . 93

1.5.2. Resoconti stenografici . . . 94

1.5.2.1. Seduta n. 266 del 15/10/2020 . . . 95

1. DDL S. 1686 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1686
XVIII Legislatura

Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»
Titolo breve: *Giornata vittime errori giudiziari*

Iter
28 ottobre 2020: in stato di relazione
Successione delle letture parlamentari

S.1686	**in stato di relazione**

Iniziativa Parlamentare
Andrea Ostellari (L-SP-PSd'Az)
Cofirmatari
Emanuele Pellegrini (L-SP-PSd'Az), **Simone Pillon** (L-SP-PSd'Az), **Erika Stefani** (L-SP-PSd'Az), **Francesco Urraro** (L-SP-PSd'Az)
Gianfranco Rufa (L-SP-PSd'Az) (aggiunge firma in data 3 febbraio 2020)
Natura
ordinaria
Presentazione
Presentato in data **29 gennaio 2020**; annunciato nella seduta n. 185 del 29 gennaio 2020.
Classificazione TESEO
FESTIVITA' E SOLENNITA' CIVILI , ERRORE GIUDIZIARIO E INGIUSTA DETENZIONE
Articoli
INFORMAZIONE (Art.1), SCUOLA (Art.1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. **Franco Dal Mas** (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 17 giugno 2020) .
Relatore di maggioranza Sen. **Franco Dal Mas** (FIBP-UDC) nominato nella seduta pom. n. 182 dell'8 luglio 2020 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Annunciata la relazione il 28 ottobre 2020; annuncio nella seduta n. 269 del 28 ottobre 2020.
Assegnazione
Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede redigente** il 18 febbraio 2020.
Annuncio nella seduta n. 192 del 18 febbraio 2020.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione)
Nuovamente assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** **in sede referente** il 24 giugno 2020. Annuncio nella seduta n. 235 del 25 giugno 2020.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1686

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1686

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **OSTELLARI** , **Emanuele PELLEGRINI** , **PILLON** , **STEFANI** , **URRARO** e **RUFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2020

Istituzione della « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari »

Onorevoli Senatori. - Sono passati trentacinque anni da quel venerdì 17 giugno 1983 in cui i carabinieri di Roma misero le manette ai polsi di un uomo innocente: Enzo Tortora. Nulla più della sua espressione incredula e stordita al momento dell'arresto può essere il simbolo di tutte le vittime degli errori giudiziari. Da allora è cambiato ben poco. Ancora oggi troppi innocenti finiscono in carcere: in media 1.000 ogni anno, quasi tre al giorno, oltre 26.000 negli ultimi venticinque anni. Lo Stato ha già speso in risarcimenti più di 740 milioni di euro e il conto prosegue al ritmo di 81.000 euro al giorno. Per questo i firmatari del presente disegno di legge hanno deciso di far propria la proposta avanzata dal Partito radicale, dal sito *internet* Errorigiudiziari.com, dalla Fondazione internazionale per la giustizia Enzo Tortora, dal Comitato radicale per la giustizia « Piero Calamandrei » e dall'associazione « Il detenuto ignoto » volta a dedicare una giornata nazionale alle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione in Italia. Un modo seppur simbolico di dare dignità e riconoscimento ai protagonisti di storie strazianti, a innocenti accusati dei reati più diversi e tremendi sulla base di prove inesistenti o senza fondamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari ».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Le iniziative previste dal presente

comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.2. Relazione 1686 e 1699-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1686 E 1699-A

RELAZIONE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Relatore Dal Mas)

Comunicata alla Presidenza il 28 ottobre 2020

SUL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari » (1686)

d'iniziativa dei senatori **OSTELLARI** , **Emanuele PELLEGRINI** , **PILLON** , **STEFANI** , **URRARO** e **RUFA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2020

E SUL
DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della « Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari » (n. 1699)

d'iniziativa dei senatori **FARAONE** , **BONIFAZI** , **COMINCINI** , **CONZATTI** , **CUCCA** , **GARAVINI** , **GINETTI** , **GRIMANI** , **MAGORNO** , **MARINO** , **NENCINI** , **PARENTE** , **RENZI** , **SBROLLINI** , **SUDANO** e **VONO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2020

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1686

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea deriva dal disegno di legge n. 1686, d'iniziativa dei senatori Ostellari e altri, e dal disegno di legge n. 1699, d'iniziativa dei senatori Faraone e altri, di contenuto pressoché identico, prevedendo entrambi l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, individuandola nella giornata del 17 giugno di ogni anno.
Ma quanti sono gli errori giudiziari in Italia? Quante persone ogni anno subiscono la custodia cautelare, salvo poi rivelarsi innocenti? E qual è la spesa che lo Stato affronta per risarcirle? Quante di queste ottengono un indennizzo? Sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2019, tratti dal sito www.errorigiudiziari.com, per avere una prima idea di quanti sono gli errori giudiziari in Italia vale la pena di mettere insieme sia le vittime di ingiusta detenzione sia quelle di errori giudiziari in senso stretto. Ebbene, dal 1991 al 31 dicembre 2019 i casi totali sono stati 28.893. In media, poco più di 996 all'anno. Il tutto per una spesa complessiva dello Stato gigantesca, tra indennizzi e risarcimenti veri e propri: 823.691.326,45 euro, per una media di circa 28.400.000 euro all'anno. Ma è il numero dei casi di ingiusta detenzione che consente di capire meglio le dimensioni da emergenza del fenomeno e di cogliere con precisione quanti sono gli errori giudiziari in Italia. Sono proprio coloro che sono finiti in custodia cautelare da innocenti, infatti, a rappresentare la stragrande maggioranza. Dal 1992 (anno da cui parte la contabilità ufficiale delle riparazioni per ingiusta detenzione nei registri conservati presso il Ministero dell'economia e delle finanze) al 31 dicembre 2019, si sono registrati 28.702 casi: in media, 1.025 innocenti in custodia cautelare ogni anno. Il tutto per una spesa che supera i 757 milioni di euro in indennizzi, per una media di poco superiore ai 27 milioni di euro all'anno. Nel 2019 i casi di

ingiusta detenzione sono stati 1.000, per una spesa complessiva in indennizzi di cui è stata disposta la liquidazione pari a 44.894.510,30 euro. Rispetto all'anno precedente, sono in deciso aumento il numero di casi (+105) e soprattutto la spesa (+33 per cento). Per quanto riguarda le statistiche sugli errori giudiziari veri e propri, va chiarito anzitutto che la contabilità degli errori giudiziari parte in Italia dal 1991 e arriva anch'essa fino al 31 dicembre 2019: il totale è di 191, con una media superiore a 6 all'anno. La spesa in risarcimenti è di 65.878.424,57 euro (pari a una media di poco superiore ai 2.271.000 euro all'anno). Quanto invece al 2019, da gennaio a dicembre gli errori giudiziari sono stati in tutto 20: +2 rispetto all'anno precedente, a conferma di una tendenza in continuo aumento negli ultimi quattro anni. Da notare come dal 2010 a oggi la somma annuale degli errori giudiziari abbia spesso e volentieri superato la « soglia psicologica » fissata a 15 casi. Partendo da questi dati allarmanti, nel tentativo di svegliare la coscienza sociale delle future generazioni sui rischi connessi all'abnorme esercizio della funzione giudiziaria, si propone il seguente disegno di legge che ha come obiettivo l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo recante l'istituzione del giorno 17 giugno quale « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari », in ricordo del giorno in cui, nel 1983, fu arrestato Enzo Tortora, ingiustamente accusato di reati ai quali, successivamente, risultò del tutto estraneo.

Tale Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. Si prevede inoltre che in occasione della Giornata nazionale gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovano, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

Si propone infine che, con l'obiettivo di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possano essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.

Dal Mas, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE N. 1686

D'iniziativa dei senatori Ostellari ed altri

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale « Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari ».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza, quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

b) sul giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Le iniziative previste dal presente comma sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE N. 1699

D'iniziativa dei senatori Faraone ed altri

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale « Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari ».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado promuovono, nell'ambito della propria autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative volte alla sensibilizzazione:

a) sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione d'innocenza, quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo;

b) del giusto processo quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti ad un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.

4. Al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari.

5. Le iniziative previste dal comma 4 sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.2.3. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
26 ottobre 2020
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari» (1686)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.100
D'Angelo, Mirabelli, Grasso, Unterberger

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale "Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul principio costituzionale del giusto processo, nonché sugli errori giudiziari"»;

b) sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Il Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro della giustizia e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli altri enti territorialmente competenti, promuove campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, anche con l'ausilio di mezzi e strumenti informatici, al fine di informare in modo adeguato gli studenti ed accrescere la loro conoscenza circa:

a) i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione in materia di ragionevole durata del processo;

b) i principi generali che governano il rito processuale penale costituito da: semplificazione e celerità nello svolgimento del processo; metodo orale; parità di accusa e difesa in ogni stato e grado del procedimento; garanzie per la libertà del difensore; garanzie e diritti per l'imputato;

c) i rimedi già previsti a legislazione vigente nei casi in cui non venga rispettato il principio costituzionale del giusto processo, ovvero:

1) l'istituto dell'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 643 e seguenti del codice di procedura penale, che, in applicazione dell'articolo 24 della Costituzione, è preordinato a lenire le conseguenze dell'errore giudiziario, attraverso la corresponsione di un indennizzo di natura risarcitoria;

2) la riparazione per ingiusta detenzione subita in custodia cautelare, di cui agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, quale rimedio compensativo degli effetti pregiudizievoli che la vittima dell'indebita restrizione della libertà personale patisce;

d) i principi costituzionali che regolano il trattamento delle persone in stato di custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo e delle persone in stato di reclusione a seguito di sentenza penale di condanna.

3-*bis*. Nell'ambito della Giornata di cui al comma 1 possono svolgersi presso i Tribunali incontri, dibattiti e convegni, con la partecipazione di magistrati e avvocati con all'oggetto i temi indicati al comma 3.

3-*ter*. Il Ministro della Giustizia, entro il 17 giugno di ogni anno, riferisce alle Camere relativamente alla relazione di cui all'articolo 15, della legge 16 aprile 2015, n. 47.

3-*quater*. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

Conseguentemente:

Sostituire il titolo con il seguente: «Istituzione della Giornata Nazionale di sensibilizzazione sul principio costituzionale del giusto processo, nonché sugli errori giudiziari.»

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1686
XVIII Legislatura

Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»
Titolo breve: *Giornata vittime errori giudiziari*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 153 (ant.)
4 marzo 2020

N. 174 (ant.)
11 giugno 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

N. 176 (ant.)
17 giugno 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

N. 176 (ant.)
17 giugno 2020

2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

N. 180 (pom.)
30 giugno 2020

N. 182 (pom.)
8 luglio 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 153 (ant.) del 04/03/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 4 MARZO 2020
153ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto dei risultati dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé conclusosi: il disegno di legge n. 1686, di istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari, è stato inserito all'unanimità nel programma dei lavori della Commissione e sarà aggiunto al calendario dei lavori della prossima settimana. Auspica che da parte di tutti i Gruppi sia assicurata la celerità che la trattazione merita, per arrivare ad un testo pubblicato in *Gazzetta ufficiale* prima del 17 giugno prossimo, anniversario dell'arresto di Enzo Tortora.

IN SEDE CONSULTIVA

(727) *Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo*
(Parere alla 8a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il relatore CRUCIOLI (*M5S*) illustra, in replica agli interventi svolti nella precedente seduta, la sua proposta di parere favorevole su testo ed emendamenti.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) denuncia la mancata considerazione della sua osservazione in ordine alla vaghezza del criterio di individuazione degli aeroporti.

Dopo che il relatore CRUCIOLI (*M5S*) ha giudicato estranea alla competenza della Commissione la richiesta testé avanzata, il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta la rinuncia della Commissione ad esercitare un ruolo di scrutinio di legittimità, nella sede consultiva sui provvedimenti sottopostile.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) avanza una proposta di rinvio per consentire

l'approfondimento richiesto dalle opposizioni, quanto meno al Governo visto che il relatore non si dimostra interessato.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione respinge a maggioranza la proposta di rinvio.

La Commissione conviene poi a maggioranza sul parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (n. 151)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra la proposta di parere anticipata nella seduta di ieri.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato conto delle osservazioni avanzate dalla 14a Commissione, per consentire un approfondimento sui rilievi in esse contenuti il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per oggi, mercoledì 4 marzo alle ore 19 e comunque, in caso di lavori in Assemblea che si prolunghino oltre tale orario, al loro termine.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 174 (ant.) dell'11/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020
174ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e Giorgis e per la Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel calendario dei lavori dei disegni di legge su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non ha raggiunto l'unanimità

Stante l'assenza di unanimità riscontrata nell'Ufficio di Presidenza integrato svoltosi nella seduta del 3 giugno 2020, il PRESIDENTE propone alla Commissione che i lavori delle prossime due settimane di giugno siano svolti, esaminando - oltre ai disegni di legge nn. 812 (diffamazione) e 1786 (decreto-legge scarcerazioni e sospensioni di termini processuali), ove non terminati in settimana - i seguenti disegni di legge: nn. 1438, 1516, 1555, 1582 e 1714, in materia di riforma della magistratura onoraria; n. 1662, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; nn. 1293 e 167, in materia di assegno divorzile; nn. 1686 e 1699 recanti norme sull'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; n. 1560, recante norme sull'introduzione dell'articolo 11-*ter* del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria; n. 1402, relativo all'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche; n. 1709, recante modifiche agli articoli 134, 139 e 141-*bis* del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari; nn. 76, 81, 298, 360, 845, 1030, 1078, 1344, 1356, recanti norme per la tutela degli animali; nonché l'Atto del Governo n. 175 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*Misto*) ha chiesto di poter inserire nel calendario dei lavori il suo disegno di legge relativo all'introduzione dell'articolo 416-*quater* del codice penale, il PRESIDENTE integra la sua proposta con il disegno di legge n. 534, in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali.

La proposta di calendario del Presidente, così integrata, è messa ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1786) ***Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19***
- e petizione n. 590 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

I RELATORI richiedono una riformulazione alla prima firmataria dell'ordine del giorno G/1786/1/2.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) accetta la riformulazione (il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto) ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

Anche l'ordine del giorno G/1786/2/2 riceve il parere favorevole dei Relatori ed il sottosegretario GIORGIS preannuncia che, se ripresentato in Assemblea dalla Commissione, esso sarà accolto come raccomandazione dal Governo.

Non facendosi osservazioni, così viene stabilito.

La Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.3, accogliendo invece l'emendamento 2.4.

I proponenti accolgono l'invito del Relatore, espresso in sede di parere, e riformulano i rispettivi emendamenti 2.5 e 2.6 in formulazioni (pubblicate in allegato) che riproducono il contenuto dell'emendamento 2.14.

La Commissione, con unica votazione, conviene sugli emendamenti 2.5 testo 2, 2.6 testo 2 e 2.14, di contenuto identico.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto sull'emendamento a firma del senatore Balboni (2.8) ed annuncia il proprio voto favorevole; contestualmente preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9 che, a suo dire, sarebbe incostituzionale.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritira l'emendamento 2.7 e conferma la sua intenzione di mantenere l'emendamento 2.8, argomentandone le ragioni.

I senatori GIARRUSSO (*Misto*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) aggiungono la firma all'emendamento del senatore Balboni (nel secondo caso a nome di tutti i senatori del gruppo del senatore Pillon, che annuncia voto favorevole).

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) avanza critiche sulla previsione relativa all'innalzamento dell'età

limite per la detenzione domiciliare, fondata sul dato puramente statistico dell'allungamento della vita media, ricordando come la prospettiva di vita varia da individuo a individuo in base a condizioni economiche, lavorative, sociali; pertanto non è possibile operare una valutazione generale ed astratta, che porterebbe all'effetto paradossale secondo cui chi ha maggiori prospettive di vita non potrebbe beneficiare della detenzione domiciliare.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) esprime perplessità sull'emendamento a firma del senatore Balboni, soprattutto in merito all'opportunità di mettere in discussione in un momento emergenziale, quale è quello attuale, una revisione della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975: preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) condivide l'opinione dei senatori Caliendo e Grasso e ritiene inopportuno intervenire in questo momento emergenziale in una materia tanto delicata quale l'ordinamento penitenziario; pertanto invita il collega al ritiro dell'emendamento.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) preannuncia voto favorevole all'emendamento 2.8, stante la necessità di rivedere la disciplina sull'ordinamento penitenziario; non condivide il riferimento del senatore Grasso all'inopportunità del momento, ritenendo invece che bisogna cogliere l'occasione, offerta proprio dall'attuale emergenza sanitaria, per una generale revisione della legge sull'ordinamento penitenziario.

Il senatore BALBONI (*FdI*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento anche perché ritiene che non vi siano i rischi paventati di pregiudicare diritti garantiti dalla Costituzione: il proposto allungamento a 75 anni del limite di età, per la concessione della detenzione domiciliare, escluderebbe comunque le ipotesi in cui il detenuto presenti qualche forma di morbilità.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.8.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.9.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) critica la proposta contenuta nell'emendamento 2.9 e ricorda come la Corte costituzionale si sia recentemente schierata più volte contro ogni forma di automatismo sanzionatorio, anche in ambito penitenziario.

Il senatore BALBONI (*FdI*) replica ricordando che già attualmente la legge sull'ordinamento penitenziario, vigente dal 1975, prevede reclusioni che escludono automaticamente la possibilità di beneficiare della detenzione domiciliare, per esempio nei confronti del delinquente abituale.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.9.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dichiara voto favorevole all'emendamento 2.10, che consentirà di rimediare al problema della scarcerazione dei boss mafiosi verificatesi nel corso dell'emergenza sanitaria; tuttavia ritiene che, se si continua a prevedere che i pareri delle autorità competenti non vengano resi vincolanti, si vanificherà qualsiasi sforzo di rimediare ai danni provocati dall'avvenuta scarcerazione di pericolosi boss mafiosi: il testo propone quindi, coerentemente, di rendere vincolanti i pareri o, in subordine, che si allunghi il tempo a disposizione affinché i pareri medesimi vengano resi.

Il senatore BALBONI (*FdI*) condivide l'emendamento 2.10 ed aggiunge la propria firma.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) si sofferma sulla valenza che avrebbero tali pareri. Essi non sarebbero da considerare vincolanti dal momento che, ove non vengano resi nel termine stringenti di

ventiquattr'ore, se ne potrà prescindere; ritiene che proprio questa natura non vincolante sia alla base del corto-circuito giudiziario che ha consentito la scarcerazione di pericolosi boss mafiosi. Condivide pertanto l'emendamento e lo sottoscrive, dichiarando voto favorevole.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.10.

Con il voto favorevole dichiarato dai senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*) e PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e con l'astensione del senatore BALBONI (*FdI*), la Commissione respinge poi a maggioranza l'emendamento 2.12. Analogo esito registra l'emendamento 2.13.

Il senatore BALBONI (*FdI*) interviene annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento 2.15: ricorda di aver così inteso richiedere di abrogare la norma introdotta dal decreto cosiddetto "Cura Italia" in materia di residuo di pena da espiare ed espone rapidamente le ragioni a sostegno del proprio emendamento abrogativo. Giudica assolutamente legittima la sospensione del trattamento carcerario in presenza di una malattia; tuttavia è meno condivisibile l'ipotesi della sospensione del trattamento carcerario collegata al semplice pericolo di malattia.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.15.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) in merito all'emendamento 2.0.1/1 chiede al Governo se sia possibile rivedere il parere negativo già espresso, ricordando l'importanza del diritto di difesa quale garanzia costituzionale; in mancanza di una revisione del parere negativo, preannuncia la propria astensione sugli articoli aggiuntivi proposti dal Governo.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) controbatte evidenziando come non vi sia affatto, nel testo, una lesione del diritto di difesa, che viene comunque garantito dall'accesso ai documenti da parte dei legali delle parti. Precisa quindi i termini della questione, in merito alla natura giuridica dei pareri.

La Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 2.0.1/1.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) , poiché i tre subemendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 e 2.0.1/5 sono di contenuto analogo, ne propone una riformulazione che sintetizzi gli aspetti essenziali.

Intervengono poi i senatori GIARRUSSO (*Misto*), GRASSO (*Misto-LeU*), PILLON (*L-SP-PSd'Az*) e nuovamente il relatore MIRABELLI (*PD*), al fine di chiarire i termini della proposta: su di essa il presidente OSTELLARI dissente, preferendo il riferimento ad una sede giudiziaria riconducibile al magistrato che ha svolto il processo e che, in virtù di questo, radica la competenza anche in sede di esecuzione.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1/2 della senatrice D'Angelo. Su tale emendamento, nella sua versione iniziale che non recepisce i suggerimenti del Relatore, convergono le versioni degli emendamenti 2.0.1/4 e 2.0.1/5, all'uopo riformulati in un testo 2 (e pubblicati in allegato).

Gli emendamenti 2.0.1/2, 2.0.1/4 testo 2 e 2.0.1/5 testo 2, con unica votazione, sono accolti dalla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento a firma il senatore Caliendo (2.0.1/7), su cui dichiara voto favorevole il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*): egli ribadisce l'importanza del diritto di difesa per consentire la conoscenza di documenti al difensore del condannato, evitando il rischio che, altrimenti, il magistrato di sorveglianza decida senza contraddittorio.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/7 e 2.0.1/8.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiarire il significato del proprio sostegno all'emendamento 2.0.1/10/1 e per preannunciare il proprio voto favorevole.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) manifesta vive perplessità in merito al fondamento dell'emendamento 2.0.1/10; il relatore MIRABELLI (*PD*) ne difende il contenuto, ricordando che le magistrature di sorveglianza spoletina e sassarese hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla norma, esprimendo dubbi che solo con questo emendamento vengono affrontati e risolti.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) interviene e, nel dichiarare voto favorevole al proprio subemendamento 2.0.1/10/1, chiarisce quella che a suo modo di vedere è la natura del termine entro il quale deve essere reso l'intervento.

Interviene la senatrice ROSSOMANDO (*PD*), a difesa della ragionevolezza della proposta contenuta nell'emendamento 2.0.1/10, su cui dichiara voto favorevole del suo gruppo.

Dopo che il senatore CRUCIOLI (*M5S*) ha avanzato richieste di chiarimento, il senatore BALBONI (*FdI*) ipotizza una modifica rispetto all'emendamento dei relatori, che sarebbe accettabile solo se la sanzione, per la mancata pronuncia, fosse la conferma del provvedimento già emesso, e non la sua decadenza.

Il sottosegretario GIORGIS, nel tentativo di apportare al dibattito le ulteriori chiarificazioni richieste, giustifica la scelta dei Relatori (che merita il parere pienamente favorevole del Governo) alla luce del possibile contenzioso e della necessità di prevenirlo aderendo alle istanze - evidenziate anche dalla senatrice Rossomando - a tutela del diritto di difesa.

La seduta sospesa alle 13. 15 riprende alle 13.45

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) interviene, nel tentativo di fare chiarezza sulla questione, piuttosto controversa, dell'interpretazione dell'emendamento in esame: ribadisce che le ragioni espresse dal Governo non sono tali da far recedere il suo Gruppo dal voto favorevole al subemendamento 2.0.1/10/1.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*) interviene nel dibattito criticando aspramente le ragioni espresse dal Governo a giustificazione dell'emendamento dei Relatori e mettendone in risalto le contraddizioni logiche: esse, a suo avviso, disarmerebbero una parte rispetto all'altra.

Posto ai voti, il subemendamento 2.0.1/10/1 è respinto a maggioranza dalla Commissione, che poi approva, con separata votazione, il subemendamento 2.0.1/10.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) preannuncia che non parteciperà al voto sui prossimi emendamenti relativi all'articolo 2, per protestare per le violazioni del diritto di difesa inferte dal testo approvato: il Governo non ha inteso dialogare con l'opposizione e questo grave *vulnus* va stigmatizzato con forza.

La Commissione respinge a maggioranza, con separate votazioni, gli emendamenti 2.0.1/11 e 2.0.1/12.

Stante la trasformazione del subemendamento 2.0.1/13 nell'ordine del giorno n. 3, il relatore

MIRABELLI (*PD*) esprime parere favorevole ed il sottosegretario Giorgis preannuncia il suo accoglimento da parte del Governo, laddove ripresentato in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

La Commissione approva quindi a maggioranza l'emendamento 2.0.1, nel testo emendato.

La Commissione conviene poi sull'emendamento 2.0.12, mentre respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 2.0.11/1 e 2.0.11/2.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto*), in merito all'emendamento 2.0.11 (testo 2) relativo alla corrispondenza telefonica per i soggetti sottoposti al regime carcerario ad alta sicurezza, esprime perplessità ed invita i proponenti al ritiro; manifesta anzi sorpresa per il fatto che alcuni esponenti, del gruppo al quale egli stesso fino a poco fa apparteneva, convergano ora su posizioni di fatto tese a smantellare il regime carcerario duro.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) interviene invece a difesa dell'emendamento, ricordando come miri a consentire i colloqui telefonici solo in casi eccezionali: per esempio, con i figli minori o prossimi congiunti ricoverati in ospedale o gravemente malati.

La relatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce come la revisione della disciplina sui colloqui telefonici mira solo a rendere più umano il trattamento sanzionatorio, senza smantellare le esigenze di difesa sociale che sono sottese alla normativa.

Il senatore BALBONI (*FdI*) ritiene che si tratti di una modifica ordinamentale introdotta in occasione di un'emergenza sanitaria e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole anche se ritiene che, così come formulato, l'emendamento possa ingenerare pericolosi equivoci interpretativi; invita pertanto il relatore a riformularlo in termini più chiari e che non si prestino dubbi interpretativi.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) riformula l'emendamento in un nuovo testo(pubblicato in allegato): tale emendamento 2.0.11 testo 3, posto ai voti, è accolto.

Non facendosi osservazioni, si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.1.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, è respinto l'emendamento 3.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) (che ricorda che nel corso delle audizioni la componente dell'Avvocatura associata ha insistito molto sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere), l'emendamento 3.8 - sul quale si erano espressi in senso contrario Relatori e Governo - è accantonato, dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*).

La Commissione respinge poi l'emendamento 3.4, mentre accoglie all'unanimità 3.3.

Il presidente OSTELLARI riformula l'emendamento 3.5 in un testo 2 (pubblicato in allegato) che, conseguentemente alla proposta contenuta nel testo iniziale, adegua la restante parte dell'articolo mediante la soppressione della lettera i) del comma 1.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) propone una riformulazione ulteriore di tale emendamento e dell'emendamento 3.36, parzialmente analogo, del senatore Balboni.

Si conviene di accantonare i due emendamenti.

Il relatore MIRABELLI (*PD*) propone ai firmatari degli emendamenti 3.9 e 3.12 di convergere su una riformulazione dell'emendamento 3.10 da lui stesso proposta. Anche l'emendamento 3.29 si presterebbe ad una riformulazione.

Con il consenso dei firmatari (la senatrice ROSSOMANDO (*PD*) ritira anche l'emendamento 3.9) e con il parere favorevole del sottosegretario GIORGIS, tali emendamenti 3.10 testo 2 e 3.12 testo 2, di contenuto identico (il cui testo è pubblicato in allegato), sono accolti dalla Commissione in unica votazione.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 3.6. Indi il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) trasforma in ordine del giorno il proprio emendamento 3.13, sul quale il RELATORE si dichiara favorevole. Dissente il senatore CRUCIOLI (*M5S*).

Il sottosegretario GIORGIS preannuncia l'accoglimento del Governo sull'ordine del giorno G/71786/4/2 (il cui testo è pubblicato in allegato), laddove riproposto in Assemblea a firma della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

Si passa all'emendamento 3.7, sul quale la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia il proprio voto favorevole.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, la Commissione respinge a maggioranza l'emendamento 3.7.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) illustra le ragioni a fondamento dell'emendamento 3.15, nonostante la richiesta del senatore CRUCIOLI (*M5S*) di ridurne il contenuto al solo capoverso 7-*bis*. Tuttavia, stante la proposta di riformularlo in modo tale che possa trovare un più ampio consenso anche nella maggioranza, il proponente non si oppone ad un accantonamento.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, l'emendamento 3.16 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi, con separata votazione, l'emendamento 3.18, sul quale avevano espresso parere favorevole RELATORI e GOVERNO. Analogo parere era stato espresso sugli emendamenti, conseguentemente assorbiti, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 e 3.23.

La seduta sospesa, alle ore 13,15, riprende alle ore 13,45.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO, si passa poi alla votazione degli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) difende brevemente l'emendamento a sua firma ed invita la maggioranza ad una più ampia riflessione sulla questione che l'emendamento mirerebbe a risolvere. Il relatore MIRABELLI (*PD*) replica ritenendo infondate le preoccupazioni del senatore Pillon, dal

momento che la norma prevede la possibilità di ricorrere al processo telematico da remoto solo ove sussista l'accordo di entrambe le parti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) preannuncia il proprio voto favorevole paventando comunque il rischio che, lasciando il testo del Governo intatto, gli avvocati siano indotti ad accettare - magari malvolentieri - lo svolgimento del processo da remoto su pressione del collegio giudicante.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) reputa infondati i timori del senatore Balboni: ritiene infatti che l'avvocato, che non ne sia convinto, non darebbe mai il suo consenso allo svolgimento del processo da remoto.

La Commissione respinge a maggioranza, con unica votazione, gli emendamenti 3.24, 3.25 e 3.26, di contenuto identico.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, giovedì 11 giugno, alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1786

G/1786/1/2 (testo 2)
D'Angelo, Lomuti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", premesso che:

il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nell'informativa alla Camera dei Deputati del 12 maggio scorso ha annunciato che entro il mese di giugno saranno operativi i nuovi plessi presso le Case Circondariali di Lecce, Taranto e Trani;

considerato che:

andrebbe garantita la sicurezza delle strutture penitenziarie, nonché il corretto espletamento del servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati;

impegna il Governo:

a garantire, nei limiti delle dotazioni organiche, l'implementazione di agenti di Polizia penitenziaria da destinare a tali strutture.

G/1786/4/2
Pillon

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 1786 recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19",

invita il Governo a valutare che la previsione del comma 7, lettera f), in ordine allo svolgimento delle udienze civili operi con il consenso di tutte le parti e che sia fatta salva la facoltà di discutere la causa alla presenza del Giudice qualora uno dei difensori ne faccia richiesta con istanza scritta da inviarsi almeno 3 giorni prima con deposito nel fascicolo telematico.

Art. 2

2.5 (testo 2)

Caliendo, Modena, Dal Mas

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.6 (testo 2)

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

D'Angelo, Lomuti, Evangelista

APPROVATO

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza il tribunale o il magistrato di sorveglianza non possono provvedere prima del decorso dei predetti termini.»

2.0.1/4 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis*", primo periodo, sostituire le parole*: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» *con le seguenti*: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.1/5 (testo 2)

Grasso

All'emendamento 2.0.1, al comma 2, capoverso "Art. 2-bis*", primo periodo, sostituire le parole*: «Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato» *con le seguenti*: «procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna»

Conseguentemente:

All'articolo 2, comma 1, lettera a), ai numeri 1) e 2), e alla lettera b), dopo le parole: «emesso la sentenza» inserire le seguenti: «di condanna».

2.0.11 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 2-*bis*

(Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute)

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, può essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del suddetto regolamento, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto. L'autorizzazione può essere concessa una volta al giorno se la stessa si svolga con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave; è inoltre concessa nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

2. All'articolo 39 del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, il comma 3 cessa di avere efficacia."

Art. 3

3.5 (testo 2)

Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Stefani, Urraro

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-*bis*) al comma 6, primo periodo, le parole «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

Conseguentemente sopprimere la lettera i).

3.10 (testo 2)

Valente, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».?

3.12 (testo 2)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:?

«c) al comma 7, lettera f), secondo periodo, dopo le parole "l'effettiva partecipazione delle parti" sono aggiunte le seguenti "; il luogo posto nell'ufficio giudiziario da cui il magistrato si collega con gli avvocati, le parti ed il personale addetto è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti di legge».

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 176 (ant.) del 17/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2020
176ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 10,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) preannuncia l'invio al Presidente della Commissione, a nome del prescritto numero dei senatori, della comunicazione di cui all'articolo 35, comma 2, affinché i disegni di legge oggi in discussione in sede redigente siano discussi e votati dall'Assemblea.

Invita poi la Presidenza a dare assicurazioni in ordine al celere esaurimento della sede referente sul disegno di legge n. 812, per il quale va previsto il prima possibile il conferimento del mandato al relatore, che sbloccherebbe anche la trattazione in Assemblea del già licenziato disegno di legge n. 835.

Il PRESIDENTE prende atto della comunicazione ed attende che la prescritta corrispondenza gli pervenga con i nominativi dei senatori richiedenti la rimessione alla sede referente dei disegni di legge nn. 1686 e 1699. Quanto all'andamento dei lavori, avverte che già l'apposizione della questione di fiducia in Assemblea ha stravolto la programmazione della Commissione oggi (aggiungendosi alla sconvocazione delle Commissioni riunite sul disegno di legge n. 255, con il conseguente rinvio di una settimana del termine per la presentazione dei relativi emendamenti, che con comunicazione resa ai Gruppi è stato fissato alle ore 12 di venerdì 26 giugno 2020). In assenza di nuove apposizioni della questione di fiducia, nella seduta di domattina alle 9 è previsto il seguito dell'esame in sede referente del sollecitato disegno di legge n. 812 sulla diffamazione.

Il sottosegretario GIORGIS coglie l'occasione per condividere le considerazioni sulla necessità di un confronto costruttivo, tra maggioranza ed opposizione, affacciate in Assemblea dai senatori Caliendo ed Ostellari: ritiene di averne ravvisati gli estremi già nella disponibilità offerta dalla Commissione e da tutti i suoi componenti, nell'esame del disegno di legge n. 1786, nonché nell'estrema professionalità e competenza con cui i relatori hanno disimpegnato il relativo ruolo. Si ripromette di valorizzare tale profilo del dibattito parlamentare anche in futuro, riaffermando la convinzione che la forza delle idee e delle proposte può avere uno spazio importante, nel dialogo tra Governo e Parlamento.

Il PRESIDENTE si fa portavoce dell'apprezzamento di tutta la Commissione per gli intendimenti testé espressi.

IN SEDE REDIGENTE

(1686) ***OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari »***
(1699) ***FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari »***
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) illustra i disegni di legge in titolo di contenuto pressoché identico: essi prevedono l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari.
Il disegno di legge n.1686, di iniziativa del senatore Ostellari e altri, e il disegno di legge n. 1699, di iniziativa del senatore Faraone e altri, si compongono di un solo articolo, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari (Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari nell'Atto Senato n. 1699), individuandola nella giornata del 17 giugno; ciò in ricordo del giorno in cui, nel 1983, fu arrestato Enzo Tortora, ingiustamente accusato di reati ai quali, successivamente, risultò del tutto estraneo.
Tale giornata non determinerebbe gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949. La disposizione prevede poi la possibilità da parte degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, di promuovere iniziative finalizzate a sensibilizzare gli alunni sul valore della libertà, della dignità personale e della presunzione di non colpevolezza ("presunzione di innocenza", nell'Atto Senato n. 1699). Essa - nella sensibilizzazione collettiva - dovrebbe essere assunta quale regola di giudizio, oltreché quale regola di trattamento, di coloro che sono ristretti in custodia cautelare prima e durante lo svolgimento del processo sul significato della ricorrenza, anche attraverso attività legate alle peculiari tradizioni locali; ciò dovrebbe valere anche per il principio del giusto processo, quale unico strumento volto a garantire, entro tempi ragionevoli, l'accertamento della responsabilità penale in contraddittorio tra le parti e davanti a un giudice terzo ed equidistante tra accusa e difesa.
Infine la disposizione è volta al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa in difesa delle istituzioni democratiche, impegnate a garantire la riduzione al minimo degli errori giudiziari: in tale ambito, possono essere altresì organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, nonché iniziative finalizzate alla costruzione, nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni, di una memoria delle vittime degli errori giudiziari. Queste iniziative sarebbero organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1812) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19***
(Parere alla 1a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo, parere non ostativo sugli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, non ostativo con raccomandazione sull'emendamento 1.58)

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra il decreto-legge in titolo, per le parti di competenza. L'articolo 2 (Sanzioni e controlli) introduce una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e

dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. Le sanzioni così introdotte assistono le previsioni (recate dall'articolo 1) sulle misure di contenimento della cosiddetta "fase due", che vertono su: la libertà di circolazione; la quarantena; la libertà di riunione e la compresenza in luoghi pubblici; le funzioni religiose; le attività didattiche e formative; le attività economiche, produttive e sociali, con attribuzione alle Regioni del compito di calibrare protocolli e linee guide.
Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce, in via generale, che la violazione delle suddette misure è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria già prevista (nella cosiddetta "fase uno") dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 (da 400 a 3000 euro): esso è però qui richiamata per rinvio mobile. Però, in sede di conversione in legge (il decreto-legge n. 19 del 2020 è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020), il Parlamento è intervenuto sul massimo edittale della sanzione, riducendolo da 3.000 a 1.000 euro: pertanto la modifica della sanzione pecuniaria (con il nuovo limite massimo di 1.000 euro) riguarda anche l'illecito amministrativo qui in esame. Si pone peraltro - sia con riguardo all'illecito di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, sia in relazione all'illecito di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 - il problema di determinare se il nuovo e più favorevole limite edittale debba trovare applicazione anche con riguardo ai fatti antecedentemente commessi. Il nuovo limite sembrerebbe dover trovare applicazione alla luce del recente riconoscimento, nella giurisprudenza costituzionale, della operatività, in rapporto alle sanzioni amministrative punitive, del principio di retroattività della *lex mitior*, fondato sugli articoli 3 e 117, comma 1 della Costituzione, in relazione all'articolo 7 Cedu (Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2019): del resto, è stata questa la posizione espressa dal relatore - e sostenuta dal Governo - in sede di parere contrario all'emendamento del senatore Pellegrini 4.12 al disegno di legge n. 1786 (quando, nel dichiarare inopportuna l'estensione del principio, di natura penalistica, della retroattività della legge più favorevole "per tutte le sanzioni amministrative", il relatore sostenne che la retroattività della *lex mitior* è stata già riconosciuta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 63 del 2019 "per le sanzioni amministrative di natura punitiva").
Anche qui, come in precedenza, la sanzione amministrativa opera "salvo che il fatto costituisca reato"; anche qui, la clausola di salvaguardia non opera in riferimento al reato di cui all'articolo 650 del codice penale. Non trova quindi applicazione la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro (precedentemente prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020, abrogato dal decreto-legge n. 19). Pertanto, chi viola le misure di contenimento non incorrerà nella contravvenzione di inadempimento di ordine legittimo dell'autorità amministrativa, ma (salvo reato diverso) solo nel predetto illecito amministrativo.
È opportuno, infatti, ricordare che, il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 esclude che la violazione delle misure di contenimento ivi previste comporti l'applicazione della pena prevista dall'articolo 650 del codice penale mentre, al contrario, l'illecito amministrativo rimane assorbito in altra eventuale figura di reato integrata con il medesimo fatto (ad esempio, i delitti di lesioni personali, omicidio o epidemia). Si osserva, poi, che le disposizioni in esame operano un rinvio di carattere generale alle violazioni "dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto", possibilmente introdotte, quindi, non solo dal Governo, ma anche da autorità regionali o locali.
Sempre il comma 1 prevede che nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applichi altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Il comma 2 dell'articolo 2 prevede, poi, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Quanto all'accertamento delle violazioni e al pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (anch'esso modificato in sede di conversione in legge).
Inoltre, prevede ancora il comma 2 che: all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata,

in sede di sua esecuzione; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Si segnala, peraltro, che le disposizioni menzionate concernenti le competenze del Prefetto e delle autorità regionali e locali quanto all'irrogazione delle sanzioni, la chiusura provvisoria dell'attività o del servizio fino a 5 giorni, così come il raddoppio della sanzione pecuniaria e l'applicazione nella misura massima della sanzione interdittiva accessoria per la "reiterata violazione della medesima disposizione", confermano quanto stabilito da analoghe previsioni recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19.
Ai sensi del comma 3, salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) - compresa l'epidemia - o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia), l'inosservanza della quarantena (di cui all'articolo 1, comma 6) è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265", cioè con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro (pene così modificate dall'articolo 4, comma 7 del decreto-legge n. 19).
Tale disposizione reca misure analoghe a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 19. Si deve tuttavia osservare che il comma 3 in esame fa riferimento all'inosservanza della quarantena di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge n. 33, che disciplina tale fattispecie in maniera difforme rispetto all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto-legge n. 19, sia con riguardo ai profili della autorità competente a disporre la misura sia in relazione alla durata (si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 1). La sanzione è quindi individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo" di cui all'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato dal comma 7 dell'articolo 4, del decreto-legge n. 19. Essa consiste dunque nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Con riguardo all'illecito penale dell'inosservanza della quarantena, si ricorda che la comminatoria delle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda esclude la possibilità dell'oblazione. Trattandosi di contravvenzione, potrà essere commessa con dolo o anche solo con colpa.
Quanto ai rapporti con altre figure di reato, la nuova contravvenzione trova applicazione salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) - compresa l'epidemia - o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia). L'articolo 452 del codice penale stabilisce le pene per le condotte colpose relative alle fattispecie di procurata epidemia (articolo 438 del codice penale) e di avvelenamento delle acque o sostanze alimentari (articolo 439 del codice penale). In particolare «chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni» è punito, se la condotta è colposa, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (mentre se la condotta è dolosa con l'ergastolo *ex* articolo 438). Rispetto al delitto di epidemia, in particolare, la contravvenzione si pone in un rapporto di gravità progressiva, sotto il profilo dell'entità del pericolo per la salute pubblica. L'epidemia colposa sarà configurabile, in luogo della contravvenzione in esame, se e quando si accerti che la condotta dell'agente ha cagionato il contagio di una o più persone e la possibilità di una ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero indeterminato di persone.
Si segnala, infine, che l'articolo 4, comma 7, del decreto-legge n. 19 modifica l'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) per inasprire le pene ivi previste per il reato contravvenzionale dell'inosservanza "di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo". La novella ha introdotto le seguenti pene: l'arresto da 3 mesi a 18 mesi, in luogo dell'attuale arresto fino a sei mesi; l'ammenda da 500 a 5.000 euro, in luogo dell'attuale ammenda da 40.000 a 800.000 lire. Resta invariata la previsione dell'aumento di pena se il fatto è commesso da persona "che esercita una professione o un'arte sanitaria".
Si segnalano, poi, tra quelli trasmessi, gli emendamenti 1.58, 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, di competenza della Commissione.
L'emendamento 1.58 sanziona come illecito ai sensi del comma 1 il mancato rispetto del contenuto dei protocolli o delle linee guida regionali (o, in assenza, regionali), che il comma 14 dell'articolo 1 prevede per le attività economiche, produttive e sociali: esse devono svolgersi prevenendo o riducendo il rischio di contagio e l'emendamento richiede che si assicurino "adeguati livelli di protezione".

L'emendamento 1.0.1, nel disporre il tampone faringeo ad una parte della popolazione, attribuisce alle forze di polizia potere di controllo in funzione preventiva e repressiva di delitti colposi o dolosi contro l'incolumità pubblica, compresi i citati delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale.
L'emendamento 2.1 attenuta l'automaticità della sanzione dell'articolo 2 comma 1 per l'attività d'impresa, prevedendo che vi sia una previa prescrizione formulata dall'autorità che sia rimasta inadempiuta.
L'emendamento 2.2 prevede che solo casi di particolare gravità e pericolo immediato facciano scattare la chiusura provvisoria necessaria per evitare la reiterazione o la prosecuzione della violazione.
Infine, l'emendamento 2.3 attiene ai proventi delle sanzioni pecuniarie così ricavati: saranno introitati dallo Stato solo se le violazioni saranno accertate da agenti dello Stato, altrimenti seguiranno l'appartenenza all'ente territoriale del soggetto accertatore.
Propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo ed ostativo su tutti gli emendamenti esaminati.

La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,20.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), in sede di dichiarazioni di voto, critica l'opinione espressa dalla senatrice Valente perché, a suo dire, verrebbero a confondersi aspetti tecnici con aspetti politici e preannuncia pertanto il voto sfavorevole al parere prospettato.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) nella proposta della senatrice Valente ravvisa un limite, in riferimento all'emendamento 1.58, proponendo semmai di apportare delle modifiche migliorative piuttosto che disporre un esito ostativo.

La relatrice VALENTE (*PD*) ribadisce il proprio parere ostativo sugli emendamenti esaminati, ad eccezione dell'emendamento 1.58, nel quale suggerirebbe una raccomandazione volta a modificare il riferimento sanzionatorio pecuniario con il ripristino delle condizioni di sicurezza mediante sanzioni in forma specifica.

Accertata la presenza del numero legale, il parere così formulato dalla Relatrice, pubblicato in allegato, è posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato.

La seduta termina alle ore 11,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1812

La Commissione giustizia, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole sul testo.

Esaminati altresì gli emendamenti, per quanto di propria competenza, esprime parere ostativo sugli emendamenti 1.0.1, 2.1, 2.2 e 2.3, mentre sull'emendamento 1.58 il parere non ostativo è accompagnato dalla raccomandazione a prevedere una sanzione in forma specifica, volta a ripristinare le condizioni di sicurezza.

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 180 (pom.) del 30/06/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020
180ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1712) ***SIRI ed altri. - Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente***
(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, che recadisposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente. Esso reagisce alla chiusura del conto corrente in maniera unilaterale da parte degli istituti di credito, oltre a sterilizzare l'impatto del tetto all'utilizzo del contante, che l'attuale legge di bilancio (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha stabilito in 2.000 euro a partire da luglio 2020, per scendere a 1.000 euro dal 2022.
In particolare l'articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». Al contrario, l'articolo 33, comma 3, lettera *a)* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, prevede che, se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. Il disegno di legge prende risolutamente posizione a favore della norma codicistica.
Stante poi la normativa che impone al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente (sul quale canalizzare emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, pensioni e ogni altra transazione proveniente da uffici pubblici o negozi privati oltre una somma determinata), il disegno di legge inserisce - con l'articolo 1857-*bis* del codice civile - l'impossibilità per la banca di esimersi dall'accendere un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto qualora i saldi risultino in attivo. Propone pertanto un parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva perplessità sulla previsione contenuta nel primo comma dell'articolato normativo, composto da un unico articolo, ed invita i commissari a valutare attentamente tale previsione che, a suo dire, introduce un inaccettabile obbligo legale a contrarre.

Il senatore BALBONI (*FdI*) fa proprie le perplessità del senatore Caliendo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che attualmente l'obiettivo del Governo è quello di realizzare la lotta all'uso del contante e ciò rende necessario accedere ad un conto corrente: difende pertanto tale proposta di legge.

Il PRESIDENTE interviene a difesa della legittimità di tale previsione ricordando come non manchino, nell'ordinamento vigente, ipotesi di obblighi legali a contrarre, come quello in materia di responsabilità civile per la circolazione degli autoveicoli.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene però che debbano essere lasciati dei margini decisionali all'istituto bancario; esso deve poter rifiutare l'apertura del contratto di conto corrente: contesta, pertanto, la previsione di tale obbligo legale a contrarre.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*), alla luce dei rilievi emersi, richiede un rinvio dell'esame, per consentire alla Commissione di esprimere un parere alla luce degli approfondimenti, che sono stati sollecitati dagli argomenti profusi nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(810) ***MOLLAME ed altri. - Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(918) ***TARICCO ed altri. - Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo***
(933) ***BERGESIO ed altri . - Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo***
(Parere alla 9a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazione e condizione sul testo unificato. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) illustra i disegni di legge in titolo che recano disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo.
Il disegno di legge n. 810, di iniziativa del senatore Mollame e altri, con l'articolo 7 si stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 15 disciplina le sanzioni. Si stabilisce che le violazioni delle norme della legge in esame, ove non costituiscano reato, comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, la cui determinazione è rinviata ad un apposito decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
Il disegno di legge n. 933, di iniziativa del senatore Bergesio e altri, all'articolo 7 sono stabiliti i diritti di proprietà sui tartufi: l'attività di cerca e di raccolta è libera nei boschi e nei terreni non coltivati, e il tartufaio abilitato diviene proprietario dei tartufi raccolti in tali ambienti. Nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate il diritto di proprietà spetta al conduttore, che deve però apporre apposite tabelle lungo il perimetro delle tartufaie (obbligatorie per quelle naturali controllate, facoltative per quelle coltivate). La riserva della raccolta e la relativa tabellazione sono disciplinate da ogni regione o provincia autonoma, le quali istituiscono altresì il registro delle aree in cui la cerca e raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui all'articolo 5. Sono infine disciplinate le modalità di trasferimento del diritto di raccolta. L'articolo 21 disciplina le

sanzioni. Ove il fatto non costituisca reato, le violazioni sono suddivise in condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e dei diritti di terzi e sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ivi indicate, nonché con la confisca del prodotto. I prodotti confiscati possono essere destinati alla vendita, alla cessione ai fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
Il disegno di legge n. 918, di iniziativa del senatore Taricco e altri, all'articolo 7 stabilisce il diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate, previa apposizione delle prescritte tabelle delimitanti. L'articolo 20 disciplina le sanzioni amministrative e penali. Si stabilisce che, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati penali, le violazioni delle norme della legge in esame comportano la confisca del prodotto nonché l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, stabilite con legge delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'articolo contiene poi l'elenco delle violazioni soggette alle suddette sanzioni amministrative nonché di quelle soggette alla sanzione penale della reclusione da tre mesi a un anno.
Oltre al parere sui testi dei tre disegni di legge, la Commissione è chiamata a pronunciarsi anche sugli emendamenti rilevanti per quanto di competenza. Il parere andrà reso a partire dal testo unificato adottato come testo base dalla Commissione l'8 gennaio 2020.
Al suo interno, l'articolo 7 del testo unificato regola i d*iritti di proprietà sui tartufi: l '*attività di cerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle aree demaniali e lungo i corsi d'acqua. Sono considerate aree soggette a libera raccolta i pascoli in assenza di bestiame, in ogni caso, senza danneggiare il pascolo e le relative strutture di contenimento animali. Il tartufaio abilitato (ai sensi dell'articolo 13) diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti all'atto della raccolta. Possiedono il diritto di proprietà, sui tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e nelle tartufaie coltivate, coloro che le conducono. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano. Le tartufaie naturali controllate devono essere obbligatoriamente tabellate, mentre per le tartufaie coltivate la tabellazione è a discrezione del conduttore. La tabellazione deve essere posta lungo il perimetro della tartufaia naturale controllata, con visibilità da ogni punto di accesso e dalla tabella precedente a quella successiva, con la scritta in stampatello unitamente all'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla relativa regione o provincia autonoma: queste istituiscono il registro delle aree in cui l'attività di cerca e raccolta è interdetta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo; l'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo restano garantiti nel rispetto delle norme vigenti ma, in ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico, al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano riservarsi la raccolta, sono tenuti a chiedere il riconoscimento della tartufaia naturale controllata; quanto alle attività di raccolta del tartufo ai fini turistico-ricreativi, esse sono fatte rientrare nell'ambito delle attività connesse agricole previste dall'articolo 2135 del codice civile.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 7.1 (La Pietra) - che per i boschi specifica «non coltivati» e che sopprime il riferimento «e lungo i corsi d'acqua» - 7.2 (Mollame, Abate) - che invece dei terreni non coltivati preferisce parlare di «terreni abbandonati o incolti», come definiti dalla normativa di settore - 7.3 (La Pietra) - che invece di terreni «non coltivati» preferisce considerare quelli «in situazione di totale abbandono ed assenteismo da parte del titolare del terreno stesso» - 7.4 (Battistoni, Caligiuri, analogo al 7.3), 7.5 (Magorno, analogo al 7.3), 7.6 (Taricco, Biti) - volto ad eliminare il riferimento ai corsi d'acqua - 7.7 (Mollame, Abate) - per cui le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere obbligatoriamente tabellate ed oggetto di apposita considerazione nella norma - 7.8 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece) - volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano - 7.9 (Taricco, Biti) - secondo cui le tabelle non vanno sottoposte a tassa di registro - 7.10 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - che dettaglia le norme vigenti e si riferisce alle attività svolte nei fondi in conduzione - 7.11 (Magorno) - sulle iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte dai tartuficoltori, finalizzate alla conoscenza del territorio ed all'educazione della corretta raccolta dei tartufi - e 7.12 (La Pietra, che delimita i fini turistico-ricreativi alle attività esercitate dagli imprenditori agricoli).

Le sanzioni sono poi oggetto dell'articolo 21 del testo unificato: salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive del patrimonio nazionale tartufigeno e punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 300 ad euro 6.000, le seguenti fattispecie: la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta; la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno (anche con revoca del tesserino per almeno 5 anni); il non riempimento delle buche aperte; la raccolta di tartufi fuori dal periodo consentito per la raccolta (anche con sospensione del tesserino per un anno); la raccolta dei tartufi durante le ore notturne qualora non prevista dalla normativa regionale; la vendita di piante micorrizate con tartufo senza certificato; la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte; il commercio dei tartufi freschi italiani fuori dal periodo di raccolta (ad eccezione di quanto previsto per i tartufi coltivati); la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte relative all'etichettatura; l'apposizione illegittima o difforme di tabelle di riserva in tartufaie non riconosciute come controllate.
La cerca e la raccolta di tartufo all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è poi punita con la sanzione pecuniaria da euro 1.500 ad euro 6.000 e con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di recidiva, si applica il massimo della pena prevista.
La competenza a comminare le sanzioni spetta alle regioni (le quali, con le provincie autonome di Trento e di Bolzano, possono introdurre sanzioni amministrative diverse). Ogni violazione delle disposizioni della legge, comporterà il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca possono essere destinati alla vendita, alla cessione gratuita per fini di beneficenza o per studi destinati al miglioramento delle tartufaie naturali.
È infine prevista la reclusione da tre mesi ad un anno per chi effettua la raccolta del tartufo con zappatura; la stessa pena è prevista per coloro che distruggono volontariamente o per futili motivi o in assenza di altre valide motivazioni, una tartufaia naturale o coltivata. Si applica sempre il massimo della pena per chi raccoglie il tartufo con la zappatura o la rastrellatura del terreno nei periodi in cui la raccolta è vietata.

Rispetto a questo testo, sono stati proposti gli emendamenti 21.1 (Mollame, Abate) - per cui si sanziona la mancata esibizione del tesserino a richiesta delle autorità a cui è affidato il controllo - 21.2 (Vallardi, Bergesio, Centinaio, Sbrana) - per cui si sanziona la mancata esibizione dei titoli di raccolta al momento del controllo - 22.1 (Durnwalder, Steger, Unterberger, Laniece, volto ad eliminare il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Propone un parere favorevole senza osservazioni su testi ed emendamenti.

Interviene il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprimendo perplessità sulla proposta di parere.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) anifesta perplessità sulla previsione del ricorso alla sanzione penale. Anche il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) amenta la cattiva fattura legislativa dell'articolo 21, che addirittura mantiene un'ambiguità terminologica tra previsioni della sanzione penale ed amministrativa (non solo al comma 4, ma anche al comma 9).

Il PRESIDENTE critica la previsione di un limite edittale eccessivamente ampio al comma 1 ed al comma 4 dell'articolo 21.

Il relatore LOMUTI (*M5S*), alla luce del dibattito, propone un parere diverso da quello inizialmente prefigurato: esso recherà un'osservazione sulla "forchetta" edittale del comma 1 e una condizione sulla necessità di mantenere la risposta sanzionatoria a livello esclusivamente amministrativo.

Previa verifica del numero legale, lo schema di parere così illustrato, il cui testo è pubblicato in allegato, è posto ai voti ed approvato.

(988) ***Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VALENTE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
L'articolo 9, per quanto di competenza, istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. La sua dotazione è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo annuale, già previsto a legislazione vigente, dovuto, nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente, dalle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati prodotti fitosanitari considerati nocivi per l'ambiente. Il testo amplia il novero dei prodotti soggetti al contributo, includendovi quelli il cui codice indica un pericolo di inquinamento per l'ambiente acquatico. Innovativa risulta, altresì, l'introduzione di sanzioni in caso di mancato pagamento del contributo: in caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Sono, infine, trasferite al Fondo in esame le disponibilità esistenti nel Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che viene contestualmente soppresso.
Sono inoltre rilevanti, per quanto di competenza, gli emendamenti 18.0.6 (Bergesio, Vallardi, Centinaio, Sbrana) - che nella delega al Governo per la revisione dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare prevede la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente - 18.0.7 (Taricco, Biti) - che nella delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica attribuisce la possibilità di definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori - e 18.0.8 (Magorno, che nella delega ivi prevista prevede la possibilità di rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso).
Illustra infine la proposta di parere favorevole sul testo e sui relativi emendamenti.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole, messa ai voti, è approvata all'unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(76) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali***
(81) ***Loredana DE PETRIS. - Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie protette di fauna e flora***
(298) ***Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali***
(360) ***Monica CIRINNA' e Gabriella GIAMMANCO. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali***
(845) ***URSO ed altri. - Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carne di cane e di gatto***
(1030) ***Rosellina SBRANA. - Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli animali***
(1078) ***PERILLI ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali***
(1344) ***Julia UNTERBERGER ed altri. - Disposizioni in materia di tutela degli animali***

(1356) ***BRUZZONE ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione***
- e petizione n. 406 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore LOMUTI (*M5S*), subentrato con la senatrice Unterberger nell'incarico già rivestito dalla senatrice Riccardi, chiede che si prosegua nello svolgimento delle audizioni già programmate dall'Ufficio di Presidenza integrato e non ancora completate.

Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato sarà convocato per il completamento del ciclo di audizioni sui disegni di legge in titolo, valendosi anche delle più recenti determinazioni dei senatori Questori ed della Giunta del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1662) ***Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*), stante il rallentamento dei lavori dovuto alla pandemia, ritiene opportuno riaprire il termine per l'indicazione, da parte dei Gruppi, dei soggetti da audire.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) concorda, chiedendo che si fissi un nuovo termine per le audizioni sul disegno di legge relativo al processo civile.

Non facendosi osservazioni viene fissato il termine per la predisposizione dell'elenco degli auditi per giovedì 2 luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1686) ***OSTELLARI ed altri . - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(1699) ***FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»***
(Esame congiunto e rinvio)

Stante il trasferimento di sede annunciato nella seduta di Assemblea del 25 giugno 2020, si procede all'esame congiunto in sede referente.

La Commissione conviene all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) manifesta perplessità sulla richiesta di audizioni e chiede che si

proceda direttamente alla fissazione di un termine per gli emendamenti: quanto al testo base, è costituzionalmente più corretto quello recante la formula "presunzione di non colpevolezza".

Replica agli intervenuti il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*), che non vede l'esigenza di procedere ad audizioni; paventa poi il rischio che il disegno di legge a firma del senatore Faraone finisca per provocare un'eccessiva personalizzazione della problematica (eventualmente incidendo sulla sensibilità dei titolari del diritto all'oblio in merito alla vicenda di Enzo Tortora).

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione del relatore Dal Mas sul rischio di personalizzazione del disegno di legge e non obietta all'assunzione a testo base del disegno di legge n. 1686.

Non facendosi osservazioni, viene quindi adottato come testo base il disegno di legge n. 1686, al quale saranno riferiti gli emendamenti, per la cui presentazione è fissato il termine di martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinvito.

IN SEDE REDIGENTE

(1560) ***Angela Anna Bruna PIARULLI*** **. - *Introduzione dell'articolo 11-ter del codice di procedura penale in materia di competenza per i procedimenti riguardanti gli appartenenti alla polizia giudiziaria***
(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che introduce nel codice di procedura penale l'articolo 11-*ter* al fine di disciplinare, in modo similare a quanto previsto per i magistrati, anche i procedimenti che riguardano reati addebitati ad appartenenti alla polizia giudiziaria. Finalità dell'intervento legislativo è quella di "assicurare maggiore imparzialità laddove emerga una lesione dell'interesse della corretta gestione dei poteri coercitivi e di investigazione". Attualmente, infatti, il codice di procedura penale non impedisce che un agente o un ufficiale cui è contestato un fatto di reato venga indagato dal medesimo ufficio giudiziario dell'ambito territoriale presso cui il soggetto svolge le sue funzioni. Allo stesso modo non vi è alcuna norma organizzativa interna che precluda al Pubblico ministero di attribuire la conduzione delle indagini allo stesso corpo di polizia cui appartiene il soggetto indagato. Si tratta di un *vulnus* che - precisa sempre la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "appare oggi più palese a seguito di una serie di casi posti all'attenzione dell'opinione pubblica che hanno rivelato aspetti patologici sul piano dell'attività inquirente caratterizzati da ritardi, lungaggini e deviazioni dal normale svolgimento delle indagini quando gli indagati sono appartenenti alle Forze dell'ordine per atti di violenza compiuti nel corso dell'attività di servizio".
Passando al merito della proposta, il comma 1 del nuovo articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che - con riguardo ai procedimenti in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto - sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.
Il comma 2 dell'articolo 11-*ter* c.p.p. prevede che tale spostamento sia necessario anche qualora l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria sia venuto a svolgere il proprio incarico in un momento successivo a quello del fatto. Infine il comma 3 estende tale disciplina ai procedimenti connessi a quelli in cui un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.

La senatrice PIARULLI (*M5S*) ribadisce l'importanza di tale disegno di legge e chiede di procedere ad audizioni.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi il termine di martedì 7 luglio alle ore 15 per l'indicazione dei soggetti da audire.

Non facendosi osservazione, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(534) *GIARRUSSO* . - *Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale in materia di divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose ed i sorvegliati speciali*
(Discussione e rinvio)

La relatrice EVANGELISTA (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo che reca, disposizioni concernenti il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali. Il provvedimento si compone di due articoli.
L'articolo 1 introduce nel codice penale, il nuovo articolo 416-*quater*, rubricato "Divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni mafiose e i sorvegliati speciali".
Più nel dettaglio il comma 1 del nuovo articolo 416-*quater* c.p., vieta di svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, nonché alle persone sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.
Con "propaganda elettorale" si intende - precisa la stessa disposizione - qualsiasi attività diretta alla raccolta del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali. Analogo divieto è attualmente contemplato dal comma 7 dell'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, il quale prevede che - dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto - alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. Di tale disposizione, conseguentemente all'inserimento del divieto nel codice penale, l'articolo 2, comma 1, lett. a) del disegno di legge dispone l'abrogazione.
Il comma 2 dell'articolo 416-*quater* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei a dieci anni, la persona - indiziata di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ovvero sottoposta, in forza di provvedimento definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - che propone, accetta o svolge attività di propaganda elettorale in violazione del divieto di propaganda e il candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita.
Alla condanna conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incandidabilità (per un periodo corrispondente alla durata della pena accessoria della interdizione e comunque non inferiore a dieci anni) ed esse si applicano anche in caso di patteggiamento o sospensione condizionale della pena (commi 3 e 5).
In caso di condanna, gli amministratori locali e coloro che ricoprono cariche regionali sono sospesi e decadono di diritto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di incandidabilità sopravvenuta. Qualora il candidato condannato sia stato eletto in Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento (comma 4).
Il giudice ordina in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna o di patteggiamento. La sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all'ufficio elettorale del comune di residenza del

candidato per le conseguenti annotazioni (comma 6). Conseguentemente alla disciplina dettata dal nuovo articolo 416-*quater* c.p., il disegno di legge prevede, all'articolo 2, comma 1, lett. b), l'abrogazione dei commi 8 e 9 dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
L'abrogando comma 8 punisce con la pena della reclusione da uno a sei anni, da un lato, chiunque violi il divieto di propaganda politica per gli appartenenti alle associazioni e dall'altro il candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste e se ne avvale concretamente. Il comma 9 dell'articolo 76 invece disciplina le sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per la violazione del divieto di propaganda politica.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) solleva dubbi sull'utilizzazione del termine "indiziati" presente nel disegno di legge e chiede il coinvolgimento della 1a Commissione nella discussione.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) richiede che si lasci impregiudicata la questione della competenza ad esaminare il disegno di legge in titolo, avendo la 1a Commissione a disposizione la sede consultiva per esprimere la propria posizione.

Il PRESIDENTE fa presente che è stato già richiesto il parere alla 1a Commissione e che, nelle more, i Gruppi possono valutare l'opportunità di approfondimenti proponendo, ove lo ritengano, soggetti da audire; in tale eventualità, sono richiesti di far pervenire i nominativi da loro proposti entro martedì 7 luglio alle ore 15.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1709) *D'ALFONSO ed altri. - Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari*
(Discussione e rinvio)

Il relatore CUCCA (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa del senatore D'Alfonso e altri che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 interviene sull'articolo 134 del codice di procedura penale: attraverso una riformulazione del comma 4, la riproduzione audiovisiva è resa una modalità ordinaria e non speciale di documentazione degli atti, al pari del verbale. È opportuno ricordare che il vigente articolo 134 c.p.p. prevede che la riproduzione audiovisiva possa essere "aggiunta" quando la verbalizzazione come strumento documentativo del procedimento penale sia ritenuto insufficiente e solo "se assolutamente indispensabile". Tale modalità, in seguito ad una modifica introdotta con il D.Lgs. 15.12.2015, n. 212 - che ha dato attuazione alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato - è sempre consentita (anche al di fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilità) con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità.
L'articolo 2 modifica l'articolo 139 del codice di procedura penale, stabilendo stabilisce le regole da seguire per la riproduzione audiovisiva e prevedendo che le registrazioni audiovisive e le trascrizioni di esse siano - in ogni caso - unite agli atti del procedimento.
Infine, l'articolo 3 apporta modifiche all'articolo 141-*bis* del codice di procedura penale. In primo luogo la disposizione, da un lato, riproduce quanto previsto dall'attuale primo (e unico) comma dell'articolo 141-*bis* per il quale ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva; dall'altro lato, si abroga la previsione (contenuta sempre nel vigente comma 1 dell'articolo 141-*bis* c.p.p.) per la quale, nel caso in cui si verifichi una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con

le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. In secondo luogo la disposizione del disegno di legge aggiunge all'articolo 141-*bis* un ulteriore comma, il quale stabilisce che l'assunzione delle dichiarazioni, rese nella fase delle indagini preliminari, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti, deve essere integralmente documentata, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti.
Come si rileva nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, la ripresa audiovisiva costituisce uno strumento di garanzia del pieno rispetto delle regole generali per l'interrogatorio e consente di evitare e prevenire tutte quelle indebite pressioni e intimidazione che nuocciono alla integrità psico-fisica della persona sottoposta ad indagine ed alla stessa genuinità delle risposte. Inoltre la ripresa audiovisiva garantisce massima tutela della trasparenza e degli equilibri complessivi degli interessi in gioco nella fase delicatissima delle indagini, laddove adottata come regola generale di modalità di assunzione delle dichiarazioni non solo dei soggetti sottoposti ad indagine e delle persone offese in condizioni di particolare vulnerabilità, ma di tutte le persone offese e informate sui fatti.

Si apre un breve dibattito, nel corso del quale il senatore MIRABELLI (*PD*) richiede di approfondire (anche mediante il parere della 1a Commissione permanente) la sostenibilità amministrativa della previsione del disegno di legge.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) si associa alla richiesta del senatore Mirabelli, ma ravvisa anche elementi di sostenibilità finanziaria, che suggerirebbero un ciclo di audizioni con le forze di polizia e con i Dicasteri di riferimento.

Dopo un intervento del senatore CUCCA (*IV-PSI*) (che chiede chiarimenti sulla platea dei soggetti destinatari della previsione), il PRESIDENTE giudica prioritario, rispetto alle ulteriori attività conoscitive affacciate nel dibattito, investire il Governo, mediante una richiesta di informativa scritta ai Ministri della Giustizia e dell'Interno, che potrebbe essere poi foriera di ulteriori approfondimenti.

Il sottosegretario GIORGIS assicura che vi sarà comunque la collaborazione del Governo su ogni richiesta istruttoria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime - nel presupposto che essi confluiscano nel testo unificato assunto a testo base - parere favorevole con la seguente osservazione e con la seguente condizione:
a) Osservazione: l'ampio intervallo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21, comma 1, andrebbe meglio rapportato alle singole fattispecie elencate nelle lettere del predetto comma, rinvenendo nella diversa gravità di ciascuna di esse la giustificazione per una scala sanzionatoria diversificata;
b) Condizione: il testo dell'articolo 21, e segnatamente i commi 4 e 9, deve ispirarsi ad una risposta sanzionatoria soltanto amministrativa, rimuovendo ogni riferimento all'illecito penale quando non

ricorra la clausola di salvaguardia con cui si apre la disposizione.

Sugli emendamenti proposti al testo unificato, il parere è non ostativo.

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 182 (pom.) dell'08/07/2020

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020
182ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1686) ***OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(1699) ***FARAONE ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale "Enzo Tortora" in memoria delle vittime degli errori giudiziari»***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione dell'emendamento 1.1 (pubblicato in allegato al resoconto), integralmente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge n. 1686, già assunto a testo base. Avverte anche che i senatori CALIENDO (*FIBP-UDC*), MODENA (*FIBP-UDC*), DE BERTOLDI (*FdI*) e NASTRI (*FdI*) hanno espresso l'intenzione di aggiungere la propria firma al predetto disegno di legge.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) difende l'emendamento a sua firma, tuttavia rendendosi disponibile a cercare un accordo con i proponenti del disegno di legge. La proposta di legge è, a suo parere, pericolosa perché aumenta il rischio di strumentalizzazioni; alla collettività potrebbe arrivare il messaggio sbagliato secondo cui, in questo paese, la magistratura si atteggia a persecutore giudiziario.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) difende invece il fondamento del disegno di legge ricordando come - quando si è parlato di vittime del terrorismo o della mafia istituendo le relative giornate commemorative - si è sempre fatto ricorso al coinvolgimento dei giovani nelle scuole, conformemente a quanto proposto dall'odierno disegno di legge. Auspica pertanto che il governo dia parere contrario all'emendamento, ricordando che l'obiettivo del disegno di legge è difendere i valori costituzionali dell'imparzialità, della terzietà del giudice, del giusto processo, della presunzione di non

colpevolezza: non si tratta - a suo dire - di un disegno di legge punitivo nei confronti dell'ordinamento giudiziario.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) difende la propria contrarietà all'istituzione di una giornata nazionale in difesa delle vittime degli errori giudiziari: soprattutto in un periodo di cui la magistratura è già sotto attacco, agli occhi dell'opinione pubblica, l'istituzione di tale giornata commemorativa finirebbe per indebolire ancora di più questo potere dello Stato.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) interviene condividendo l'opinione espressa dei senatori Crucioli e Mirabelli e paventa il rischio, insito nella costituzione di una giornata contro le vittime degli errori giudiziari, di presentare sotto un'angolatura sbagliata il potere giudiziario, finendo con l'accentuare il contrasto tra cittadini e magistratura.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) condivide l'opinione del senatore Caliendo, ricordando come l'obiettivo del disegno di legge sia solo quello di divulgare il contenuto della Costituzione (articoli 27 e 111) nelle scuole: ciò per consentire alle giovani generazioni di ispirarsi - nella loro vita di cittadini - a tali principi, come si è già fatto attraverso la introduzione delle ore formative di educazione civica. Auspica quindi una approvazione del testo condivisa, perché non crede che tale previsione legislativa possa minare i rapporti tra poteri dello Stato: a minare la fiducia dei cittadini, semmai, è una serie di vicende, di cui hanno parlato le cronache, relative a clamorosi errori giudiziari.

Il relatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) ricorda come esista già nel nostro ordinamento una legge che tutela i danni della ingiusta detenzione, così come c'è già una giornata nazionale della legalità; l'obiettivo del disegno di legge è da inquadrare all'interno di questo perimetro ideologico e culturale, attraverso il tentativo di creare una coscienza nei giovani tesa al rispetto della legalità e della Costituzione. La base dei valori da affermare deve essere l'articolo 111 della Costituzione: valori nei quali si dovrebbe rispecchiare l'intero arco costituzionale a prescindere dall'appartenenza ai gruppi politici. Poiché non vede il rischio che si venga a fomentare uno scontro tra società civile e magistratura, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, esprime parere contrario all'emendamento proposto.

Il sottosegretario FERRARESI esprime parere favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) interviene auspicando che si possa giungere ad una approvazione condivisa del disegno di legge, ma dissentendo da ricostruzioni che possano mettere sullo stesso piano le vittime degli errori giudiziari con le vittime del terrorismo o con le vittime della persecuzione del popolo ebraico.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata chiusa ormai la fase procedurale della discussione sull'emendamento 1.1 ed invita a procedere al voto: si tratta di votare un semplice emendamento e poi di giungere alla conclusione dell'iter procedimentale nella giornata odierna.

La senatrice UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, paventando il rischio di una delegittimazione della magistratura; ritiene inoltre che - piuttosto di istituire delle giornate celebrative che sarebbero del tutto inutili - bisognerà intervenire semmai sul processo penale.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) difende l'istituzione della giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ricordando, in prima persona, la propria esperienza di vittima di un'ingiusta detenzione: ritiene che tale disegno di legge non si traduca in una delegittimazione della magistratura ma, semmai, ponga un problema nel dibattito pubblico della società civile.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), in sede di dichiarazione di voto, ricorda di aver dato la disponibilità a ragionare su un testo condiviso: difende l'emendamento 1.1, paventando il rischio che, in mancanza, la legge finisca con l'autorizzare nelle scuole un dibattito di tipo eminentemente politico, facendo passare un messaggio sbagliato come quello di una magistratura persecutoria.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) ribadisce la contrarietà all'istituzione di una giornata in favore delle vittime degli errori giudiziari ritenendo che essa si collochi fuori dal tema del rispetto della cultura della legalità. L'oratore paventa anche il rischio che tutto ciò si trasformi nella istituzione di una giornata contro un potere dello Stato. Saremmo in presenza di una precisa responsabilità della politica, che semmai comporta l'obbligo di correggere le storture con strumenti processuali appositamente volti ad evitare il ripetersi degli errori giudiziari; preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole all'emendamento 1.1.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) chiarisce di non aver mai chiesto un rinvio, ma di addivenire ad una soluzione concordata tra maggioranza ed opposizione per l'approvazione del testo di legge; tuttavia respinge l'accusa - indirizzata da alcuni colleghi della maggioranza - circa una presunta natura faziosa e strumentale del testo, che si propone solo di diffondere principi costituzionali. Ribadisce come non ci sia alcuna volontà di attaccare la magistratura; pertanto preannuncia il proprio voto contrario all'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE concorda con l'opinione espressa dal senatore Cucca.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) annuncia il ritiro del proprio emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE annuncia pertanto che il disegno di legge verrà sottoposto all'Assemblea nel testo del proponente, se la Commissione non ha obiezioni in ordine al conferimento del mandato a riferire in Assemblea al relatore da lui designato per la Commissione, cioè il senatore Dal Mas.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la piena idoneità del relatore designato dal Presidente a proseguire il suo mandato in Assemblea e, condividendo l'opinione espressa dal senatore Cucca, fa presente come non vi fosse alcun intento strumentale nel disegno di legge.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) esprime tranquillità sul fatto che sarà onere della amministrazione scolastica provvedere ad evitare strumentalizzazioni; ricorda l'importanza delle regole della certezza del diritto e della funzione di orientamento della suprema magistratura.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) obietta sull'indicazione del relatore, il quale non ha cercato di cogliere l'apertura al dialogo proveniente dalle forze della maggioranza; pertanto, in considerazione di questa circostanza, dichiara la propria contrarietà al mandato al senatore Dal Mas e chiede che la Commissione si esprima con un voto.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) dichiara che non ha mai lamentato che nel disegno di legge in titolo vi siano elementi di faziosità, ma semmai ha ravvisato nel dibattito svolto in Commissione molti accenti che confermano i suoi timori su un possibile uso strumentale dell'iniziativa. Prendendo atto del fatto che il relatore non ha cercato la sintesi con lo schieramento politico avversario, preannuncia pertanto il proprio voto contrario all'indicazione del senatore Dal Mas come relatore in Assemblea.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) denuncia, nell'atteggiamento dei Gruppi di maggioranza, una

palese violazione della correttezza istituzionale ricordando come la prassi della Commissione è stata quella di votare sempre compatti, se non all'unanimità, il mandato al relatore.

Previa verifica della presenza del numero legale, è approvato a maggioranza il mandato al senatore Dal Mas a riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 1686, nel testo del proponente, con assorbimento del disegno di legge n. 1699 e con la possibilità di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(1474) ***DE BERTOLDI ed altri. - Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre 2019.

La senatrice D'ANGELO (*M5S*) preannuncia la richiesta di procedere allo svolgimento delle necessarie audizioni.

Il PRESIDENTE propone come termine per l'indicazione degli auditi mercoledì 15 luglio alle ore 12.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) auspica che si proceda al più presto all'approvazione del disegno di legge a sua firma, evidenziando come l'insorgenza della pandemia abbia maggiormente aggravato i problemi che il disegno di legge mirava a risolvere. Di ciò potrà agevolmente dare prova lo svolgimento delle audizioni, che dovrebbero riguardare tutte le associazioni professionali interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Seguito dell'esame e sospensione. Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra lo schema di decreto all'esame della Commissione, che è adottato in attuazione della legge 8 marzo 2019, n. 20, che delega il Governo ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, introdotta con il decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Sullo schema si è espressa anche la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato (parere n. 811 del 24 aprile 2020) che ha rilevato come la gran parte delle modifiche apportate «non rispondano a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice, limitandosi, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi».
Passando al merito dell'atto del Governo, l'articolo 1 modifica alcune definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in particolare: specificando la nozione di crisi, contenuta alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo, sostituendo all'espressione «difficoltà economico finanziaria» quella di «squilibrio economico finanziario» (lettera a) dell'articolo 1 dello schema); ridefinendo la nozione di gruppo di imprese (contenuta alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo), con la precisazione che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali e con la specificazione delle situazioni in presenza delle

quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento (lettera *b*) dell'articolo 1 dello schema); eliminando dalla lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è definita la nozione di «parti correlate» - un mero refuso (lettera *c*) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla definizione di «misure protettive» (contenuta alla lettera *p*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo) eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice («disposte dal giudice competente»): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga (lettera d) dell'articolo 1 dello schema); intervenendo sulla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo - nella quale è fornita la definizione degli organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI) - apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione «la fase dell'allerta» con la locuzione «il procedimento di allerta», e dell'espressione «la fase della composizione» con la locuzione «il procedimento di composizione» (lettera *e*) dell'articolo 1 dello schema).
L'articolo 2 dello schema interviene sulla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 6 del codice, in materia di crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo.
L'articolo 3 apporta modifiche alle disposizioni del codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 4 apporta modifiche alle disposizioni del Capo III del Titolo II del Codice, che disciplina il procedimento di composizione assistita della crisi.
L'articolo 5 apporta una modifica di carattere formale all'articolo 25 che disciplina le misure premiali.
L'articolo 6 interviene sul Capo III del Titolo III del codice, relativo alla cessazione dell'attività del debitore, per modificare gli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo.
L'articolo 7 introduce modifiche in materia di accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza. L'articolo 8 riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. Viene ampliato il contenuto del piano sottostante gli accordi prevedendo che esso debba contenere anche: l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna; colmando una lacuna dell'attuale articolo 56, si prevede inoltre che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.
L'articolo 9 apporta modifiche: ai commi 2 e 4 dell'articolo 57 in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all'articolo 39 del codice recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano, resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica (comma 1); al comma 2 dell'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale (comma 2); ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione.
L'articolo 10 interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, abrogando il comma 4 che prevede che la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. L'articolo 11 modifica la disciplina del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nell'ambito delle procedure di

sovraindebitamento. L'articolo 12 interviene poi sulla disciplina del concordato minore.
Gli articoli da 13 a 18 recano modifiche alla disciplina del concordato preventivo. In particolare, l'articolo 13 del correttivo interviene sulla Sezione I del Capo III e dunque sulla disciplina dei presupposti del concordato preventivo e dell'inizio della procedura; la disposizione modifica l'articolo 84 (recante le finalità del concordato preventivo) precisando alcune disposizioni in materia di continuità aziendale.
L'articolo 14 reca una modifica di coordinamento all'articolo 92 al fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'articolo 125 del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 che concerne la nomina del curatore e che prevede che ad essa si applichino gli articoli 356 e 358. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina della Sezione III del Capo relativo al concordato preventivo, concernente gli effetti della presentazione del concordato preventivo. Per quanto attiene all'articolo 16, che interviene sulla Sezione IV del Capo relativo al concordato preventivo, inerente i provvedimenti immediati, la disposizione apporta, in primo luogo, una serie di modifiche all'articolo 105 del decreto legislativo n. 14 del 2019, concernente l'attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione; essa interviene poi sull'articolo 106, relativo alle conseguenze derivanti da atti di frode o dal compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati.
L'articolo 17 reca modifiche in materia di voto nel concordato preventivo, ed in particolare interviene, in primo luogo, sull'articolo 107 del Codice ridefinendo la successione temporale del procedimento di voto dei creditori nel concordato preventivo (comma 1); si incide, poi, sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati disciplinata dall'articolo 108 (comma 2), stabilendo che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto (ai sensi dell'articolo 107, comma 7). Inoltre, in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, si prevede che i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco di cui all'articolo 107, comma 3. Il comma 2 dell'articolo 17, infine, prevede il diritto di opposizione all'omologazione.
L'articolo 18 interviene a modificare la Sezione VI del Capo relativo al concordato preventivo, dedicata all'omologazione. Gli articoli da 19 a 31 intervengono sul Titolo V del Codice, che ha per oggetto la «liquidazione giudiziale», e cioè la procedura volta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. L'articolo 32 modifica gli articoli 284, 285 e 286, contenuti nel Titolo VI, Capo I, del Codice, e relativi alla regolazione della crisi o insolvenza del gruppo di imprese. L'articolo 33 modifica l'articolo 307, contenuto nel Titolo VII, Capo I, della Parte Prima del codice della crisi e dell'insolvenza, intervenendo in materia di poteri del commissario liquidatore. L'articolo 34 modifica, poi, l'articolo 343, contenuto nel Titolo IX, Capo III, della Parte Prima del Codice, che reca le disposizioni penali applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa.
L'articolo 35 modifica l'articolo 344, contenuto nel Titolo IX, Capo IV, della Parte Prima del Codice, relativo ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ed ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi. In tema di sanzioni applicabili al componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni, lo schema di decreto correttivo precisa in maniera più chiara che, tra i casi previsti dall'articolo 344, comma 3, viene considerata condotta penalmente sanzionabile anche quella tenuta dal componente dell'OCC che attesti falsamente, nella relazione presentata in caso di liquidazione controllata del sovraindebitato, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.
L'articolo 36 modifica l'articolo 352, contenuto nel Titolo X, Capo I, della Parte Prima del Codice, che concerne le disposizioni transitorie sul funzionamento dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa. L'articolo 37 modifica gli articoli 356, 357 e 358, contenuti nel Titolo X, Capo II, della Parte prima del Codice, che riguardano il funzionamento dell'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure. L'articolo 38 modifica gli articoli 369 e 372, contenuti nel Titolo X, Capo V, della Parte Prima del Codice, che reca disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie. L'articolo 39 modifica gli articoli 380 e 382, contenuti nella Parte

Seconda del Codice che, a sua volta, reca modifiche al codice civile. L'articolo 40 reca modifiche ad una serie di articoli del codice civile (2257, 2380-*bis*, 2409-*bis* e 2475), volte a uniformare la disciplina delle diverse tipologie di società con quanto disposto dal novellato articolo 2086 del codice civile in materia di gestione d'impresa. L'articolo 41 reca una norma di carattere transitorio, mentre l'articolo 42 contiene la clausola di invarianza finanziaria; l'articolo 43 fa coincidere l'entrata in vigore delle norme del decreto correttivo con l'entrata in vigore del Codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in modo tale che le disposizioni del codice della crisi e dell'insolvenza entrino in vigore nel testo definitivo, già emendate di eventuali errori e refusi. Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40 del decreto in esame, poiché intervengono su articoli del codice già entrati in vigore in forza di quanto disposto dall'articolo 389, comma 2 (si tratta degli articoli 356, 357 e 377), e che pertanto entreranno in vigore nel termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La relatrice, alla luce delle audizioni e del materiale pervenuto, che necessita di apposita valutazione, preannuncia che a breve presenterà la propria proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e sospensione)

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*), incaricato seduta stante dal Presidente di svolgere la relazione, illustra il disegno di legge in titolo. Esso, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero, all'articolo 3 novella parzialmente la legge 3 aprile 2001, n. 120, la quale, nella sua versione attuale, concerne l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici da parte di personale non medico. Le novelle, in primo luogo, estendono l'oggetto ai defibrillatori automatici (l'estensione viene operata anche nel titolo della legge).
Con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento.
La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
Quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto

ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici.
Si ricorda che, in base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.
Quanto agli emendamenti, il 3.1 (Stabile) elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54 appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'articolo 348 del codice penale, in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale.
L'emendamento 3.3 (Rizzotti) affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluente l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere.
L'emendamento 3.4 (Fregolent) crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possegga o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento andrebbe espresso un parere contrario poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale. Peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale.
L'emendamento 4.4 (Steger), alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni (oltre che alle società sportive) e agli impianti privati (oltre che quelli pubblici): tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) andrebbe pure espresso un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame: esso quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo.

Il seguito dell'esame è quindi sospeso, stante l'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svoltesi in Ufficio di Presidenza integrato nella giornata di ieri - nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 175 in materia di crisi d'impresa, e nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1662 recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile - è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile, così come quella che perverrà in seguito, per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta sospesa alle 14,25, è ripresa alle ore 19,25

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su richiesta del senatore Steger, il PRESIDENTE avverte che è stato annunciato l'imminente deferimento di un disegno di legge sulla bigenitorialità (A.S. n. 1863), d'iniziativa della senatrice Unterberger. Assegnato in sede referente, esso sarà congiunto con gli altri disegni di legge già proposti nella stessa materia (A.S. nn. 45, 118, 735, 768, 837 e 1224) in modo da poter essere incardinato al più presto.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE precisa altresì - d'intesa con la Presidenza della 1a Commissione permanente - che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 255, scade alle ore 17 di martedì 14 luglio 2020.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

La relatrice D'ANGELO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è allegato al resoconto.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) rileva che, ad onta della definizione di "correttivo", il provvedimento in titolo nasce vecchio, essendo superato dall'effetto che la pandemia sta producendo sul devastato panorama delle piccole e medie imprese: ciò dovrebbe suggerire una moratoria nell'approvazione di nuove norme.

Concorda la senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), secondo cui le audizioni hanno evidenziato alcune proposte non accolte nello schema di parere, in tema di data di approvazione dei bilanci (all'articolo 38), di distinzione tra insolvenza in buona fede e negligenza grave degli amministratori, di continuità aziendale nei concordati preventivi (anche alla luce della disciplina appaltistica), di crediti nelle crisi dei raggruppamenti temporanei di impresa, di liquidazione giudiziale e contratti pubblici. Tutto ciò richiederebbe un minimo di attenzione in più, rispetto al parere proposto, pena l'impossibilità di corrispondere alle esigenze dei reali destinatari del provvedimento.

Replica agli intervenuti la relatrice D'ANGELO (*M5S*), secondo cui l'insolvenza in buona fede è già oggetto di valutazione appropriata nella normativa; quanto alle proposte emendative, il loro dettaglio non compete ad una sede consultiva, ma si dichiara fiduciosa che le esigenze ad essa sottese saranno tenute in debito conto dal Governo.

Il sottosegretario FERRARESI dichiara che il Governo è attento alle sensibilità espresse nel dibattito, ma il provvedimento in titolo reca correzioni richieste dal mondo delle imprese e da un'apposita iniziativa parlamentare, per cui non si può ulteriormente attendere. Peraltro, il decreto-legge in via di approvazione alla Camera dei deputati in tema di rilancio reca varie disposizione di proroga, talvolta di un arco temporale superiore all'anno, per cui ci sarà abbondante possibilità di operare - per approssimazioni successive - alla luce delle necessità del tessuto imprenditoriale nelle attuali emergenze.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*), nell'annunciare che non voterà a favorevole della proposta della relatrice, dichiara che l'analisi in essa contenuta è inadeguata all'incidenza reale che la disciplina proposta ha sull'ambito giudiziario e sul mondo imprenditoriale; prende atto anzi della presenza di proroghe già nel decreto-legge "rilancio", con cui si dilata l'entrata in vigore del provvedimento che, in questa sede, al contrario si approva velocemente e senza un reale approfondimento.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene a maggioranza sullo schema di parere favorevole con osservazioni proposto dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo e in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore GRASSO (*Misto-LeU*) propone lo schema di parere pubblicato in allegato: esso è favorevole sul testo, non ostativo sugli emendamenti 3.1 e 3.3, contrario sugli emendamenti 3.4 e 4.4.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione conviene sullo schema di parere proposto dal senatore Grasso.

La seduta termina alle ore 20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato "decreto";

rilevato che:

il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorandone nel complesso la portata e la coerenza normativa;

appaiono comunque opportune alcune modifiche al testo del decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della

crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;

evidenziato che:
appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
la bozza di Decreto correttivo - dopo aver sostituito nella fase esecutiva della ristrutturazione - il rendiconto dell'O.C.C. con una relazione finale, ha omesso intervenire sul comma 4 dell'art. 72 (relativo al termine ultimo per formulare la richiesta di revoca) il quale conserva ancora il riferimento al rendiconto: appare opportuno intervenire sulla norma da ultimo citata in modo da armonizzare la disciplina sostituendo il riferimento al rendiconto con quello alla relazione finale;
la bozza di Decreto correttivo interviene sulla disciplina delle patologie del concordato minore, eliminando l'istituto della risoluzione del concordato e conservando la sola revoca dell'omologazione, ma non interviene sull'articolo 83, comma 1, il quale contiene ancora il riferimento alla risoluzione; appare opportuno intervenire sull'articolo 83, eliminando il riferimento alla risoluzione;
l'articolo 40 della bozza di decreto contiene modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari e, con riferimento alle società per azioni, viene ad eliminare dagli articoli 2380-bis e 2409-novies la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori, rispettivamente, per sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale e per quello dualistico; detta modifica rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori e, oltre a esulare dall'oggetto della delega, appare in contrasto con una delle opzioni fondamentali della riforma del diritto societario; appare, quindi, opportuno conservare negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;
l'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;
b) all'articolo 11 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 6, che contiene modifiche all'articolo 72 del codice, prevedendo che il riferimento all'approvazione del rendiconto contenuto all'articolo 72, comma 4, sia sostituito con il riferimento al deposito della relazione finale di cui all'articolo 71, comma 4, del codice, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto;
c) all'articolo 12 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 1 dell'articolo 83 del codice, eliminando il riferimento alla risoluzione;

d) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare i commi 2 e 3, conservando negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;
e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla

compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1441 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati e recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero,

premesso che:

con riferimento a tale nuovo ambito allargato, il testo conferma che l'uso del defibrillatore è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. La novella sopprime la specificazione secondo cui tale possibilità è ammessa "in sede intra ed extraospedaliera" ponendo l'accento sulle possibilità di intervento di soggetti diversi coerentemente con la ratio del provvedimento che è quella di incentivare al massimo l'uso del defibrillatore come salvavita anche da parte di comuni cittadini a prescindere dal luogo di intervento. La novella, infatti, introduce la previsione che, in assenza di personale (sanitario o non sanitario) formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche da parte di altri soggetti. Tale uso o comunque un tentativo di rianimazione cardiopolmonare in caso di sospetto arresto cardiaco - specifica la novella - rientra nella nozione di stato di necessità di cui all'articolo 54 del codice penale, in base al quale non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo; quanto agli altri elementi della scriminante, va notato che gli attuali atti secondari in materia di defibrillatori esterni (le linee-guida definite dall'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 27 febbraio 2003 e il decreto ministeriale 18 marzo 2011, il cui titolo, benché faccia riferimento ai defibrillatori automatici, concerne in realtà i defibrillatori semiautomatici) concernono esclusivamente quelli semiautomatici. in base all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 120, le regioni e le province autonome disciplinano, sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti secondari, il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale non medico, nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria "118" competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. In base al comma 2-bis del citato articolo 1 della legge n. 120, la formazione dei soggetti in esame può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione;

esprime parere favorevole sul testo.

Quanto agli emendamenti:

- sul 3.1 (Stabile)
che elimina la previsione esplicita della scriminante: anche se il richiamo esplicito dell'articolo 54

appare suscettibile di escludere il reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'articolo 348 del codice penale, in via interpretativa la soppressione di tale esclusione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione in via diretta del principio sullo stato di necessità di cui al codice penale,
esprime parere non ostativo;

- sul 3.3 (Rizzotti)

che affianca alla scriminante dello stato di necessità quella dell'adempimento del dovere (di cui all'articolo 51 c.p.), valida solo per il personale non sanitario specificamente formato. Anche in questo caso appare assolutamente ininfluente l'approvazione o meno dell'emendamento, in quanto non sarebbe in ogni caso mai pregiudicata l'applicazione in via diretta della causa di giustificazione di aver agito nell'adempimento di un dovere,

esprime parere non ostativo;

- sul 3.4 (Fregolent)

che crea una scriminante speciale (ma anche una causa di esenzione da responsabilità civile), che salvaguarda: a) chi applichi il defibrillatore (senza averlo dolosamente modificato o senza averlo saputo) a persona apparentemente priva di conoscenza; b) chi possegga o detenga il defibrillatore, in presenza di conseguenze da mancato o errato impiego, quando siano presenti le istruzioni sul suo utilizzo. Su questo emendamento poiché si introduce una causa assoluta e generalizzata di esenzione della responsabilità civile e penale, peraltro rimangono sempre applicabili le cause di giustificazione previste dal codice penale,

esprime parere contrario

- sul 4.4 (Steger)

che alla lettera a) nel sostituire la rubrica aggiunge il riferimento alle associazioni oltre che alle società sportive e agli impianti privati oltre che quelli pubblici tuttavia non riporta tale modifica nel testo. Sulla lettera b) la Commissione esprime un parere contrario in quanto l'emendamento è una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già previsto, in via generale e senza porre limitazioni di luogo, nell'articolo 3 del disegno di legge in esame e quindi non ha efficacia innovativa sotto il profilo normativo,
esprime parere contrario.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1686

Art. 1

1.1

Mirabelli, Cirinnà, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art.1

1. La Repubblica riconosce il giorno 17 giugno quale «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari».

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1686
XVIII Legislatura

Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»
Titolo breve: *Giornata vittime errori giudiziari*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 98 (pom.)
27 ottobre 2020
Sottocomm. pareri

5ª Commissione permanente (Bilancio)

N. 338 (pom.)
20 ottobre 2020

N. 339 (pom.)
21 ottobre 2020

N. 340 (pom.)
27 ottobre 2020

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 98 (pom., Sottocomm. pareri) del 27/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
98ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(812-A) ***CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(835-A) ***DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1144, 720 e 959-A/R) ***Deputati IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*** , approvato

dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

Con riferimento all'emendamento 3.100, segnala che la formulazione adottata potrebbe contrastare con l'articolo 132 della Costituzione, che prevede una riserva di iniziativa referendaria in capo ai Comuni che intendono richiedere il distacco.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che il parere sull'emendamento 3.100 sia espresso in termini di contrarietà, o in alternativa, la rimessione dell'esame alla sede plenaria.

Il PRESIDENTE dispone la rimessione alla sede plenaria.

(1686) ***OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1958) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013***
, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1893) ***Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PARRINI (*PD*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 338 (pom.) del 20/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
338ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, disposta dall'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, n. 7), possa avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Relativamente al punto n. 8), ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", che comporta un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per l'anno 2020, non vi sono osservazioni per i profili di quantificazione, anche se, considerato che trattasi di oneri retributivi ai quali sono ordinariamente associati effetti indotti, la Relazione tecnica andrebbe integrata con il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge di contabilità. In merito alla copertura finanziaria di cui all'articolo 6, comma 2, tramite riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, chiede conferma della compatibilità degli oneri con un limite massimo di spesa, nonché dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, andrebbe confermato che la copertura a valere sulle risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri non sottragga risorse alle altre autorizzazioni di spesa, con conseguenti integrazioni per maggiori bisogni finanziari futuri. L'articolo 3 prevede la proroga dei termini scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. Al riguardo, andrebbe confermato che eventuali risparmi che dovessero venire meno per effetto della proroga non siano stati contabilizzati

nei tendenziali di finanza pubblica. Circa l'articolo 4, andrebbe confermato che l'inclusione della SARS-CoV-2 tra gli agenti virali nocivi non comporti un aggravio delle spese per la prevenzione a regime ovvero una volta superato il periodo della fase pandemica. Per ulteriori osservazioni fa rinvio alla Nota n. 171 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota istruttoria, unitamente all'allegato recante il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812-A) ***CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 4 del testo risulta dall'approvazione, da parte della Commissione di merito, dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), sostanzialmente identico alla proposta 3.0.1, su cui la Commissione bilancio aveva espresso, in data 15 gennaio 2020, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Prospetta pertanto di ribadire, sul citato articolo 4, il medesimo parere. Sulla parte restante dell'articolato, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA concorda con la relatrice, esprimendo un avviso contrario sull'articolo 4.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 4. Il parere è non ostativo sulla parte restante dell'articolato.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

(1152) ***Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare***
(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come il Governo avesse rappresentato la necessità di acquisire apposita relazione tecnica sull'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BARETTA consegna la relazione tecnica che subordina la verifica positiva sull'emendamento 1.100 alla riformulazione della lettera *f)*, espungendovi le parole: "e la durata".

La RELATRICE, alla luce dell'avviso del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente

parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *f)* delle parole: "l'organizzazione, le modalità e la durata", con le seguenti: "l'organizzazione e le modalità".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020 (194)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 13-*bis*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ricorda di aver illustrato, nell'ultima seduta, il contenuto del provvedimento in esame, sul quale propone l'espressione di un parere non ostativo relativamente ai profili finanziari.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso conforme alla relatrice.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo, ricordando che, per il terzo anno consecutivo, questo tipo di provvedimento viene presentato negli ultimi mesi dell'annualità di riferimento, reiterando una prassi non accettabile e chiedendo quindi la rimodulazione della tempistica di presentazione.

Il PRESIDENTE concorda circa l'opportunità che tale provvedimento venga presentato all'inizio dell'anno di riferimento, consentendo al Parlamento di svolgere un esame effettivo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 (n. 196)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 ottobre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), ricollegandosi alle considerazioni svolte dal presidente Pesco, in qualità di relatore, nella seduta del 14 ottobre scorso, segnala, per quanto di competenza, che in data

14 febbraio 2020 sono stati adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2018 riferito alle quattro categorie: "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati", "Conservazione dei beni culturali", "Calamità naturali" e "Fame nel mondo". I predetti decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti il 5 marzo 2020.
Per l'anno 2018, le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, al netto della detrazione della quota destinata all'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, sono risultate pari a 27.515.039 euro, e sono state suddivise in parti uguali tra le quattro categorie di intervento suddette più la quota destinata all'edilizia scolastica, assegnata direttamente al Ministero competente, per un importo unitario di euro 5.503.008. Da un successivo esame sono stati rilevati errori di inserimento dei dati relativi ad alcune istanze nel sistema informatico, errori che si sono automaticamente trasferiti nell'allegato FM5 del decreto del 14 febbraio scorso, concernente la categoria "Fame nel mondo", e più precisamente nella colonna "Contributi da erogare" con riferimento a tre progetti. A seguito della correzione effettuata è emerso un residuo positivo di 25.506,45 euro. Tale importo verrà redistribuito tra i progetti che, pur ammessi in graduatoria dalla Commissione, non hanno ottenuto l'intero finanziamento per indisponibilità di fondi: si tratta degli ultimi quattro progetti in graduatoria, che hanno ottenuto il medesimo punteggio e tra i quali viene suddivisa la somma residua: a tale scopo è stato predisposto lo schema di decreto in esame. Ricorda che per la categoria "Fame nel mondo" sono state accolte 27 istanze, con una percentuale di ammissione (rapporto tra domande ammesse e domande presentate) pari al 25,2 per cento.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso non ostativo sullo schema di decreto.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare ad una prossima seduta l'espressione del parere, onde consentire ai senatori un adeguato approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Richiesta di relazione tecnica. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce di un approfondimento svolto, la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta di relazione tecnica.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ***ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate***
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica da parte del Ministero del lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se sia disponibile la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica non è ancora pervenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo ad acquisire dal Ministero delle politiche agricole gli elementi istruttori necessari per consentire alla Commissione di esprimere il parere sul disegno di legge in esame e sui relativi emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 settembre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ricorda che la Commissione bilancio ha chiesto, da diversi mesi, l'acquisizione della relazione tecnica aggiornata sul testo del disegno di legge, oltre che elementi istruttori su diverse proposte emendative.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) ***Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) fa presente che sono in corso interlocuzioni tra la Commissione di merito e il Governo per predisporre la corretta riformulazione di alcune proposte emendative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il PRESIDENTE rappresenta la necessità di acquisire gli elementi di risposta già richiesti al Governo sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3

novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (101-*bis*)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), preliminarmente, rappresenta che lo schema di decreto legislativo in esame prevede la revisione e integrazione del richiamato decreto legislativo n. 171 del 2005, recante codice della nautica da diporto. Questa Commissione ha esaminato la prima formulazione del provvedimento (atto del Governo n. 101), sul quale ha espresso il prescritto parere nella seduta del 20 maggio 2020. Più precisamente, è stato espresso un parere favorevole con due osservazioni, entrambe recepite nel nuovo testo presentato alle Camere per l'espressione dei pareri definitivi. Le due osservazioni richiamate consistevano in una correzione della clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 23 (ora 28) istitutivo dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto e nella riformulazione della rubrica dell'articolo 29 (ora 34) recante la clausola di invarianza finanziaria generale.
Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'atto, con riferimento all'articolo 3 - che fornisce la definizione di nautica sociale e prevede che, con il regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, sia stabilita la disciplina di tale nautica e le eventuali facilitazioni all'ormeggio delle unità da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina - pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica attribuisce carattere ordinamentale alla norma, rileva che la stessa sembrerebbe volta a garantire agevolazioni e servizi, che appaiono avere un contenuto economico, ai fruitori della nautica sociale. Tanto premesso, oltre ad acquisire una valutazione circa l'esposta interpretazione, appare opportuno che sia chiarito se la concessione di tali agevolazioni e servizi sia suscettibile di recare oneri o comunque di ridurre gli introiti anche delle autorità portuali o di altre pubbliche amministrazioni. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire gli elementi di risposta in corso di predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020***
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), in conformità al parere già reso dalla Commissione bilancio sul corrispondente emendamento 20.0.14 approvato dalla Commissione di merito. Propone altresì di formulare un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere v) e *bb*); sull'articolo 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*); sull'articolo 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché sull'articolo 29, risultanti dall'approvazione di emendamenti su cui la

Commissione bilancio ha espresso analogo parere alla Commissione di merito. Rileva quindi l'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente". Su tutto il restante articolato, propone di esprimere un parere non ostativo.
Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2). Sull'emendamento 5.50, propone di confermare il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "n-*bis*)", con il seguente: "n-*bis*) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;". Propone quindi di riaffermare il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.

In relazione agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, osserva che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 4.100 e 5.200 (quest'ultima sostanzialmente corrispondente all'emendamento 5.1, sul quale è già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché minori entrate l'emendamento 5.105 (rinumerato 5.305). Rileva che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.100 (rinumerato 5.300), 5.101 (rinumerato 5.301), 5.102 (rinumerato 5.302) e 5.103 (rinumerato 5.303), in tema di localizzazione degli impianti a energie rinnovabili. Rileva quindi la necessità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerato 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica. Occorre quindi valutare gli emendamenti 12.102 (testo 2)e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici. Rileva poi che devono valutarsi i profili finanziari degli emendamenti 15.100 e 15.101, che riducono la quota di fatturato destinata al finanziamento del governo dei dispositivi medici.
In relazione al parere sull'articolo 22, comma 1, lettera *d*), del testo, osserva che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 22.105 e 22.106, che modulano l'applicazione della direttiva (UE) 2019/904 ai bicchieri. Rileva quindi opportuno valutare, in relazione al parere sul suddetto articolo 22, comma 1, lettera *d*), la portata finanziaria degli emendamenti 22.105 (testo 2) e 22.105 (testo 3). Osserva che risulta suscettibile di determinare minori entrate l'emendamento 22.107. Su tutti i restanti emendamenti, ivi compresa la proposta 22.102 (testo 2), fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo approvato dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea.
Pertanto, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d)*, e un avviso di semplice contrarietà limitatamente agli articoli 5, comma 1, lettere *v) e bb)*, 7, comma 1, lettera *h*), limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico", 12, comma 1, lettere *l*) ed *m*), 14, comma 2, lettere *m*) ed *n*), nonché limitatamente all'articolo 29.
Concorda, quindi, sull'opportunità di valutare l'integrazione della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell'articolo 25, aggiungendo in fine il seguente periodo: "Le amministrazioni

interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".

Su tutto il restante articolato, concorda con l'espressione di un parere non ostativo.

Per quanto concerne gli emendamenti già presentati in Commissione e riproposti in Assemblea, esprime un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte richiamate dal relatore 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.46 (testo 2).

Concorda altresì con la riformulazione dell'emendamento 5.50, nel senso indicato dal relatore.

In merito agli emendamenti sui quali il relatore propone il parere di semplice contrarietà, rappresenta l'opportunità di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.35, 5.6 (testo 3), 5.84, 5.85, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 20.0.4, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38, stante la necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il relatore MANCA (*PD*) propone di confermare anche sulle proposte richiamate dal Sottosegretario il parere di semplice contrarietà espresso per la Commissione di merito, trattandosi di una scelta già precedentemente ponderata.

Il sottosegretario BARETTA prende atto dell'indicazione del relatore.

In merito, poi, agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 4.100 e 5.200, mentre rappresenta come l'emendamento 5.305 possa determinare una riduzione di entrate.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) chiede una rivalutazione da parte del Governo sulla proposta 5.305, ritenendo infondata l'obiezione circa la paventata riduzione di gettito tributario.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra la portata dell'emendamento 5.305, osservando che, qualora l'emendamento non venisse approvato, verrebbe meno la convenienza per i consumatori nella creazione di nuovi configurazioni di autoconsumo denominate "autoconsumo collettivo" e "comunità energetiche".

Il rappresentante del GOVERNO osserva come, sull'emendamento 5.305 in esame, sia pervenuto un chiarimento da parte del Ministero dello sviluppo economico che evidenzia l'assenza di onerosità.

Il PRESIDENTE chiede, incidentalmente, al senatore Girotto se la configurazione di "comunità energetiche" determini anche il rilascio di una bolletta unitaria.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) fa presente che, anche nelle "comunità energetiche" ogni componente può mantenere il proprio gestore.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso non ostativo sulle proposte 5.302 e 5.303, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 5.300 e 5.301.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) rileva come gli emendamenti 5.300 e 5.301 siano stati ritirati in Assemblea.

Sull'emendamento 5.306, il sottosegretario BARETTA osserva che si è in attesa di acquisire l'avviso del Ministero dello sviluppo economico sulle implicazioni di ordine finanziario. Altresì, occorre acquisire elementi istruttori sull'emendamento 5.311.

Sulla portata normativa dell'emendamento 5.306, intervengono i senatori GIROTTO (*M5S*) e

DELL'OLIO (*M5S*), che ritengono tale proposta priva di criticità di ordine finanziario.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento delle proposte emendative 5.306 e 5.311.

Il rappresentante del GOVERNO esprime quindi un avviso contrario, per onerosità, sugli emendamenti 12.102, 12.102 (testo 2), 15.100 e 15.101.
In merito agli emendamenti 22.105, 22.105 (testo 2), 22.105 (testo 3) e 22.106, formula un avviso non ostativo, ricordando che, secondo il Dipartimento delle finanze, gli eventuali effetti di natura fiscale correlati alle proposte in esame potranno essere stimati soltanto in occasione della predisposizione, da parte del Governo, dei decreti delegati.
Da ultimo, esprime un avviso contrario sull'emendamento 22.107, in quanto tale proposta risulta suscettibile di produrre effetti negativi sul gettito erariale.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti circa l'avviso contrario espresso sull'emendamento 22.107 che abroga la cosiddetta "*plastic tax*".

Il PRESIDENTE osserva come tale emendamento sopprima un tributo i cui effetti sono già scontati nei tendenziali di finanza pubblica.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente all'articolo 22, comma 1, lettera *d)*. Formula un parere di semplice contrarietà sull'articolo 5, comma 1, lettere *v)* e *bb)*; sull'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, limitatamente alle parole da: "definendo" a: "elettronico"; sull'articolo 12, comma 1, lettere *l)* ed *m)*; sull'articolo 14, comma 2, lettere m) ed n), nonché sull'articolo 29.
Sull'articolo 25, comma 4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.". Su tutto il restante articolato, il parere è non ostativo.
In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.6, 1.7, 3.1, 3.14, 4.14, 4.43, 5.79, 5.97 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.45 (testo 2), 12.18 (testo 2), 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.31 (testo 2), 20.0.46 (testo 2), 4.100, 5.200, 12.102 (testo 2), 12.102, 15.100, 15.101 e 22.107.
Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.35, 5.6 (testo 3), 5.16, 5.36, 5.54, 5.59, 5.84, 5.85, 5.86, 5.90, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.16, 15.13, 15.15, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13, 20.0.15 e 20.0.38.
Sull'emendamento 5.50, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del capoverso: "*n-bis)*", con il seguente: "*n-bis)* introdurre misure per la promozione dell'utilizzo energetico di biomasse residuali industriali, di rifiuti e residui per la produzione di biocarburanti avanzati, massimizzandone il potenziale e riconoscendo la possibilità di poter impiegare nel processo produttivo il più ampio numero di materie prime, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità stabiliti dalla direttiva e di utilizzabilità previsti dall'Allegato IX parte A della direttiva (UE) 2018/2001;".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 5.306 e 5.311, il cui esame resta sospeso.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(1686) ***OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione bilancio, già convocata domani, mercoledì 21 ottobre 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1944, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione" e con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dello "Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto" (atto del Governo n. 198).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 339 (pom.) del 21/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020
339ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che nella seduta di ieri è stato accantonato l'esame degli emendamenti 5.306 e 5.311.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente, al riguardo, che si è in attesa della valutazione dei profili finanziari da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto l'ulteriore rinvio dell'esame dei due emendamenti accantonati, richiama l'attenzione sull'articolo 22, comma 1, lettera *d)*, del disegno di legge, su cui la Commissione ha espresso, nella seduta di ieri, un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, segnala l'opportunità di un supplemento di valutazione, alla luce del parere reso su emendamenti di contenuto analogo.

Il RELATORE ravvisa l'esigenza di rendere omogenea la valutazione del testo del disegno di legge con l'avviso di nulla osta dato dalla Commissione sulle proposte 22.105, nelle varie riformulazioni, e 22.106, sostanzialmente corrispondenti al citato comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 22.

Alla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), che chiede chiarimenti sull'*iter* dell'emendamento 20.0.14, dalla cui approvazione presso la Commissione di merito è risultata la disposizione di cui alla suddetta lettera *d)*, risponde il PRESIDENTE fornendo ragguagli.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato, come già in occasioni precedenti, che l'esito dell'esame di un emendamento da parte della Commissione di merito non implica l'esigenza di rivalutare il parere espresso dalla Commissione bilancio, ritiene comunque che, nel caso di specie, le riformulazioni dell'emendamento 22.105 abbiano una portata completamente diversa rispetto alla menzionata lettera *d)*, risultante dall'approvazione della proposta 20.0.14, giacché quest'ultima disposizione non presenta un carattere meramente interpretativo ma, includendo i bicchieri tra i prodotti di plastica monouso a cui si applica la direttiva 2019/904, costituisce una scelta nazionale di cui resta da valutare la coerenza con la normativa europea.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ravvisa una disparità di trattamento tra la valutazione contraria espressa nella seduta di ieri sulla proposta 22.107, volta a eliminare la cosiddetta "*plastic tax* ", e il parere non ostativo reso sugli emendamenti in materia di prodotti di plastica monouso, giudizio di cui ora si prospetta l'estensione anche al testo del disegno di legge.

Il PRESIDENTE osserva, a tale riguardo, che mentre il gettito della cosiddetta "*plastic tax*" è, nel complesso, già scontato nei saldi di finanza pubblica, gli effetti di natura fiscale delle misure concernenti l'ambito applicativo della direttiva richiamata potranno essere stimati solo in occasione della redazione dei decreti delegati.

Il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) reputa necessario che il Governo chiarisca i criteri con cui è stato stimato il gettito della *plastic tax* e in particolare se si sia tenuto conto, a tal fine, del volume dei bicchieri di plastica prodotti e consumati ogni anno.

Il relatore MANCA (*PD*) ricorda che, nel corso dell'esame del provvedimento in titolo, la Commissione bilancio si è attenuta a una linea di flessibilità nella valutazione dei profili finanziari, rimettendo, per le misure più complesse o prive di un evidente carattere oneroso, la quantificazione e la copertura di eventuali effetti finanziari alla fase attuativa.

Con riguardo al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 22, chiede al Governo se, anche in relazione al parere reso su analoghi emendamenti, vi siano elementi sufficienti per superare la valutazione contraria formulata nella seduta di ieri secondo un approccio particolarmente prudenziale.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma che, anche con riguardo alla citata lettera *d)*, eventuali effetti finanziari potranno essere stimati in sede di predisposizione da parte del Governo dei decreti attuativi ad esso delegati dal Parlamento, e quindi concorda con il superamento del parere contrario già espresso.

I senatori BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) e Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) non condividono tale valutazione, che a loro avviso può rappresentare un pericoloso precedente per la tutela delle finanze pubbliche.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) osserva che la questione in esame rappresenta un caso specifico, caratterizzato da particolare complessità, considerato che, in attesa dell'adozione delle disposizioni attuative, le previsioni di gettito della cosiddetta tassa sulla plastica non possono che risultare, allo stato, astratte e aleatorie.

Il PRESIDENTE, a supporto della rivalutazione del parere reso sul testo, richiama quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, nonché il contenuto dell'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in titolo, che espressamente consentono, per le deleghe legislative di particolare complessità, il rinvio della quantificazione degli oneri al momento dell'adozione dei decreti delegati, con il ricorso, ove necessario, alle risorse del Fondo per il

recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma incidentalmente sulle circostanze dell'approvazione, presso la Commissione di merito, dell'emendamento 20.0.1.4, su cui la Commissione bilancio aveva espresso un parere non ostativo, condizionato all'espunzione della lettera *b)*.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) ritiene la questione meritevole di un approfondimento.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo, rilevando peraltro che il parere contrario della Commissione bilancio, com'è noto, non costituisce di regola impedimento all'approvazione di una proposta emendativa.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore MANCA (*PD*), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere espresso nella seduta di ieri, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sull'articolo 22, comma 1, lettera *d)*. Resta sospeso l'esame delle proposte 5.306 e 5.311.".

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1944) ***Deputati Laura BOLDRINI e Romina MURA. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica, depositata nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera e positivamente verificata dal Ragioniere generale dello Stato, assevera che l'attuazione del provvedimento non implica maggiori oneri per il bilancio dello Stato e che non derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione oggetto di ratifica. Aggiunge che, a seguito del parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, reso dalla Commissione bilancio della Camera, è stata introdotta nel disegno di legge in esame una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Alla luce dei suddetti elementi, per quanto di competenza non ha osservazioni da formulare.
Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA si pronuncia in senso conforme.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del relatore è messa ai voti e approvata.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio

2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (101-*bis*)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) riepiloga brevemente i rilievi avanzati nella seduta di ieri sullo schema di decreto in titolo.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è giunta conferma dell'assenza di oneri correlati al provvedimento in esame.

La RELATRICE, preso atto delle rassicurazioni fornite dal Governo, propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto (n. 198)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Esame e rinvio)

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la disposizione prevede, in particolare, che le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dai decreti-legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020 siano soggette a un monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base degli esiti del monitoraggio, si definisce una procedura per la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure, ivi incluse quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge, che consente al Ministro dell'economia e delle finanze di provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle predette misure che, all'esito del monitoraggio, risultino non utilizzate. Nel caso di risorse non utilizzate che risultino trasferite su conti di tesoreria se ne prevede, per l'utilizzo ai fini della compensazione, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.
Osserva poi che il provvedimento riporta i dati di monitoraggio relativi a due misure previste dal decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinate rispettivamente dall'articolo 25 e dall'articolo 176. L'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La

misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato. Il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L'articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto il c.d. *tax credit* vacanze. Si tratta di un credito, relativo al periodo d'imposta 2020 ed utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. Il beneficio è destinato a nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro. L'ammontare massimo del credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è pari a 500 euro per nucleo familiare (300 euro per i nuclei di due persone, 150 euro per i nuclei di una sola persona). Il beneficio è fruibile esclusivamente, nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre per il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione di imposta. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.
Rileva che lo schema in esame, in particolare, evidenzia che la spesa relativa al contributo a fondo perduto, stimata in 6.192 milioni per il 2020, si è rilevata più elevata di quanto preventivato dalla relazione tecnica, mentre la spesa relativa al c.d. *tax credit* vacanze, stimata in 1.677,2 milioni di euro, è risultata inferiore alle previsioni. Pertanto, in attuazione della facoltà riconosciuta dall'articolo 265, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito al monitoraggio e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, dispone l'assegnazione di 500 milioni di euro al finanziamento della misura di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia al contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA. Allo schema di decreto è allegata una relazione che espone nel dettaglio i criteri utilizzati per la stima degli oneri relativi alle due misure, illustrando le cause che hanno determinato lo scostamento rispetto alle previsioni. Dalla relazione allegata e dalle premesse al provvedimento si evince, in particolare, che: per quanto riguarda il contributo per i titolari di partita IVA, a fronte di uno stanziamento pari a 6.192 milioni di euro per il 2020, sono state accertate istanze erogabili per un valore complessivo di 6.568 milioni di euro (con una sottostima dell'8 per cento, pari a circa 380 milioni di euro, conseguente alla sensibile contrazione dell'attività economica e dei fatturati); per quanto riguarda il *tax credit* vacanze, a fronte di uno stanziamento pari a 1677,2 milioni di euro, sono stati generati *bonus* per un valore complessivo di 689,76 milioni di euro (per effetto di una stima iniziale eccessivamente prudenziale). Nella relazione allo schema in esame sono altresì riportate le relazioni tecniche, relative alle due misure, allegate al decreto-legge n. 34 del 2020.
Con riguardo allo schema in titolo, atteso che il *tax credit* vacanze è ad oggi ancora fruibile e lo sarà fino al 31 dicembre 2020, rileva che, pur essendo verosimile ipotizzare che fino alla fine dell'anno il numero di richiedenti si manterrà comunque inferiore rispetto al potenziale numero di beneficiari, occorrerebbe avere conferma del carattere prudenziale della variazione delle risorse in argomento. Rappresenta inoltre che, in ragione della verosimile sovrastima degli oneri recati dalla disposizione di cui al citato articolo 176, l'andamento finanziario del bonus vacanze, per effetto del meccanismo di saldo/acconto, vede per l'anno 2021 già contabilizzata nei saldi finanza pubblica una perdita di gettito pari a 733,8 milioni di euro e un recupero di entrate per l'anno 2022 pari a 314,5 milioni di euro, per effetto della quota del 20 per cento del *bonus* che i soggetti beneficiari, persone fisiche, potranno richiedere sotto forma di detrazione nella dichiarazione dei redditi. Occorre pertanto valutare, in via prudenziale, la revisione delle stime del maggior gettito per l'anno 2022 giacché, se appare verosimile ipotizzare un minor onere per l'anno 2021, connesso con il minor tiraggio della disposizione, potrebbe risultare conseguentemente eccessivo l'importo stimato in termini di maggiori entrate recuperabili per effetto del citato meccanismo di saldo/acconto. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* n. 301 dei Servizi Studi della Camera e del Senato nonché alla nota di documentazione n. 9 del Servizio del bilancio del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1686) *OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»*
(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GALLICCHIO (*M5S*) richiama sinteticamente quanto segnalato nella seduta di ieri sul provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO, nel mettere a disposizione della Commissione una nota istruttoria, rappresenta di non avere osservazioni da formulare, a condizione che all'articolo 1, comma 3 - ove si prevede che nella Giornata nazionale le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia e competenza nonché delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore della libertà, della dignità personale, della presunzione di non colpevolezza e sul giusto processo - la locuzione "promuovono" venga sostituita con le parole "possono promuovere".

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*), alla luce dell'avviso del Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, comma 3, della parola: "promuovono" con le seguenti: "possono promuovere".".

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione, già convocata domani, giovedì 22 ottobre 2020, alle ore 10, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 340 (pom.) del 27/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020
340ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-A) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti precedentemente accantonati, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 5.106 (rinumerato 5.306), in materia di promozione dell'utilizzo di energia rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, e della proposta 5.111 (rinumerata 5.311), laddove prevede la salvaguardia degli investimenti in impianti di generazione elettrica e la promozione di iniziative di riconversione energetica.
Segnala inoltre che gli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102, che contemplano l'introduzione di misure per l'elettrificazione dei consumi e degli acquisti energetici, sui quali nella seduta del 20 ottobre scorso è stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risultano di contenuto analogo alla proposta 12.23, che ha invece ricevuto una valutazione non ostativa, in conformità al parere già espresso alla Commissione di merito: occorre valutare al riguardo l'opportunità di rendere omogenei i pareri.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso non ostativo sugli emendamenti 5.306 e 5.311.
Altresì, a rettifica della precedente valutazione, esprime un avviso non ostativo anche sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, esprime per quanto di competenza, parere non ostativo sulle proposte 5.306 e 5.311.

A rettifica del parere espresso nella seduta del 20 ottobre scorso, formula parere di nulla osta sugli emendamenti 12.102 (testo 2) e 12.102.".

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

(1144, 720 e 959 - A/R) ***Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo già espresso nella seduta del 5 febbraio 2020 alla Commissione di merito, che non ha apportato modifiche.

Con riguardo agli emendamenti, occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.100, che contempla l'espletamento di una nuova consultazione referendaria nei comuni interessati, ulteriore rispetto a quanto previsto dalla legge n. 352 del 1970.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti, fatta eccezione per la proposta 3.100, segnalata dalla relatrice, sulla quale formula un avviso contrario.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, formula parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.100. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

(812-A) ***CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere non ostativo risulta approvata.

(1686) ***OSTELLARI ed altri. - Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»***
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.100, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in conformità al parere sul testo reso nell'ultima seduta, occorre valutare anche per l'emendamento 1.100, alla lettera *b)*, capoverso "comma 3", relativa all'organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole, di sostituire la parola "promuove" con "può promuovere".

Il vice ministro MISIANI concorda con la valutazione della relatrice sull'emendamento 1.100.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, alla lettera *b)*, capoverso "3.", della parola: "promuove", con le seguenti: "può promuovere".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(835-A) ***DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria***
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(1222) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere chiarimenti in ordine agli effetti sulla finanza pubblica delle spese concernenti le pratiche ittiologiche di cui agli articoli 19 e 24, capoverso 2, dello Scambio di note. Infatti, la relazione tecnica a corredo del provvedimento riporta che i progetti relativi alle suddette spese, approvati dalla Commissione italo-svizzera per la pesca, verranno autorizzati dai rispettivi Governi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ma tale limitazione non trova testuale riscontro nello Scambio di note. Occorre valutare, quindi, all'articolo 3 del disegno di legge, recante la clausola di invarianza, l'inserimento dell'espressa esclusione di nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché l'attuazione, da parte delle amministrazioni competenti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il vice ministro MISIANI concorda con la modifica all'articolo 3 proposta dalla relatrice.

La RELATRICE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo dell'articolo 3 con il seguente: "1. Per le attività derivanti dallo Scambio di note di cui all'articolo 1, si provvede con le risorse disponibili previste a legislazione vigente dalla legge 22 novembre 1988, n. 530, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti danno attuazione alla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1958) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013***
, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CALANDRINI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che il disegno di legge recava, nel testo originario, anche la ratifica del protocollo n. 16, che è stata espunta nel corso dell'esame presso la Camera: al riguardo, non appare necessario un aggiornamento della relazione tecnica. Il protocollo oggetto di ratifica apporta modifiche procedimentali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e non prevede a carico degli Stati membri alcun onere finanziario, come asserito anche dalla relazione tecnica. Non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, propone l'espressione del seguente parere sul testo del disegno di legge in esame: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:
in merito all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, n. 7, recante la proroga al 31 dicembre 2020 di una serie di termini in materia di processo civile e penale, si rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che gli adempimenti connessi saranno fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; relativamente all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, n. 8, ove si dispone la proroga al 31 dicembre 2020 dell'utilizzo del contingente di 753 unità dell'operazione "Strade sicure", per un'ulteriore spesa complessiva di 6.197.854 euro per

l'anno 2020, per quanto attiene ai profili di quantificazione, viene fornito il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica e sono indicati i parametri di calcolo utilizzati per la determinazione degli oneri; in merito ai profili di copertura del predetto articolo 1, comma 3, lettera *b)* , n. 8, viene confermata l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali indicate dall'articolo 6, comma 2; con riferimento all'articolo 3, che proroga al 31 ottobre 2020 i termini precedentemente scaduti per l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, viene confermata l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica, oltre al fatto che eventuali risparmi che dovessero venir meno per effetto della proroga non erano stati comunque cifrati nei tendenziali di finanza pubblica; in relazione all'articolo 4, viene ribadita la natura ordinamentale della disposizione e viene confermato che, anche una volta superata la fase pandemica, l'inclusione del SARS-CoV-2 tra gli agenti virali potenzialmente nocivi per l'uomo non avrà riflessi sugli oneri per la prevenzione nei luoghi di lavoro, compresi quelli afferenti a pubbliche amministrazioni, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: con riguardo all'articolo 2, comma 2, sulla continuità del sistema di allerta Covid, nel prendere atto che gli oneri, pari a tre milioni di euro per il 2021, verranno coperti attraverso il reperimento di corrispondenti risorse allocate sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sull'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 135 del 2018, come rideterminata dall'articolo 1, comma 399, della legge di bilancio 2020, si segnala tuttavia che la copertura di un nuovo onere di spesa a carico del bilancio a legislazione vigente non risulta pienamente in linea con i principi della legge di contabilità e che sarebbe stato più opportuno procedere alla formale riduzione dello stanziamento utilizzato a copertura.".
Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme.

Non essendovi dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

Il presidente PESCO (*M5S*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che comportano maggiori oneri le proposte 1.1, 1.0.1 e 1.0.5. Richiede poi la relazione tecnica per gli emendamenti 1.18, 1.20, 1.35 (identico all'1.36), 1.0.3 e 1.0.8. Segnala che occorre poi acquisire conferma che la proposta emendativa 1.31 sull'operatività del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia compatibile con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Riguardo alla proposta 1.0.4 sul pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco, occorre acquisire conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.
Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.7 relativa alla fruizione della detrazione degli interessi passivi sui mutui per la prima casa.
Con riferimento ai subemendamenti all'emendamento 1.0.100 del Governo recante disposizioni in materia di riscossione, richiede la relazione tecnica sulle proposte 1.0.100/1 e 1.0.100/2. Osserva che occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/3 che proroga dal 10 dicembre 2020 al 31 dicembre 2020 il termine per effettuare il versamento della rate per poter accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
Occorre inoltre valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/4 che interviene sugli effetti della procedura del ravvedimento tardivo. Rileva che risulta suscettibile di comportare maggiori oneri il subemendamento 1.0.100/5. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 1.0.100/6. Fa presente poi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/7 interamente sostitutiva del comma 1, lettera b), dell'emendamento 1.0.100. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/8 e 1.0.100/9. Rileva quindi che appaiono suscettibile di determinare maggiori oneri i subemendamenti 1.0.100/10 e 1.0.100/11.
Osserva inoltre che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/12 che, per quanto riguarda i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento in

scadenza nell'anno 2020, sopprime il riferimento alla proroga automatica di due anni disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2015 per i territori interessati da eventi eccezionali. Analogamente, rileva che occorre valutare gli effetti finanziari del subemendamento 1.0.100/13 che modifica i riferimenti al suddetto articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015. Occorre poi valutare la portata finanziaria della proposta 1.0.100/14 che estende le previsioni dell'emendamento 1.0.100 a tutti gli agenti della riscossione a cui la pubblica amministrazione affida la procedura esecutiva di riscossione delle proprie entrate. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.0.100/15, 1.0.100/16, 1.0.100/18, 1.0.100/19, 1.0.100/20, 1.0.100/21 e 1.0.100/22. Segnala che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.0.100/23 sulla rimessione in termini e sulla sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli analoghi subemendamenti 1.0.100/24 e 1.0.100/25 sui versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 2.3 che interviene sulla durata temporale della continuità del sistema di allerta Covid. Per l'emendamento 2.6, che consente agli enti territoriali di avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza al fine di allertare le persone entrate in contatto con soggetti risultati positivi, osserva che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, fa presente che comportano maggiori oneri le proposte 3.3, 3.4, 3.8 (analogo al 3.0.1), 3.0.3, 3.0.4, 3.0.15, 3.0.18 e 3.0.19. Rileva che occorre acquisire la relazione tecnica per le proposte 3.5 (sostanzialmente identica al 3.6 e 3.7), 3.0.2, 3.0.8 (analogo al 3.0.9 e 3.0.10), 3.0.11, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18 (testo 2) e 3.0.21.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, fa presente che occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.1 (già 1.38) e 4.0.1. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 5.0.1 recante norme di semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e per i consumatori. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti ed emendamenti.

Il vice ministro MISIANI fa presente che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti al provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che non è ancora pervenuta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1458) ***ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate***
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI avverte che è ancora in corso l'istruttoria sul disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1461) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(716) ***ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia***
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il rappresentante del GOVERNO avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(992) ***Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno 2019.

Il vice ministro MISIANI avverte che è in corso l'istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1373) ***Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire gli elementi di risposta richiesti dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.

Il vice ministro MISIANI fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1441) ***Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) fa presente la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata.

Il vice ministro MISIANI ricorda che, nella seduta del 20 ottobre, è stata messa a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato che rappresenta al Ministero della salute la necessità di predisporre una relazione tecnica aggiornata volta a superare vari profili di criticità finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1762) ***Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica sul testo, formalmente richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1201) ***Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, sollecita il Governo a fornire gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MISIANI mette a disposizione una nota istruttoria sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rettifica dell'allegato FM 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2020, concernente la ripartizione

della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2018, riferito alla categoria "Fame nel mondo", registrato dalla Corte dei conti con il numero 407 (n. 196)
(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 ottobre.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare alle sedute di domani la votazione del parere sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali per l'anno 2020 in relazione al *bonus* vacanze e al contributo a fondo perduto (n. 198)
(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 265, comma 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) riepiloga le richieste di chiarimento illustrate nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il vice ministro MISIANI, nel fornire, al riguardo, rassicurazioni, esprime un avviso non ostativo sull'atto in esame.

Il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime parere favorevole."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1686
XVIII Legislatura

Istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»
Titolo breve: *Giornata vittime errori giudiziari*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 266 15 ottobre 2020	**Dibattito connesso** Discusso congiuntamente: S.1686, S.1699 *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 ottobre 2020 alle ore 16:00

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 266 del 15/10/2020

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

266a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.
Si dia lettura del processo verbale.
PISANI Giuseppe, *segretario*, *dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 10,30 con la lettura del calendario dei lavori.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 10,35).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

Sulla scomparsa di Jole Santelli

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi)*. Signori senatori, desidero ricordare una grande donna che oggi ci ha prematuramente lasciato: Jole Santelli. Jole Santelli è stata per tutti noi una grande testimonianza di coraggio e di servizio alla comunità. Avvocato, politico di lungo corso, appassionata, competente e visionaria, è stata eletta alla Camera dei deputati per quasi venti anni, portando avanti le idee di un progetto liberale, moderato e cattolico che l'ha sempre contraddistinta.
L'impegno politico e l'amore per la sua terra sono stati i suoi compagni di viaggio, anche

nell'esperienza di prima donna Presidente della Calabria: un'esperienza che ha saputo onorare, continuando a lottare anche durante la malattia per ciò in cui credeva, con quella forza straordinaria, quella determinazione e passione civile che solo le grandi donne sanno esprimere. Penso che dovremmo tutti trarre esempio dal suo coraggio, così come dovremmo impegnarci a far sì che il progetto di rinnovamento che Jole Santelli aveva iniziato per la Calabria possa proseguire.

Desidero esprimere, a nome di tutta l'Assemblea, la più sentita vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità calabrese, che perde una grande guida e un solido punto di riferimento verso quel cammino di crescita che da tempo attende. Invito i colleghi ad osservare un minuto di silenzio. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi)*.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, mi scuso con tutti voi... Perdonatemi, ma con questo intervento il Gruppo Forza Italia del Senato vuole trasferire alla famiglia di Jole tutto il suo affetto, la sua vicinanza e la sua partecipazione, perché Jole è stata, è e sarà sempre parte della vita di tutti noi. *(Applausi)*.

Lei ha già detto, signor Presidente, della sua attività politica. È stata sempre una donna piena di passione... Capita raramente che usi un fazzoletto quando intervengo e spero non capiti più. Lei è stata sempre una donna piena di passione, di entusiasmo, di energia e di determinazione, che ha messo in ogni cosa che ha fatto. Ognuno di noi l'ha conosciuta, non solo in politica, ma anche in un aspetto della sua vita, che non avremmo mai voluto vivere con lei, cioè la sua malattia. È questa la cosa che vorrei ricordare di lei, perché in questo Jole è stata veramente un esempio per tutti noi. Jole, da guerriera vera quale è sempre stata, ha saputo combattere e vincere la malattia, che non le ha impedito di proseguire nella sua carica di entusiasmo e di energia, di inseguire i suoi sogni e di raggiungere i suoi obiettivi.

Anche durante l'ultima campagna elettorale, quando la malattia è stata quasi messa in contrapposizione con lei e con la sua capacità di fare le cose, Jole ci ha insegnato che si può normalizzare, che si può vivere con la malattia, che si può combattere la malattia e si può andare avanti. La malattia ti può rendere più forte: questo è ciò che ha detto ed è quello che vorrei ricordare di lei, perché, insieme alla sua straordinaria capacità di emozionare ed emozionarsi e alla sua capacità nell'amministrazione, che ha dimostrato pur in questi pochi mesi di governo della Calabria, è la cosa che in assoluto ha colpito di più tutti noi. Si può convivere con la malattia: essa non ci impedisce di raggiungere i nostri obiettivi e di perseguire i nostri sogni e si può normalizzare.

Quanto successo oggi, ovviamente, ci ha colto tutti di sorpresa. Lei ha saputo fino all'ultimo essere grande, anche in questo. Nel venire qui, ci siamo confrontati tra di noi e ognuno ha portato il proprio ricordo, come avviene in questi casi. Tutti avremmo voluto dire qualcosa di lei, ma nessuno è in grado di farlo, nemmeno io: probabilmente sto dicendo le cose meno significative, ma sono quelle che ci vengono dal cuore, oltre che dal ricordo che abbiamo di lei, come donna, oltre che come politico, ed è questa la cosa più importante.

La senatrice Fulvia Caligiuri mi diceva una cosa bellissima, con cui vorrei congedarmi da voi, ma non da lei, che rimarrà sempre con noi. *(Applausi)*. Se ora, su Google, si fa una ricerca sulla Calabria, escono brutti indici, come 'ndrangheta, corruzione, usura.

Sarebbe bello - capacità di inseguire dunque i propri sogni nonostante tutto e di identificare e raggiungere gli obiettivi - se, dopo un paio di anni da ora, da quando lei si era insediata in Calabria, facendo una ricerca su Google, su dieci cose brutte ne uscissero almeno quattro belle, perché la Calabria è una terra meravigliosa *(Applausi)*, così come meravigliosa è ogni parte del nostro Paese cui abbiamo l'onore di dedicare la nostra attività.

Grazie Jole, dunque, grazie per quello che hai fatto e per quello che sei stata per tutti noi. Non voglio però coniugare il verbo al passato; Jole sarà sempre con noi, semplicemente nella stanza accanto, come si dice in questi casi, ma sempre con noi. *(Applausi)*.

GARNERO SANTANCHE' *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' *(FdI)*. Signor Presidente, anche noi del Gruppo Fratelli d'Italia vogliamo

esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Jole.
È molto difficile in queste occasioni trovare le parole. Tutti noi questa mattina, io stessa, quando ci siamo svegliati, nel leggere la notizia della morte di Jole non volevamo crederci, perché sembrava impossibile. Io l'avevo seguita durante la campagna elettorale, la vedevo così forte, così coraggiosa e, invece, siamo purtroppo qui a parlare di lei in questo momento così drammatico.
Ci tenevo a dire due parole su Jole, perché ho avuto l'onore di essere la sua "compagna di banco" per un'intera legislatura, quando purtroppo gli era arrivata addosso la malattia. Ma proprio in quell'occasione ho avuto modo di conoscere Jole e la donna che era. Jole era una donna straordinaria, con una dignità e con una riservatezza del dolore che dovrebbe essere veramente un esempio per tutti. Ricordo che, quando venne alla Camera dopo l'intervento, naturalmente in condizioni non certamente ottimali per lei come donna, era vicino a me e mi diceva: «Non ti preoccupare, Daniela, perché vedrai, io sono forte e ce la farò». Non voleva mai parlare della sua malattia, mai e, se tu volevi bene a Jole, non dovevi chiederle come stava, ma dovevi parlare di altro.
Queste sono le donne importanti come esempio, le donne coraggiose, che combattono. Sono assolutamente certa che Jole fosse consapevole che per lei ogni giorno poteva essere l'ultimo, ma lei non ha mai vissuto come fosse l'ultimo dei suoi giorni. Credo che questa sia la testimonianza più importante che Jole lascia a tutti noi: non parlo da un punto di vista politico, perché, quando se ne va una donna, la politica secondo me rimane indietro.
Bisogna ricordarla per quello che è stata, per come è stata coraggiosa, per come è stata determinante, per il suo attaccamento a quella sua terra così difficile, cui lei sognava di poter dare un grande contributo e infatti si arrabbiava veramente come una pantera quando si parlava male della sua Calabria.
Credo che le parole lascino poi il tempo che trovano e forse oggi ognuno di noi, presente in quest'Aula, dovrebbe fare qualcosa per la Calabria in ricordo di Jole Santelli, per portare avanti il suo sogno per la sua terra. *(Applausi)*.
RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIVOLTA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, questa mattina siamo rimasti attoniti, addolorati e commossi alla notizia della scomparsa di Jole Santelli.
È stata una donna forte, che ha avuto una brillantissima carriera sia universitaria, che politica, animata da un senso civico immenso che l'ha accompagnata per tutta la sua vita.
L'ho conosciuta durante la XVI legislatura, quando eravamo entrambe alla Camera dei deputati. Pur non essendo nella stessa Commissione, ricordo bene la stima che nutrivano per lei tutti i colleghi. Era una persona, una collega importante, che ha ricoperto - giustamente e degnamente - ruoli importanti da Sottosegretario.
È stato incredibile pensare come, malata, abbia accettato lo stesso, per la sua terra, di candidarsi e fare una campagna elettorale molto pesante. Tuttavia, quando l'obiettivo (ossia dare un contributo al cambiamento) è importante, gli ostacoli - come anche la malattia - passano in secondo in secondo piano. Lei era così: incredibilmente generosa, convinta e animata da una forza, un sentimento e un desiderio immensi di contribuire al progresso della sua terra e della sua comunità. Ripeto: era una donna incredibilmente generosa.
Penso che momenti come quello attuale servano a tutti noi per riflettere. Presi dalla pugna quotidiana, dalla *vis* polemica e, tante volte, da atteggiamenti molto volgari e violenti nella lotta politica, davanti a momenti di tristezza e nostra caducità dovremmo forse riflettere sui comportamenti che tante volte assumiamo. Ritengo che la maggior parte di noi faccia qui una vita pesante e abbia ritmi molto intensi. Sappiamo bene cosa voglia dire lavorare in Senato e fare il parlamentare sul territorio. Viviamo talmente di corsa che perdiamo di vista le cose importanti, i rapporti personali e il valore che ciascuno di noi deve invece continuare a coltivare e a tenere, ossia essere persone perbene e di valore e rappresentare la propria terra e la propria gente.
Signor Presidente, con questa riflessione mando, a nome del mio Gruppo, un abbraccio al Gruppo Forza Italia, alla famiglia e alla comunità di Jole Santelli. Anche io penso sia giusto che rimanga il

ricordo, molto importante, che ho di Jole alla Camera dei deputati, perché lo merita. È stata una donna di grande valore e sentimento e un parlamentare che deve rimanere un esempio per tutti. *(Applausi)*.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, noi senatori del Gruppo Misto e della componente Liberi e Uguali intendiamo esprimere tutta la nostra vicinanza alla famiglia di Jole Santelli e a tutti i suoi cari. Questa mattina sono rimasta molto colpita, come peraltro tutti, dalla notizia della sua morte che ci ha addolorato. Ho conosciuto Jole Santelli durante la XIV legislatura: lei era alla Camera dei deputati e io al Senato, ma era Sottosegretario per la giustizia. Di lei mi ha sempre colpito la solarità. Era una donna - si è detto - intelligente e coraggiosa, ma anche molto solare e assai disponibile anche nei rapporti con le altre parti politiche.

Questa mattina ho ricevuto molte telefonate, anche dalla Calabria, di persone che non erano della sua parte politica: questo per dire quanto la notizia della sua scomparsa abbia colpito tutti in modo trasversale.

Come è stato detto, è stata una donna che ha avuto molto dalla vita, ma ha anche avuto tanto coraggio; si è impegnata nella militanza ed ha sempre tentato di farsi valere profondamente, combattendo per i diritti anche delle donne soprattutto con la sua personalità. Vorrei anche dire che ha avuto il coraggio fino in fondo di mettersi in gioco candidandosi alla Presidenza della sua Regione, in un momento per lei non semplice e di difficoltà personale, con la passione di voler fare qualcosa di importante per la sua terra, che amava profondamente: era infatti intensamente radicata nella sua Calabria.

Stiamo vivendo un momento difficile e complesso, nel quale si è trovata a fare il Presidente, ma anche in questo caso ha stabilito un *record*: è stata la prima donna Presidente della Regione Calabria, avendo prima raggiunto tanti traguardi, avendo iniziato molto presto ad essere impegnata in politica come parlamentare.

La cosa che ci ha sempre colpito è che abbiamo sempre avuto dei rapporti non solo molto cordiali, ma anche di comunicazione e scambio, perché era una donna coraggiosa e forte, che rispettava gli altri e gli avversari politici, ed era sempre pronta ad ascoltare, così come dovrebbe essere in politica.

La voglio ricordare soprattutto così, come una persona solare, coraggiosa, che affronta - lo dico dopo aver guardato la sua ultima conferenza stampa - anche le situazioni più difficili, come lo sono state quelle degli ultimi mesi, con una grande forza e un bel sorriso.

Addio, Iole. *(Applausi)*.

VONO *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO *(IV-PSI)*. Signor Presidente, oggi è un brutto risveglio per la Calabria e per tutto il Paese perché, quando viene a mancare una donna giovane, coraggiosa e libera, è grave per tutta l'Italia; una donna che si è sempre impegnata a livello nazionale e che adesso stava dando la sua vita - sì, la sua vita - per la Calabria, una Regione difficile, dove fare politica è difficile e dove bisogna essere liberi ed avere un impegno rilevante, costante, quotidiano.

E tu, Iole, hai saputo reggere questo impegno malgrado la malattia che ti affliggeva e che tu avevi il coraggio anche di negare sorridendo. Non hai mai perso il coraggio e la tenacia. Sei stata una donna sempre forte negli anni e in quest'ultimo periodo lo sei stata particolarmente, con la capacità di ignorare le provocazioni e le continue aggressioni sociali, in quest'epoca di piccolezze, bassezze e di invidia sociale.

Donna non conformista, donna libera e combattente: fra qualche giorno avremmo dovuto essere alla Festa del cinema di Roma, dove portavi un grande progetto per la Calabria, il cortometraggio del regista Gabriele Muccino «Calabria, terra mia».

Che questa terra ti sia lieve, Iole. Addio. *(Applausi)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, personalmente ho conosciuto Jole Santelli grazie o, se volete, a causa di questa esperienza politica, pur essendo un cittadino della stessa città in cui lei è stata, anche

da ultimo, amministratrice. Abbiamo sempre avuto posizioni politicamente diversissime e abbiamo avuto anche contrapposizioni feroci.
È stata Vicepresidente della Commissione antimafia e, quindi, ha fatto parte dell'Ufficio di Presidenza, condividendo la responsabilità importantissima di promuovere un'azione di contrasto a dinamiche che sono, evidentemente, non democratiche.
Sono l'unico uomo che oggi interviene. Jole Santelli aveva, anzi, ha - mi piace usare il presente - cinquantuno anni, neanche 52, perché a breve li avrebbe compiuti. Jole Santelli è morta per un tumore femminile, in una Regione che, ancora oggi, non riesce a garantire ai suoi abitanti un livello di assistenza dignitoso, soprattutto per pazienti oncologici. Tra l'altro, io conosco personalmente sia le sue compagne di combattimento, che hanno condiviso con lei la chemioterapia, sia i suoi terapeuti, medici e infermieri che sono stati con lei in giornate che nessuno augura a qualcuno.
In quest'occasione, proprio riprendendo l'auspicio della senatrice Rivolta, tutti quanti possiamo comprendere che il diritto alla salute, soprattutto per donne che decidono di affrontare una sfida politicamente importante, deve essere garantito a tutto tondo. Le condizioni di Jole, per quello che abbiamo saputo tutti noi calabresi, si sono anche aggravate a causa dello *stress* di una vita che, troppe volte, è incentrata sulla mancanza di rispetto, in cui si tende un tranello all'altro come se, in assenza di argomentazioni, debba esso produrre il risultato politico.
Sono convinto che, dalla sua morte, tutti noi possiamo essere chiamati a scegliere, come se posti di fronte a un bivio, e decidere se usare come memento quello che è avvenuto. Tutti quanti siamo chiamati non a neutralizzare tale evento, ma a confrontarci con esso, in quanto indissolubilmente legato all'esistenza. Quindi, tutti quanti noi siamo chiamati, ogni giorno, a dar conto delle nostre scelte, anche per quello che facciamo a tutela dei diritti degli altri.
Vorrei ricordare che la Calabria vive un'emergenza sanitaria che vede una bassissima adesione agli *screening* preventivi. Abbiamo ancora, purtroppo, da realizzare il registro tumori. Abbiamo un'emergenza sanitaria, soprattutto per malattie oncologiche, straordinariamente forte. Abbiamo tanti oncologi che lavorano in ospedali di altre parti d'Italia, ma abbiamo difficoltà a far curare in Calabria i nostri malati.
Credo che Jole sarebbe stata assolutamente d'accordo, almeno su questo, a promuovere uno sforzo comune che porti tutti quanti a comprendere che non si può far finta di nulla se chi ti vive accanto non sta bene. In Calabria c'è un'emergenza strutturale cronica e badate che è un paradosso parlare di emergenza cronica. Noi tutti dovremmo permettere a tante donne, che oggi hanno anche meno di cinquantuno anni, di poter vivere con serenità una fase difficile della vita di ognuno di noi che si chiama malattia oncologica, con la speranza, quantomeno, di essere trattati con rispetto e dignità. *(Applausi)*.
PITTELLA *(PD)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PITTELLA *(PD)*. Signor Presidente, credo che ognuno di noi provi sentimenti di sgomento, tristezza, incredulità. Come è stato appena ricordato, va via ad appena cinquantuno anni una donna con la «D» maiuscola, interprete prima, nella sua esperienza parlamentare, di un pensiero liberale e poi esempio di come una donna possa affrontare la sfida segnando una svolta nella guida di una Regione difficile, con i problemi gravi che ha la Calabria. Lo ha fatto con determinazione, con il sorriso e con coraggio; con quel coraggio civile che a volte manca e con cui lei ha affrontato la sfida sapendo di avere condizioni di salute precarie, ma provando un grande amore per la sua terra. Ha dato un contributo importante nella gestione di una terribile emergenza qual è la pandemia, che si è sommata alle altre terribili emergenze che vive storicamente la Calabria.
La sua esperienza e il suo stile ci consegnano anche un invito ad avere maggiore rispetto tra di noi e maggiore considerazione che questo nostro passaggio, con tutte le sue ansie, è solo un breve passaggio.
Da parte del Gruppo PD, esprimo alla sua famiglia, alla comunità calabrese e meridionale, al suo partito di Forza Italia la nostra vicinanza più profonda. *(Applausi)*.
BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSA *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, una notizia terribile ci ha sferzato questa mattina: la scomparsa prematura di una donna troppo giovane.

Io ho avuto occasione di conoscere e di lavorare assieme a Jole Santelli per molti anni in Commissione alla Camera. Ho conosciuto una donna intelligente, coraggiosa, appassionata, simpatica, ma soprattutto una donna che, anche quando sapeva e voleva essere tagliente e sferzante, con argomenti sempre concludenti, lo faceva con un'estrema e grande serenità.

Con Jole abbiamo avuto dei confronti politicamente molto duri, ma sempre su un piano di reciproco rispetto e di grande stima, anche perché, se si è così, la forza delle tue idee è capace di superare anche le differenze del tuo pensiero rispetto a quello degli altri.

La bella persona di Jole, così attaccata alla sua terra, una donna solare e serena, ci mancherà. Ci mancherai sempre tanto, Jole. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,10)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha apportato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 ottobre.

Nella seduta di oggi, dopo la deliberazione sulla proposta di questione pregiudiziale sul decreto-legge di proroga di misure di contrasto al Covid-19, si concluderà la discussione generale della legge di delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni.

Alle ore 15 si svolgerà il *question time* con la presenza dei Ministri degli affari esteri e per le politiche giovanili e lo sport.

La settimana dal 19 al 23 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Il calendario dei lavori della settimana dal 27 al 29 ottobre prevede, oltre alla conclusione della legge di delegazione europea 2019 e delle connesse relazioni, la discussione dei seguenti disegni di legge: sul distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche; per l'istituzione della «Giornata nazionale in memoria delle vittime di errori giudiziari»; recante disposizioni in materia di lite temeraria; di riforma del reato di diffamazione a mezzo stampa.

Giovedì 29 ottobre alle ore 15 è previsto il *question time*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 14 ottobre 2020, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 29 ottobre:

Giovedì	15	ottobre	h. 9,30	- Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale in ordine al disegno di legge n. 1970 - Decreto-legge n. 125, Proroga misure di contrasto COVID-19 - Seguito della discussione generale del disegno di legge n. 1721 - Legge di delegazione europea 2019 e connessi *Doc*. LXXXVI, n. 3, e *Doc*. LXXXVII, n. 3, recanti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(ore 15)**

La settimana dal 19 al 23 ottobre sarà riservata ai lavori delle Commissioni.

Martedì	27	ottobre	h. 16,30-20	- Seguito della discussione del disegno di legge n. 1721 - Legge di delegazione europea 2019 *(voto finale con la presenza del numero legale)* e connessi *Doc*. LXXXVI, n. 3, e *Doc*. LXXXVII, n. 3, recanti relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - Disegno di legge n. 1144 e connessi - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche *(approvato*
Mercoledì	28	"	h. 9,30-20	
Giovedì	29	"	h. 9,30	

				dalla Camera dei deputati) - Disegno di legge n. 1686 e connesso - Giornata vittime errori giudiziari - Disegno di legge n. 835 - Lite temeraria - Disegno di legge n. 812 - Diffamazione a mezzo stampa - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 29, ore 15)**

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1144 e connessi (Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche), n. 1686 e connesso (Giornata vittime errori giudiziari), n. 835 (Lite temeraria) e n. 812 (Diffamazione a mezzo stampa) dovranno essere presentati entro le ore 16 di venerdì 23 ottobre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1721
(Legge di delegazione europea 2019)
e dei connessi *Doc*. LXXXVI, n. 3, e *Doc*. LXXXVII, n. 3
(Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo		30'
Votazioni		30'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1 h.	3'
L-SP-PSd'Az		48'
FI-BP		44'
PD		35'
Misto		32'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzienti		5'

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo della Lega, proponiamo una modifica rispetto al calendario che è stato stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, ovvero che nella settimana che va dal 26 ottobre in poi venga calendarizzata anche la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Azzolina, così come già richiesto nella precedente riunione.
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a inserire nella settimana dal 27 al 29 ottobre la discussione della mozione di sfiducia al ministro Azzolina, avanzata dal senatore Romeo.
Non è approvata.
ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.
Non è approvata.
Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:
(1970) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*** **(ore 11,14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 1970.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitali per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

VITALI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, dopo la notizia di stamane, l'ultima cosa che avrei voluto fare era quella di illustrare una pregiudiziale di costituzionalità. Mi sento infatti come un tizio che è stato investito da un camion. Abbiamo però anche dei doveri e credo che anche questo significhi rispettare l'esempio e l'insegnamento che ci lascia Jole Santelli.

Il decreto-legge n. 125 del 2020 contiene alcune misure che sono la riedizione di misure adottate già in precedenza: la continuità operativa del sistema di allerta Covid; la proroga dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; l'attuazione della direttiva europea che inserisce la Sars Covid-19 nell'elenco degli agenti biologici che possono infettare l'uomo; l'ultra attività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020.

È saliente però un elemento contenuto nel decreto-legge che riguarda la proroga dello stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021. Tra le novità, è inserito l'obbligo di portare sempre con sé dispositivi di protezione e di usarli quando non è possibile mantenere le distanze di sicurezza. Sul rapporto Stato-Regioni si stabilisce che queste non possono intervenire in maniera meno rigida sulle norme previste dal provvedimento.

La cosa che però ci lascia perplessi è la reiterazione dell'uso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, oltre a non essere sottoposti al vaglio del Parlamento - come abbiamo detto tante volte, specificandolo anche nelle altre pregiudiziali e in tanti dibattiti parlamentari - non hanno neanche il vaglio del Presidente della Repubblica e, quindi, non possono avere una verifica *ex post* da parte della Corte costituzionale.

Non è opportuno, né costituzionalmente legittimo, che alle richieste di proroga dello stato di emergenza, peraltro con modalità inedite rispetto a quelle adottate dagli altri Paesi europei, si autorizzi il Consiglio dei ministri a limitare le libertà dei cittadini con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ci sembra che lo stato di emergenza sia diventato lo scudo per atti forzati, addirittura in contrasto con lo spirito della Costituzione. Un Governo serio e autorevole deve essere in grado di gestire una situazione emergenziale, come quella che stiamo vivendo, con strumenti ordinari, soprattutto quando detta situazione era prevista, prevedibile e conosciuta già da gennaio 2020; nulla di nuovo.

Abbiamo la sensazione che il ricorso smisurato alla decretazione di urgenza, più che essere giustificato dalla necessità di affrontare emergenze contingenti, frutto della emergenza sanitaria che viviamo, sia il risultato di una contorta strategia politica, tendente a marginalizzare le opposizioni e il Parlamento. Alle opposizioni non viene concesso di intervenire, interloquire, modificare e migliorare i provvedimenti e si mortifica il Parlamento, ormai destinato solo a subire le scelte dell'Esecutivo, con lo sfrenato ricorso al voto di fiducia.

Per non parlare - anche questo è un argomento più volte sollevato in Assemblea - del fatto che abbiamo trasformato un bicameralismo perfetto in un monocameralismo forzato e lo abbiamo realizzato - lo avete realizzato - senza neppure cambiare la Costituzione.

Signor Presidente, mi consentirà di fare una chiosa su quello che è successo ieri. Dopo il voto sullo scostamento di bilancio, abbiamo assistito a un tripudio, come se avessimo partecipato a una manifestazione sportiva conclusasi in maniera positiva: c'era chi aveva vinto e chi aveva perso. A me sembra che vi fosse poco da festeggiare, perché la maggioranza ha fatto esattamente il proprio dovere: ha dimostrato di essere maggioranza in questo Parlamento e chi è maggioranza lo deve dimostrare con i numeri, né più, né meno. È un'attività ordinaria. Voglio fare una piccola nota polemica, sempre nel rispetto dei ruoli: credo che ieri la maggioranza, più che aver fatto gli interessi degli italiani, abbia fatto gli interessi della propria parte politica, perché, consapevole di essere minoranza reale nel Paese, ha rinviato *sine die* il confronto con l'elettorato; un confronto che prima o poi ci sarà e verrà.

Non basta un modesto intervento a favore delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco a rendere digeribile questo decreto-legge e compatibile con l'articolo 70 della Costituzione. Noi riteniamo che, invece di continuare con la decretazione di urgenza, il Governo e la maggioranza debbano concentrarsi

sulla necessità di esitare gli oltre 200 decreti attuativi che di fatto immobilizzano e congelano le norme che voi stessi avete realizzato. *(Applausi)*.

Io credo che, piuttosto che procedere con i decreti-legge, questo Governo debba pensare a far ottenere la cassa integrazione a quei 300.000 operai che ancora l'attendono, visto che dai vostri discorsi e dalle vostre enunciazioni emerge il principio che nessuno sarà lasciato indietro. Ma 300.000 operai aspettano ancora la cassa integrazione.

Questo Governo dovrebbe occuparsi di ridurre la pressione fiscale, che non è al 42 per cento, come è stato ritenuto nella discussione di ieri: un'indagine economica ha accertato che oggi in Italia la pressione fiscale è ben del 48 per cento. Io credo che un Governo serio debba soprattutto dare una motivazione adeguata alle giovani generazioni, alle quali, sin da ora, avete regalato soltanto debito pubblico, senza orizzonti, né programmi, né futuro.

Per questo, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame del provvedimento n. 1970. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

GRIMANI *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, per me e per tutti noi è una giornata difficile e, quindi, dibattere sulla questione pregiudiziale appare veramente complicato e addirittura poco rispettoso. Ma è il nostro lavoro e dobbiamo andare avanti, ricordando la determinazione di Jole Santelli.

La questione pregiudiziale, posta ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, appare a nostro avviso pretestuosa e, di fatto, in contrasto con il percorso legislativo compiuto in questi mesi, con tutti i provvedimenti che si sono succeduti per contrastare l'emergenza epidemiologica.

Il decreto-legge n. 125 del 2020, di fatto, introduce una novella giuridica nel decreto-legge n. 19 di questo anno, che è un po' la cornice giuridica in cui si sono inseriti tutti i provvedimenti successivi, a partire dai tanto declamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con il decreto-legge in esame proroga lo stato di emergenza al gennaio 2021 e, conseguentemente, si prorogano tutte le scadenze che sarebbero coincise con la fine del precedente stato di emergenza. Si introduce un elemento che caratterizzerà la fase attuale di contrasto alle emergenze epidemiologiche, che è l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sostanzialmente, questo decreto non introduce elementi giuridici nuovi, ma proroga come principio giuridico gli effetti del decreto-legge n. 19, con l'elemento di novità di cui ho parlato, insieme ad altri contenuti all'interno del decreto stesso, a partire dalla questione che attiene all'App Immuni per quanto riguarda la possibilità che abbia una funzionalità anche oltre frontiera. Secondo me, in ciò si rileva la sostanza del ragionamento che ci porta a respingere e a non condividere la questione pregiudiziale. La cornice giuridica che il decreto-legge n. 19 fornisce, infatti, nell'ordinamento consente anche una copertura giuridica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ricordiamo la fase precedente all'approvazione del decreto-legge n. 19, nella quale anche noi, come Gruppo Italia Viva, manifestammo delle perplessità rispetto all'utilizzo eccessivo di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. In quel momento contestavamo le modalità di gestione dell'emergenza, che era eccessivamente svincolata da un rapporto con il Parlamento. Proprio in virtù di questo, il decreto-legge n. 19 giunto successivamente ha ridefinito il contesto giuridico entro cui collocare tutti gli interventi necessari a gestire l'emergenza epidemiologica, a partire da tutte le possibili azioni che l'articolo 2 di quel decreto mette in relazione, iniziando dalla restrizione delle libertà personali per quanto riguarda la circolazione - ad esempio - che è ciò che più colpisce ed è da tutelare dal punto di vista costituzionale.

Proprio quel decreto determina la cornice giuridica rispetto alla Costituzione e al suo articolo 16, che dice che la restrizione delle libertà personali di circolazione è possibile soltanto in virtù di un intervento avente forza di legge. Quel principio tiene insieme tutti i provvedimenti successivi. Credo, quindi, che la cornice giuridica alla base della gestione dell'emergenza e, in particolar modo, dell'utilizzo dei decreti del Presidente del Consiglio sia pienamente in essere. Il decreto-legge n. 19,

infatti, c'è ed è soltanto prorogato nei suoi effetti.

Altra cosa potrebbe essere il rapporto tra Governo e Parlamento. Credo, comunque, che quello stesso decreto-legge introduceva il dovere del Governo di rapportarsi con il Parlamento. È vero che quel decreto dice che ciò può avvenire anche successivamente all'emanazione del decreto e, comunque, abbiamo avuto prova di una presenza costante del Governo in queste settimane. Dimentico le volte in cui è venuto - sono state molte - il ministro della salute Roberto Speranza a dialogare con il Parlamento relativamente alle iniziative in corso del Governo per fronteggiare l'emergenza, soprattutto contestualmente all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio, come è avvenuto nell'ultima settimana con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre.

Credo che quindi, dal punto di vista dell'ordine legislativo, o meglio del rispetto del dei principi costituzionali, non vi sia nulla da obiettare.

Invece, si potrà aprire un confronto e un dibattito politico-parlamentare - non solo dopo l'approvazione del decreto al nostro esame ma in generale - sul tema della rapidità della discussione di decreti che, di fatto, essendo stati presentati in una condizione di emergenza, necessitano di un'approvazione rapida e spesso, contenendo la cornice nella quale si inserisce il successivo decreto del Presidente del Consiglio, di un'approvazione tal quale, così come varati dal Consiglio dei ministri. Questo è un tema generale, relativo al funzionamento del nostro sistema legislativo, che va affrontato. Lo diciamo ogni volta, ormai è da marzo che solleviamo il problema del monocameralismo di fatto, ma tale tema non è attinente al decreto al nostro esame perché riguarda un problema complessivo relativo al funzionamento del sistema legislativo del nostro Paese. Una considerazione di questa natura è necessaria ma non è pertinente alla possibilità di chiedere un rinvio della trattazione del provvedimento in discussione.

Sulla base di queste considerazioni, chiediamo di respingere la questione pregiudiziale e di procedere all'esame del provvedimento.

VALENTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Vitali, dopo avere letto con cura la pregiudiziale e mi sento di esprimere una particolare amarezza perché la discussione di oggi non può non essere completamente scevra da ciò che accade in queste ore, dai dati di ieri e dall'evoluzione dell'epidemia in corso che inchioda tutti noi ad un grandissimo senso di responsabilità. Quindi sarebbe difficile non valutare una pregiudiziale di questo tipo anche dentro questo contesto. Al netto di tale amarezza, però, che esprimo sinceramente per l'ennesima occasione mancata di collaborazione e per la mancata possibilità di intravedere un percorso che porti le opposizioni a dare un contributo di merito, non comprendo la coerenza della presentazione di una pregiudiziale per ragioni che sostanzialmente negherebbero l'esigenza stessa di presentarla.

Provo a spiegarmi meglio: da mesi e settimane sentiamo dire che rischiamo di mortificare il ruolo del Parlamento nella gestione di questa epidemia, il ruolo delle istituzioni e quindi l'*iter* legislativo che accompagna la gestione dell'epidemia stessa, perché troppo spesso il Parlamento è *a latere* delle decisioni e per l'uso abnorme dei decreti del Presidente del Consiglio e della possibilità di dichiarare lo Stato di emergenza. Intanto con il provvedimento al nostro esame - lo dico al senatore Vitali che è troppo attento - noi non dichiariamo lo stato d'emergenza. Lo stato d'emergenza lo dichiara il Presidente del Consiglio dei ministri, peraltro dopo essere stato qui, dopo avere ascoltato il Parlamento e dopo quest'ultimo, attraverso il voto di alcune risoluzioni, abbia dato degli indirizzi. Solo successivamente, così come è avvenuto in questi mesi, il Presidente del Consiglio ha dichiarato lo stato di emergenza anche in relazione, ovviamente, ai provvedimenti adottati dalla Protezione civile. Quindi la dichiarazione dello stato di emergenza non è oggetto del provvedimento al nostro esame.

Come ha detto il senatore Grimani, con questo provvedimento proroghiamo provvedimenti già adottati con decreto-legge, che sono fonte di rango primario e che prevedono il ruolo del Parlamento. Proroghiamo misure che sono già state adottate nei decreti precedenti, in modo particolare nei decreti nn. 19, 33 e 83 del 2020 che ormai conosciamo siano ma che si riferiscono a provvedimenti che contengono sostanzialmente misure che consentono al Paese di affrontare il periodo attuale e anche di

modificare le norme stesse. Infatti i provvedimenti sono sempre temporanei, ferma restando l'esigenza di valutare, di volta in volta, l'evoluzione dell'epidemia. Per questa ragione dicevo che anche la discussione di oggi non può prescindere dai dati registrati ieri.

Torno al punto che mi sembra essere davvero più di merito rispetto alla questione pregiudiziale, anche perché, ascoltando quello illustrativo della stessa pregiudiziale ho fatto un po' fatica perché mi sembrava oggettivamente più un intervento in discussione generale che nel merito del provvedimento. Infatti fate fatica anche voi a motivare una questione pregiudiziale che, se paradossalmente fosse accolta, pregiudicherebbe la discussione del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge, con la conseguenza che azzittiremmo il Parlamento. Il decreto-legge, infatti, in questa circostanza resta l'unico strumento a disposizione, a meno che non pensiamo di affrontare questa fase con leggi ordinarie, con i tempi che prevede il Parlamento e il bicameralismo a cui lei faceva giustamente riferimento. L'unico strumento che riusciamo ad utilizzare per tentare di stare al passo con i tempi e l'emergenza che ci impone questa epidemia oggettivamente è il decreto-legge.

Quindi, mi sarei aspettata esattamente il contrario, ovvero che le forze di opposizione chiedessero che ci fossero più cose dentro il decreto-legge e non che addirittura il Parlamento non lo discutesse. Una questione pregiudiziale davvero non si giustifica; è esattamente il contrario di quello che voi stessi chiedete, perché nel momento in cui chiedete un protagonismo maggiore del Parlamento, è esattamente quello che saremo chiamati a fare nelle prossime ore, analizzando il contenuto corposo del provvedimento, che - com'è stato detto - proroga alcune misure, ne modifica altre adottate in precedenza e ne adotta di nuove. Faccio l'esempio delle Regioni: avevamo prima previsto una stretta rispetto alle Regioni; poi ci siamo sentiti, in una fase in cui la curva scendeva, di allargare le maglie delle Regioni e anche di adottare provvedimenti meno restrittivi; oggi, di fronte a una drammatica espansione dell'epidemia, diciamo nuovamente alle Regioni che non possono approvare misure che amplino quanto abbiamo previsto, ma soltanto più restrittive. *Idem* per l'utilizzo delle mascherine e le misure di protezione delle vie respiratorie: sostanzialmente dentro il provvedimento aggiungiamo altri dispositivi volti a contrastare questa emergenza e chiediamo di renderli obbligatori. Ancora una volta, arricchiamo il ruolo del Parlamento: il Parlamento si pronuncia su provvedimenti che, dopo aver dichiarato lo stato d'emergenza, paradossalmente il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe potuto adottare con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Quindi, veramente non capisco la *ratio* di una pregiudiziale di questo tipo, perché lei giustamente ha detto, alla fine del suo intervento, che si augura che questo provvedimento non sia approvato. Mi viene a questo punto da chiedere a lei e a chi presentato la questione pregiudiziale: se approvassimo la pregiudiziale, che cosa sarebbe del nostro dibattito parlamentare? Come il Parlamento potrebbe essere protagonista dentro questa fase? Come potrebbe intervenire in queste norme? Con quale altro strumento?

Per queste ragioni credo che la questione pregiudiziale, nel merito ma anche nella *ratio* che l'ha ispirata, vada assolutamente respinta, ragion per cui preannuncio il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico. *(Applausi)*.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, abbiamo presentato la questione pregiudiziale al nostro esame, perché è probabilmente l'unico voto che ci sarà possibile esprimere sul provvedimento, perché, a meno che in questo caso non ci sia un'eccezione a quella che è diventata la regola, il disegno di legge di conversione del decreto-legge sarà votato con un voto di fiducia, per cui non si potrà in Aula votare alcun emendamento e neppure gli ordini del giorno. Di conseguenza, questa è l'unica occasione in cui ci si può esprimere sul decreto-legge. Ecco perché abbiamo presentato la questione pregiudiziale.

C'è un punto fondamentale - l'ha detto molto bene nell'illustrare la questione pregiudiziale il senatore Vitali - contenuto nell'articolo 5 del decreto-legge: si continua a sostituire la Costituzione, in particolare l'articolo in cui si dice che in casi straordinari di necessità e urgenza il Governo (ed è l'unico caso, lo dice chiaramente quell'articolo) può adottare provvedimenti aventi valore di legge con le modalità che sono illustrate, cioè con il decreto-legge.

Non si trova, nella Costituzione, un articolo che prevede casi talmente straordinari e urgenti, che bisogna ignorare anche l'articolo 77 e dunque usare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero uno strumento che in passato è stato sempre utilizzato per questioni di dettaglio o amministrative, non certo per provvedimenti che limitano le libertà dei cittadini (sia pure giustificatamente alla luce della Costituzione, qualora fossero adottati secondo le modalità previste dalla Costituzione stessa). In altre parole, i padri costituenti, che venivano da una guerra di cinque anni, con una guerra civile e con le distruzioni susseguenti alla guerra, che sapevano cos'era un caso di straordinaria necessità ed urgenza, hanno detto che il massimo che si può fare è usare il decreto-legge.
Peraltro il decreto-legge è velocissimo, è altrettanto veloce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, perché entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Allora non si capisce: o vi inventate un modo per cui basta che il Presidente del Consiglio pensi qualcosa, come ai tempi delle monarchie assolute, e questo è legge, oppure non c'è nulla di più veloce del decreto-legge e, peraltro, nulla di più rispettoso della Costituzione. Invece, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emanato i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per cui, come ha detto il senatore Vitali, non ci sono il visto e l'autorizzazione del Presidente della Repubblica e non c'è il passaggio in Parlamento, con le garanzie previste. Il Parlamento, infatti, entro cinque giorni può far decadere immediatamente il decreto-legge. In questo caso, invece, non c'è alcuna di queste garanzie.
Oggi questo strumento viene usato per il Covid-19, ma un domani potrà essere usato per un'altra cosa, ad esempio per l'emergenza economica, causata dai danni del Covid. Se ci saranno molte persone senza lavoro e se ci saranno molti disperati in giro, si potranno dunque limitare ulteriormente le libertà personali, usando di nuovo un decreto, che è incostituzionale per come è scritto e per la sua natura. Colleghi, quello che state facendo è pericolosissimo. Se pensate che il vostro Governo non farebbe mai una cosa del genere - evidentemente ve ne fidate, altrimenti non dovreste votare la fiducia - ricordate però che i Governi cambiano, ma le procedure, una volta che sono state usate, è molto facile che rimangano. Cosa direte ad un futuro Governo, che usasse il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, indebitamente, per un'emergenza che decide lui solo? Direste che quel Governo non può usare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri? *(Applausi)*. Sarete voi la causa di quell'eventuale e futuro abuso.
Qui c'è sempre di più la tendenza, infatti, a spostare altrove le decisioni: non si decide più in Parlamento, ma si decide in Consiglio dei ministri, anzi decide da solo il Presidente del Consiglio dei ministri. Non si decide qui, ma decide la Corte costituzionale. Non si decide qui, ma decide l'Agenzia del farmaco. Non è che siamo affezionati al nostro ruolo e ci sentiamo eventualmente defraudati, se le decisioni vengono prese da un'altra parte, ma c'è un "piccolo" problema: il Senato e la Camera dei deputati sono gli unici organi nazionali eletti dai cittadini. *(Applausi)*. Non sono eletti dai cittadini né l'Agenzia del farmaco, né la Corte costituzionale e neppure il Presidente del Consiglio dei ministri, pur avendo la fiducia delle Camere, ai sensi della Costituzione. La Costituzione, però, invece di farne spezzatino, come state cercando di fare, va rispettata nel suo insieme. Dunque, un Governo, pur presieduto da una persona che neppure si è presentata alle elezioni, è legittimo costituzionalmente, se l'intera Costituzione viene rispettata e se le leggi vengono fatte o in Parlamento o per decreto-legge e non con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e se il Governo, in un'epoca in cui dice che c'è un'emergenza, non la usa per inserire nei provvedimenti della cosiddetta emergenza ogni sorta di misura, che nulla ha a che fare con tale emergenza.
Ed è legittimo, se si rispetta il Regolamento della Camera e il Regolamento del Senato, che agli articoli 148 e 153 prevede che alle interrogazioni si risponde entro quindici giorni, per quelle a risposta orale, ed entro venti giorni, per quelle a risposta scritta.
Da settimane sono senza risposta, oltre a quelle ordinarie, interrogazioni su misure prese alla luce dell'emergenza. Potrei fare decine di esempi, ma mi limiterò a due.
C'è innanzitutto l'interrogazione sul famoso acquisto di 2.400.000 banchi di scuola: a più di due mesi da quando i contratti sono stati perfezionati - ne siamo a conoscenza da comunicati - non sappiamo da chi siano stati comprati e a quale prezzo. Nell'unico contratto del quale abbiamo avuto contezza, che poi è stato dichiarato annullato due giorni dopo che è venuta fuori la notizia, c'erano prezzi da tre a

sette volte superiori a quelli di mercato, con acquisto da una società che non aveva alcuna esperienza nel settore, né aveva in passato un fatturato minimamente paragonabile all'acquisto che veniva fatto. Ancora non sappiamo nulla al riguardo: è un'indecenza. Dovrebbe essere il Governo a chiedere di venire a rispondere *(Applausi)*, invece, dopo due mesi, ancora non sappiamo niente.

Non c'è risposta neppure all'interrogazione riguardante una delle tantissime disposizioni inserite per ragioni di straordinaria necessità e urgenza che guarda caso, nel modificare la disciplina della tassa di soggiorno, sgrava il procedimento a carico di una persona legata per via familiare o di convivenza al Presidente del Consiglio: parliamo del padre di colei che è notoriamente la compagna del Presidente del Consiglio, che è stato sgravato da un'accusa da poco che gli poteva costare fino a dieci anni e sei mesi di reclusione. L'interrogazione chiede di sapere se il Presidente del Consiglio ne era a conoscenza e se aveva contezza della situazione di questa persona a lui in qualche modo legata. Non c'è stata risposta. *(Applausi)*.

Notate bene che il Regolamento del Senato prevede anche la facoltà per il Governo di dichiarare di non poter rispondere, indicandone i motivi e giustificando: non è avvenuto neppure questo.

Allora, se non si rispetta il Regolamento del Senato, se non si rispetta l'articolo 77 della Costituzione, è l'insieme che non funziona.

Gentile collega Valente, lei ha usato un'argomentazione logica chiedendo perché, se vogliamo il ruolo del Parlamento, chiediamo che non si discuta questo decreto-legge. Lo chiediamo perché questo decreto-legge è nella logica di spostare altrove le decisioni, alla faccia dell'articolo 70 della Costituzione, secondo il quale le leggi si fanno qui in Parlamento e dell'articolo 77, secondo il quale, se c'è straordinaria necessità ed urgenza, il Governo adotta un decreto-legge che passa dal Presidente della Repubblica immediatamente al Parlamento e non da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su cui noi non possiamo intervenire. *(Applausi)*.

MAUTONE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il prolungamento dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 fino al 31 gennaio 2021, con l'adozione di tutte le possibili misure conseguenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia, nasce, secondo me, da una necessità oggettiva: il progressivo realizzarsi di condizioni effettivamente in rapida progressione negativa, con aumento ad un ritmo accelerato di sempre nuovi focolai, oramai diffusi in tutto il Paese.

Con l'apertura di tutte le attività dopo il *lockdown* ciò era quasi prevedibile. Purtroppo, in diverse situazioni, il poco senso civico di alcuni e la scarsa responsabilità nei confronti della collettività hanno creato le condizioni facilitanti, se non determinanti, della ripresa della diffusione del virus.

Come è scientificamente dimostrato, non esistono altri modi per fermare la contagiosità e lo sviluppo di nuovi focolai, se non i mezzi di protezione individuali e collettivi e il distanziamento sociale.

Non abbiamo un'immunità innata al coronavirus; la dovremo acquisire naturalmente, con il contatto con il virus selvaggio (spesso e per fortuna, senza o con poche manifestazioni cliniche), oppure artificialmente, attraverso ceppi virali attenuati o frazioni di essi, cioè mediante la somministrazione del vaccino capace di farci immunizzare e produrre anticorpi protettivi a un titolo tale da bloccare lo sviluppo del virus e i suoi deleteri effetti patogeni.

Il SARS-Cov-2 viene inserito nell'elenco degli agenti biologici capaci di causare malattie infettive nell'uomo, con tutte le conseguenze epidemiologiche che ciò comporta. La situazione è difficile e complessa nelle sue multiformi sfaccettature. Anche la nostra organizzazione sanitaria, con il ruolo non secondario svolto dalle Regioni in tema di sanità, con una loro larga autonomia decisionale e specifiche competenze, ha spesso ostacolato e comportato discrepanze rispetto ai provvedimenti adottati a livello centrale e ritardato la loro attuazione.

Con il provvedimento in esame si ribadisce il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale, prevedendo...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Mautone.

Colleghi, ricordo che gli assembramenti sono vietati, soprattutto all'ingresso dell'Aula.

Dopo i numeri che abbiamo sentito oggi, anche in Aula, credo che il primo esempio debba venire dalle Assemblee parlamentari.

Prego, senatore Mautone.

MAUTONE *(M5S)*. Grazie, signor Presidente.

Con il provvedimento in esame si ribadisce il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale, prevedendo la sola possibilità di norme ampliative e ancora più restrittive, in rapporto a particolari situazioni critiche locali potenzialmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

Pur tra le mille difficoltà e problematiche che la pandemia ha improvvisamente catapultato sul mondo, non si può non riconoscere, oggettivamente, il decisionismo e l'equilibrio delle scelte adottate per contrastare il Covid-19. Anche se ad alcuni possono sembrare particolarmente rigide e limitanti alcune libertà individuali, tali scelte, insieme al senso di responsabilità della stragrande maggioranza degli italiani che hanno aderito con fiducia alle misure di prevenzione adottate fino a oggi (le eccezioni sono sotto gli occhi di tutti), hanno permesso di reggere l'urto violento della pandemia meglio di altri Paesi europei come Francia, Spagna e Gran Bretagna, e mondiali come gli Stati Uniti, da sempre visti e considerati modelli sanitari virtuosi da imitare e osannare. Tutto ciò, pur negli errori correggibili e nelle carenze evitabili che comunque si sono verificati. D'altronde, una verità è certa: chi non opera o non decide non può incorrere in errori.

Se nella triste classifica del numero dei contagi l'Italia si colloca al di sotto della media degli altri Paesi, un motivo alla base ci deve pur essere. Sicuramente i provvedimenti adottati e la loro effettiva applicazione hanno giocato un ruolo positivo e determinante, come è stato giustamente riconosciuto dall'Organizzazione mondiale della sanità al nostro Paese. Tutto ciò non poteva però realizzarsi senza lo spirito di sacrificio, la professionalità, le competenze, la dedizione e la disponibilità di tutti gli operatori sanitari che, con abnegazione, coraggio e a volte anche il sacrificio della propria vita, hanno reso possibile un vero miracolo umano.

Sulla tematica della virulenza e diffusione dei contagi non si può essere rassicurati o rasserenati dal fatto che gli altri stanno peggio di noi. Occorre essere orgogliosamente italiani, non abbassare la guardia e avere fiducia nell'operato di chi finora tale fiducia se l'è meritata e guadagnata sul campo.

L'adesione di tutti noi ai programmi e alle misure di prevenzione, lasciando da parte il disfattismo fine a se stesso o l'ostracismo corporativistico di alcuni, permetterà di guardare al futuro, tutti insieme, con fiducia realistica e non utopistica. La strada è ancora lunga, irta di difficoltà e purtroppo vedrà ancora altre vittime innocenti, ma è quella giusta, pur costellata di provvedimenti che qualcuno può giudicare esagerati (ma in realtà commisurati alla gravità del momento). In situazioni eccezionali, anche le risposte devono essere pronte, chiare, improntate a fermezza e a decisione. Riprendiamoci il nostro futuro, il destino nelle nostre mani.

In virtù di tutte le considerazioni fatte, il MoVimento 5 Stelle voterà contro la pregiudiziale presentata. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 1970.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(1721) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019*** *(Relazione orale)*

e dei documenti:

(*Doc*. LXXXVI, n. 3) ***Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2020)***

(*Doc*. LXXXVII, n. 3) ***Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2019)***

(ore 11,56)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 1721 e dei documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3.

Ricordo che nella seduta del 7 ottobre il relatore sul disegno di legge n. 1721 ha svolto la relazione orale, la relatrice sui documenti LXXXVI, n. 3, e LXXXVII, n. 3, ha integrato la relazione scritta e ha avuto inizio la discussione generale congiunta.

Ricordo altresì che le proposte di risoluzione alla relazione programmatica e consuntiva possono essere presentate prima della conclusione della discussione generale. *(Brusio)*.

Colleghi, consentite l'uscita dall'Aula. Se i colleghi ce lo consentono, vorremmo iniziare con la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bossi Simone. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, dopo mesi di lavoro e un serio confronto politico, ci troviamo in Aula a parlare della legge di delegazione europea. Essendo stato l'anno scorso il relatore della legge di delegazione europea, voglio rinnovare al Sottosegretario - che poi se ne farà portavoce con il Ministro - una raccomandazione che avevo fatto anche allora al suo predecessore. Credo infatti che sia opportuno, vista l'importanza del provvedimento in discussione, che la legge di delegazione europea venga sdoppiata, affrontando una parte ogni sei mesi. Vi sono infatti tanti articoli da trattare, peraltro di tale importanza da agire sulla quotidianità di tutti i giorni per cui credo che sia un suggerimento che si possa attuare, proprio perché vogliamo lavorare bene.

Non che in questo disegno di legge non abbiamo lavorato bene; anzi, abbiamo lavorato molto bene, ma potremmo mettere in calendario e possiamo iniziare a parlarne di questo lavoro. Dicevo che si fa fatica ad analizzare 20 articoli in fretta e furia. Serve tempo.

Qui c'erano 20 articoli, che spaziavano dalle comunicazioni, al *copyright*, all'ambiente, all'agricoltura, al benessere animale, all'economia e alle banche. Proprio nella fase emendativa, noi abbiamo avuto delle divergenze con la maggioranza. È normale, proprio perché ognuno ha le proprie idee e porta avanti i suoi temi. Una divergenza su tutte: non ci siamo trovati d'accordo sul divieto dell'utilizzo e sulla dismissione di determinate plastiche (i famosi bicchierini).

Non vorrei annoiare quest'Aula ricordando che proprio quest'ultime ci hanno salvato nei momenti tristi di *lockdown*, ma penso che dobbiamo insegnare alla gente l'utilizzo delle plastiche in modo corretto e non obbligarli alla dismissione immediata delle stesse. Se mi è permesso, invece, faccio una critica costruttiva, che già avevo fatto in Commissione, al relatore e che quest'ultimo aveva anche accolto. Io colgo l'occasione per ringraziare il relatore Pittella per la sua disponibilità, perché è stato veramente molto bravo in questi passaggi. In questa legge di delegazione europea manca tutta una parte relativa al *post* Covid-19 e al *lockdown*, alle ricadute sul tessuto economico, produttivo, sanitario e sociale. *(Applausi)*.

Spero che nella seconda lettura alla Camera ci sia la volontà di aggiungere tutta una serie di articoli che vanno in questa direzione, perché non si può far finta di niente e la classe politica del nostro Paese non deve girarsi dall'altra parte, bensì farsi carico dei risvolti drammatici che la pandemia ha lasciato e che sono sotto gli occhi di tutti.

Chiedo, quindi, cortesemente, di uniformare quelle linee programmatiche che andremo ad approvare e di uniformare la legge di delegazione europea, anche sulle basi del dramma che abbiamo vissuto.

Volevo rivolgermi al Ministro, ma mi rivolgo al Sottosegretario, che è sempre stato presente in questa fase di lavoro. Lei sa benissimo che, quando devo discutere, non ho mai avuto problemi e, anzi, sono sempre stato molto diretto. Personalmente, posso dirvi che stavolta mi avete stupito, perché avete fatto le cose come dovevano essere fatte. C'è stata una lunga parte di audizioni, c'è stata una lunga parte emendativa, dove si è avuto, finalmente, un grande confronto e un dibattito sulle tematiche. Ci sono state votazioni e la possibilità, finalmente, di discutere i temi che sono stati messi sul tavolo.

Devo riconoscere che la maggioranza ha accolto anche tanti dei nostri emendamenti e per questo vi ringrazio, proprio perché c'è stato un grande lavoro di condivisione. Mi permetto una raccomandazione: usate questo metodo di lavoro tutto quello che arriva nelle Aule del Parlamento, perché forse è il metodo di lavoro giusto. *(Applausi)*.

Già il fatto che non si chieda la fiducia su questo provvedimento e che, finalmente, vi sarà una sana

votazione, mi sembra di buon auspicio per andare in questa direzione. Questo, tra l'altro, è il primo provvedimento di una certa importanza, dalla nascita del Governo Conte *bis*, che finalmente si vota in Aula.

Concludo ringraziando, a nome mio e di tutto il settore della pesca sportiva e ricreativa, il sottosegretario Agea per il lavoro che ha fatto in Commissione, dandomi la possibilità, ovviamente insieme al relatore, di discutere gli emendamenti che ho messo sul tavolo. Io la ringrazio perché questo settore non è mai considerato da nessuno, viene sempre messo in un angolo, perché, purtroppo, come ho detto più volte, i pesci non parlano e non danno alcun segnale.

La ringrazio a nome di tutto il settore. La pratica del *catch and release*, del pescaturismo, e una seria rivoluzione del mondo della pesca sportiva e della lotta al bracconaggio, di cui mi sono fatto più volte carico, sono sempre dei capisaldi nella mia agenda e spero che lo diventino anche nell'agenda di chi ci sta governando.

Ritengo pertanto che tutto ciò che va a migliorare anche solo una minima parte di questo percorso che abbiamo in mente e che vogliamo portare avanti rappresenti un grande obiettivo da offrire a tutta la comunità e alla gente che lavora quotidianamente, e per questo vi ringrazio. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, il disegno di legge di delegazione europea 2019 che andremo ad approvare consta di 20 articoli che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento nella normativa nazionale di 33 direttive europee, inserite nell'allegato A, oltre all'adeguamento a 12 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa alle 11 direttive.

Gli articoli della legge in questione riguardano materie fondamentali per il funzionamento dell'amministrazione dello Stato in relazione alle leggi europee. Si normano argomenti importantissimi quali la fornitura dei servizi di *media* audiovisivi, il diritto d'autore, i servizi digitali, le modifiche al sistema di imposizione dell'IVA e gli scambi tra gli Stati membri, il codice delle comunicazioni elettroniche (argomento fondamentale), il mercato dell'energia, i contratti, gli enti creditizi e tanti altri argomenti ancora.

Con riferimento però ai temi di stretto interesse della 9a Commissione a cui appartengo, vorrei innanzitutto segnalare gli obiettivi individuati dal Governo nell'ambito del negoziato per la definizione del quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea 2021-2027. Gli sforzi sono tesi in particolar modo ad impedire ulteriori tagli alla politica agricola comune (PAC), perché sono previsti dei tagli in tal senso. È quindi intenzione del Governo difendere i fondi destinati al settore agricolo nazionale ed evitare che si possa perpetrare un taglio in un settore così importante e strategico per la nostra economia nazionale, opponendosi anche alla prosecuzione del meccanismo della cosiddetta convergenza esterna dei pagamenti diretti agli agricoltori, che premia solo l'estensione dell'azienda agricola, senza tener conto di aspetti rilevanti come la qualità delle colture, l'intensità degli investimenti effettuati, l'occupazione generata dal settore agricolo e i costi del terreno e dei fattori produttivi.

Si prevede poi che nel corso del 2020 i regolamenti possono essere definiti ed approvati; pertanto il Governo in tale fase porrà la massima attenzione per tutelare le peculiarità nazionali in temi chiave quali la salvaguardia del reddito degli agricoltori, il ricambio generazionale nel settore agricolo, il sostegno ai settori agricoli in difficoltà (che in questo momento sono vari), però in un contesto di attenzione alla sostenibilità ambientale dell'attività agricola, alla semplificazione normativa, alla riduzione dei costi amministrativi per gli agricoltori e le amministrazioni pubbliche.

Il Governo è altresì impegnato a gestire il contenzioso con la Commissione europea relativo ai prelievi sulle quote latte in Italia e contribuirà ai lavori di completamento del quadro normativo europeo in materia di agricoltura biologica (altro argomento fondamentale), che entrerà in vigore il primo gennaio 2021, con l'obiettivo di garantire controlli efficaci e armonizzati in ambito europeo, anche con riferimento alle importazioni da Paesi terzi, argomento cui noi siamo particolarmente sensibili. Continuerà ad essere prioritaria la tutela delle indicazioni geografiche italiane (anche questo è un argomento importantissimo) nel contesto europeo e internazionale, per fare in modo che le nostre

eccellenze vengano sempre più posizionate sul mercato, ma soprattutto tutelate dalle frodi, mentre sul fronte delle norme in materia di pratiche sleali lungo la filiera agroalimentare si procederà al rapido recepimento della direttiva - importantissima per il settore dell'agricoltura - n. 633 del 2019 per regolamentare i rapporti tra le imprese nella filiera agricola e alimentare.

Le pratiche commerciali sleali sono quelle che si discostano ampiamente dalla buona condotta sono in contrasto con la buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un *partner* - generalmente il più forte - alla controparte, quasi sempre la più debole (mi viene subito da pensare al piccolo produttore o al produttore in genere). Il Governo si impegnerà inoltre a definire il concetto di frode alimentare, a procedere a prevedere categorie e a codificarle a livello di Unione europea e inoltre continuerà il proprio impegno a tutela del *made in Italy* e dei prodotti di qualità, anche mediante la piena applicazione e valorizzazione degli accordi internazionali, perché è chiaro che è in quella sede che bisogna difendere i nostri prodotti.

Per quanto concerne invece il settore della pesca, proseguirà anche l'impegno nella concreta attuazione del programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca e nelle attività di coordinamento con gli organismi intermedi e le Regioni, appunto. Tra le linee programmatiche che caratterizzeranno i prossimi anni, si sottolinea inoltre l'impegno del Governo per la maggiore valorizzazione dell'acquacoltura, per apportare modifiche alle condizioni per l'accesso alla prima acquisizione di un peschereccio (aspetto importante per stimolare il ricambio generazionale) e per introdurre misure di modernizzazione volte a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro e l'efficienza energetica delle imbarcazioni. C'è quindi anche un'attenzione verso il settore della pesca e per la valorizzazione e la tutela dei lavoratori ivi impiegati.

L'agricoltura, quindi, trascurata per anni, in questo momento storico viene considerata sempre più un settore strategico. La direttiva (UE) 2019/633, che recepiremo, è rivoluzionaria e cambierà l'assetto della filiera, la cambiale che in questo momento paga sempre il soggetto più debole della filiera stessa. La strategicità dell'agricoltura è stata confermata proprio in questo periodo di pandemia da Covid, dato che tutti gli operatori del settore sono riusciti a garantire l'approvvigionamento alimentare in un momento così difficile, ma anch'essa ha vissuto e sta risentendo di una forte crisi, perché non è vero che non ha avuto contraccolpi. È per questo che, ancora una volta, da questa sede chiedo al mio Governo la massima attenzione e considerazione anche della destinazione dei fondi del *recovery fund*.

Voglio segnalare anche l'articolo 5, che delega il Governo a individuare la superficie delle aree idonee e non all'installazione degli impianti a fonte rinnovabile (quindi c'è grande sensibilità a dismettere lo sfruttamento di fonti fossili, per orientarsi sempre più verso un'energia pulita).

Voglio però segnalare brevemente una criticità, che consiste nell'aver individuato in questa legge di delegazione, con relativa modifica della legge del 2012, l'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità di contrasto deputata all'attività di vigilanza sulla direttiva (UE) 2019/633. Questo potrebbe creare zone d'ombra, dal momento che già esiste un istituto deputato al contrasto delle frodi: l'Autorità *antitrust*. Invito quindi il Governo a soffermarsi su questo particolare, perché l'ICQRF dovrebbe essere l'organismo deputato a contrastare le pratiche commerciali sleali, ma *antitrust* resta l'Autorità di contrasto a tutte le altre pratiche: una per tutte, l'asta a doppio ribasso, sulla cui abolizione è all'esame un disegno di legge in Commissione. Potrebbero quindi crearsi discrasie e magari anche zone d'ombra, perché ci sono fattispecie che poi risulteranno difficili da individuare nell'una o nell'altra categoria.

È per tali ragioni che rinnovo il mio invito al Governo a soffermarsi su questo particolare, affinché anche in Italia ci sia un unico istituto che si occupa delle frodi, che poi dovrà coordinarsi con tutti gli altri che verranno individuati in Europa, per contrastare le pratiche commerciali sleali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente TAVERNA

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*), ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Il senatore Faraone ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01980 sulla posizione italiana in merito al sequestro di due pescherecci siciliani da parte libica, per tre minuti.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, «mio figlio voleva soltanto guadagnarsi un pezzo di pane». La signora Rosetta Ingargiola è la più anziana del gruppo di mamme, figlie, sorelle e mogli che ogni mattina si dà appuntamento al porto di Mazara del Vallo e che sostano da giorni davanti ai palazzi della politica a Roma, una signora a cui il mare aveva già portato via un altro figlio ventiquattro anni fa, signor Ministro.

Da quarantacinque giorni 18 marinai sono in gattabuia a Bengasi, in attesa di uno pseudo processo che dovrebbe svolgersi fra cinque giorni, il 20 ottobre. Li hanno catturato nella notte tra il 1° e il 2 settembre e hanno sequestrato i loro due pescherecci Medinea e Antartide; sono state le autorità marittime libiche facenti capo ad Haftar. Ministro, non si capisce nemmeno di cosa sarebbero accusati: c'è chi dice di violazione della competenza territoriale ed economica in territorio marino, da anni rivendicato unilateralmente dalla Libia, e c'è chi dice per trasporto di sostanze stupefacenti, accusa totalmente infondata.

Signor Ministro, vogliamo capire se tutto sia stato invece organizzato, come dicono tante fonti di stampa, per promuovere uno scambio di prigionieri. La differenza è che le 18 persone arrestate illegittimamente dalle autorità libiche stavano soltanto facendo il loro lavoro, mentre i quattro di cui chiedono la scarcerazione i libici sono scafisti e delinquenti condannati a scontare da venti a trent'anni di reclusione per omicidio volontario e traffico di migranti. Ricordiamo tutti la strage di Ferragosto, le 49 persone morte asfissiate nelle stive di un barcone dai fumi dei carburanti.

Signor Ministro, siamo certi che ha fatto il possibile, ma le chiediamo uno sforzo suppletivo. Lo dobbiamo alla giustizia, al rispetto del nostro Paese e alle famiglie che non riescono nemmeno a parlare con i loro cari e che giustamente ne reclamano l'immediata liberazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, senatrici, senatori, senatore Faraone, riportare a casa i 18 marittimi di Mazara del Vallo è una priorità assoluta per tutto il Governo nelle sue varie articolazioni e sotto il coordinamento di palazzo Chigi. È un impegno che portiamo avanti, come ho ribadito ai familiari dei pescatori durante l'incontro avuto con loro il 29 settembre assieme al Presidente del Consiglio.

La delicatezza del contesto ci richiede di perseguire questo obiettivo senza iniziative clamorose o di propaganda ma con quel basso profilo che vicende del genere richiedono. Anche ora, mentre stiamo discutendo in quest'Aula, il nostro corpo diplomatico e l'*intelligence* esterna sono al lavoro. Lasciatemi dire che in quest'Aula sono presenti molti colleghi che hanno ricoperto incarichi di Governo e possono dunque comprendere come il *low profile* della Farnesina sia segno di responsabilità e non certo sintomo di reticenza. Un atteggiamento dunque volto a tutelare prima di tutto l'incolumità, in questo caso dei nostri pescatori.

C'è anche il rischio che le parole che pronunceremo in quest'Aula oggi possano avere un effetto sul lavoro in corso. Sono ben lieto di rispondere alle vostre interrogazioni ma chiedo a tutti di essere consapevoli di quanto ho appena detto. Per prima cosa una condanna per quanto accaduto è stata espressa nei confronti di Bengasi che, come diceva il senatore Faraone, né il Governo italiano, né la comunità internazionale riconoscono come Governo legittimo. Assunto che i nostri pescatori sono oggi in stato di fermo per mano di una parte libica non riconosciuta dal Governo italiano, né dall'Unione europea, né dalle Nazioni Unite, faccio presente che sin dal 2015 è specificato sul sito istituzionale della Farnesina «Viaggiare Sicuri» che la Libia ha proclamato unilateralmente questa zona di protezione della pesca e quindi il Ministero degli affari esteri sconsiglia l'ingresso in queste

acque. Infatti, in più di un'occasione in queste zone si sono registrati in passato sequestri, varie intercettazioni di pescherecci, detenzione degli equipaggi di questi ultimi nonché veri e propri attacchi. Stiamo lavorando alla soluzione di questo difficile caso su due piani: uno è rappresentato, come detto, dal lavoro del nostro corpo diplomatico e dall'*intelligence* in contatto in Libia con i diversi interlocutori locali e l'altro dall'interlocuzione con i *partner* internazionali che hanno una specifica influenza su Bengasi. Quindi, a livello internazionale, oltre alla conversazione telefonica con il ministro degli affari esteri francese Le Drian e alle recenti consultazioni a Roma con il segretario di Stato Pompeo, ho avuto colloqui telefonici con i miei omologhi emiratino e russo, quest'ultimo incontrato ieri a Mosca. Ai Ministri emiratino e russo ho chiesto in particolare di esercitare la loro influenza più diretta e mi hanno rassicurato che stanno lavorando in tal senso. L'azione della Farnesina si inserisce in uno sforzo corale delle istituzioni del nostro Paese tra loro coordinate con l'obiettivo di giungere quanto prima ad un esito positivo della vicenda.

In conclusione, Presidente, come ho rassicurato le famiglie dei pescatori voglio rassicurare anche i senatori interroganti: monitoriamo quotidianamente lo stato di salute dei pescatori. Si trovano in buone condizioni, non sono detenuti in un carcere ma in una struttura indipendente, non hanno contatti con detenuti, sono trattati in maniera corretta e hanno ricevuto, per il tramite dell'ambasciata e dell'ambasciatore a Tripoli, le medicine di uso abituale.

Quanto all'ultimo quesito, il nostro obiettivo è riportarli il prima possibile a casa. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Faraone, per due minuti.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta del Ministro. Condividendo appieno l'atteggiamento di chi dice che dobbiamo muoverci con discrezione e con il massimo del basso profilo, vorrei aggiungere che a questo si deve naturalmente accompagnare anche il pragmatismo e la voglia di risolvere celermente la questione perché anche se non sono in un carcere e anche se sappiamo che sono in buona salute, comunque i pescatori non sono a casa propria, quindi bisogna celermente trovare una soluzione.

Volevo distinguere il comportamento di chi tiene accesi i riflettori sulla vicenda e lo fa con tutte le iniziative possibili, anche con questa occasione che ci è data dal Senato, per parlare di questo tema proprio per tenere viva la luce in modo da spingere le istituzioni a muoversi sempre con incisività, da chi, invece, utilizza questa vicenda per propaganda. Se noi oggi abbiamo voluto interrogarla su questo tema è perché crediamo intanto che il Governo debba fornire delle risposte ma, al tempo stesso, perché vogliamo che la vicenda non venga mai dimenticata. Ringrazio ancora il Ministro per la risposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Urso ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01978 sulla legittimità della zona economica esclusiva imposta dalla Libia in relazione al recente sequestro di equipaggi italiani, per tre minuti.

URSO *(FdI)*. Signor Ministro, questa è la seconda interrogazione che tratta della stessa drammatica questione, cioè del sequestro dei pescatori italiani e comunque di pescatori che operavano su un peschereccio italiano. Seguiranno altre tre interrogazioni, presentate da Gruppi di maggioranza e Gruppi di opposizione, a dimostrazione del fatto che non si tratta di una questione di polemica interna ma di una questione che riguarda la Nazione, quindi il Parlamento come tale, senza divisioni di sorta. Che la situazione sia gravissima lo dimostra il fatto che sono passati quarantacinque giorni da quando i nostri pescatori sono stati sequestrati dal generale Haftar, che comunque rappresenta una parte importante della Libia.

Signor Ministro, lei ha detto poco fa che il 29 settembre lei e il Presidente del Consiglio avete ricevuto i familiari dei pescatori, quando il sequestro è avvenuto il 1° settembre. Sono passati ventinove giorni prima che fossero ricevuti dal Governo e questo è avvenuto dopo che i membri delle famiglie dei pescatori, le madri e le mogli, si sono incatenati giorno e notte davanti a Montecitorio. Questo la dice lunga, purtroppo, sulla sensibilità in questa fase del Governo italiano a fronte di un dramma che coinvolge la comunità di Mazara del Vallo, che vive in prima persona quello che è accaduto oggi, così come ieri: oggi in modo più grave di ieri. È una questione di politica estera, non una questione di *intelligence*: qui non si tratta di pagare un riscatto o di liberare dei connazionali in Mali o in Somalia,

rapiti da bande di sequestratori terroristi islamici; qui si tratta di pescatori sequestrati da chi ritiene di rappresentare un territorio, da un generale, Haftar, che è stato ricevuto a Palazzo Chigi con il tappeto rosso, perché noi, il Governo italiano, lo abbiamo ricevuto pochi mesi fa a Palazzo Chigi con il tappeto rosso.

È una questione di politica estera, perché il sequestro è avvenuto verosimilmente come ritorsione dopo la sua missione in Libia. È una questione di politica estera, appunto, perché dalla controparte abbiamo un'organizzazione statuale. È una questione di politica estera, perché riguarda un argomento annoso quale quello del riconoscimento di acque internazionali che la Libia pretende. Per questo noi le chiediamo un'azione forte di politica estera per rispettare lo Stato italiano e il diritto internazionale.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Prima di tutto vorrei chiarire che il Governo, nella mia persona, aveva incontrato le famiglie e il sindaco di Mazara del Vallo due settimane prima dell'incontro insieme al Presidente del Consiglio e che l'unità di crisi è entrata in contatto con le famiglie pochi giorni dopo il sequestro, non appena accertati i fatti. Quindi non abbiamo aspettato quindici o trenta giorni per incontrarli.

Confermo ancora una volta che l'intero Governo sta seguendo con la massima attenzione la vicenda che ha visto coinvolti, tra gli altri, gli otto cittadini italiani e un doppio cittadino italo-tunisino, parte dell'equipaggio dei due pescherecci, Antartide e Medinea, che nella notte tra il 1° e il 2 settembre sono stati intercettati e fermati da parte dell'autoproclamato "governo" dell'Est del Paese e che si trovano attualmente in stato di fermo in Libia. L'intervento libico, come ho già detto, sembra sia scaturito dalla presunta violazione dell' autoproclamata zona di pesca protetta. Il tratto di mare in cui è avvenuto il sequestro dei pescherecci sarebbe considerato zona militare dalla parte Est-libica.

Al di là della situazione bellica che caratterizza lo scenario libico e delle valutazioni di profilo giuridico-internazionale, nel maggio del 2019, il comitato di coordinamento interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture (Cocist), ha dichiarato l'area della zona di protezione di pesca libica ad alto rischio per tutte le navi battenti bandiera italiana, senza distinzione di tipologie.

Anche in passato, a più riprese, la Farnesina, insieme al Comando generale della Guardia costiera e al Ministero delle politiche agricole ha raccomandato ai pescherecci italiani di evitare le acque al largo delle coste libiche. In ottemperanza alle decisioni del Cocist, le unità della Marina militare in navigazione nell'area invitano le unità di pesca italiane, localizzate in quel punto, a lasciarle.

Lo stato di fermo per qualcuno che viola una zona autoproclamata - lo voglio dire - è inaccettabile, ma quella rimane una zona a rischio - è un messaggio che mando a tutte le marinerie - così come sarebbe inaccettabile se qualcuno ci dicesse: «Se liberate i nostri, vi diamo gli italiani». Questa vicenda, resa ancor più complessa dal fatto che il territorio, oltre ad essere in guerra, è frammentato e controllato di fatto da diverse entità (come ha detto il senatore Urso) e si finisce per trattare con più soggetti contemporaneamente, pone con rinnovata evidenza il tema della progressiva territorializzazione del Mediterraneo.

Negli ultimi anni, un numero crescente di Stati ha proclamato proprie zone marittime, per esercitare diritti di sovranità esclusivi. Con alcuni di questi abbiamo stabilito degli accordi - penso all'Algeria o alla Grecia - ma è ovviamente impossibile, in questa fase, prevedere accordi analoghi con la Libia, perché si tratta di un territorio in guerra e conteso tra più fazioni. I nostri sforzi ora sono concentrati sul riportare a casa i pescatori, ma certamente occorre lavorare - e lo stiamo facendo - anche per creare le condizioni che evitino il ripetersi di episodi così dolorosi per la nostra marineria. Escludo qualsiasi collegamento rispetto alle mie visite in Libia e successivamente, in un'altra delle risposte, darò maggiori dettagli. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Urso, per due minuti.

URSO *(FdI)*. Signor Presidente, desidero ringraziare il signor Ministro per la prima parte della sua risposta, laddove lei ha precisato che vi è una direttiva specifica alla nostra flotta peschereccia secondo cui quella è considerata un'area a rischio. Se quell'area è appunto a rischio, allora bisogna assolutamente evitare che i nostri pescherecci vi giungano, ancorché sia un'area per noi estremamente

importante, dal punto di vista economico. Comunque, in ogni caso, bisogna che i nostri pescherecci siano tutelati, dato che nella zona abbiamo una presenza significativa di navi militari italiane, che partecipano proprio al pattugliamento che l'Unione europea ha determinato, per impedire che in quell'area ci siano passaggi di navi, atte ad esempio a rifornire di armi i contendenti. Ci chiediamo allora perché la nostra flotta non intervenga, anche a fermare coloro che riforniscono di armi i contendenti, in particolare il generale Haftar, così come ci chiediamo perché non intervenga quando i pescherecci italiani, comunque legittimamente sono lì.

Infine, la considerazione che ritengo sia più importante: crediamo che l'Italia non possa soggiacere ad alcun ricatto. Non possiamo mettere assolutamente sullo stesso piano e non possiamo accettare in alcun modo che quattro criminali, condannati non solo per traffico di migranti, ma per l'assassinio di 49 migranti, possano essere rilasciati, oppure ottenere condizioni migliori di carcere, in cambio della liberazione dei nostri pescherecci. L'azione deve essere fatta esclusivamente nel campo della politica estera, senza alcun baratto di alcun tipo, perché di fronte non abbiamo dei terroristi islamici, che si nascondono nella giungla o nei deserti, ma abbiamo colui che rivendica la legittimità statuale, nei confronti del quale possiamo agire su più aspetti, anche di politica militare, e non soltanto di politica diplomatica, insieme all'Unione europea.

Per questo non possiamo essere soddisfatti e chiediamo che il Governo e il Parlamento italiano si esprimano tramite la vostra voce, la voce dell'Italia, che in questo caso non può sicuramente farsi calpestare da un bandito come Haftar.

PRESIDENTE. Benissimo colleghi, abbiamo visto: potete anche riporle. Se ci sono i senatori Questori in Aula, invito gentilmente a farle togliere. Il nostro vessillo è sempre un bel vedere, ma in quest'Aula non è accettato. Vi ringrazio.

Il senatore De Bonis ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01972 sulle iniziative per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia, per tre minuti.

DE BONIS *(Misto)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questa è la terza interrogazione in materia. Come sappiamo, due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati la sera del 1° settembre scorso dai militari del generale Haftar e risultano ancora bloccati in Libia i 18 membri dell'equipaggio. Tra i pescatori trattenuti ci sono anche il comandante del peschereccio Anna madre, di Mazara del Vallo e il primo ufficiale del Natalino, di Pozzallo, che la sera dell'accerchiamento erano riusciti ad invertire la rotta. Agli armatori è stata contestata la presenza dei loro pescherecci all'interno delle 72 miglia, che la Libia, dal 2005, rivendica unilateralmente come acque nazionali, in virtù della Convenzione di Montego Bay, che dà facoltà di estendere la propria competenza fino a 200 miglia.

Ho incontrato la scorsa settimana le mogli e i familiari di questi cittadini, che hanno manifestato davanti a Montecitorio e che oggi sono ancora lì presenti, giorno e notte, senza ricevere risposte concrete, sentendosi abbandonati dal Governo, che pare aver dimenticato che ci sono cittadini italiani bloccati in un Paese in guerra. Questi familiari non sono riusciti nemmeno a sentire per telefono le voci dei pescatori, che sono in attesa di processo e rischiano una condanna fino a trent'anni.

Questo sequestro viene da più parti visto come una ritorsione, alimentata da un'insolita richiesta avanzata dai militari del generale Haftar, ossia uno scambio di prigionieri per liberare i 18 pescatori. La proposta riguarderebbe quattro libici detenuti in Italia, condannati a trent'anni di carcere dalla corte d'appello del tribunale di Catania, con l'accusa di essere scafisti e carcerieri della strage di ferragosto che nel 2015 portò alla morte di 49 migranti che viaggiavano a bordo di uno dei tanti barconi partiti dalle coste libiche. Su questa ipotesi non c'è alcuna conferma da parte della Farnesina, ma a metà settembre i familiari dei quattro detenuti libici hanno manifestato a Bengasi per chiedere la loro estradizione.

Nella vicenda si ravvisa, dunque, la preoccupazione che queste persone diventino merce di scambio politico per la liberazione degli scafisti. Esiste la via della diplomazia, certo, ma prima ancora esiste una questione morale di umanità che il Governo non può ignorare.

Il Ministero degli affari esteri, oltre a non avere ancora provveduto a dare un incarico a dei legali per la difesa dei nostri concittadini, pare non riesca a fornire alcun dettaglio sulle loro condizioni di salute e sui tempi del loro rilascio, per quanto mi è stato riferito personalmente dai familiari, che mi hanno

anche informato del fatto che alcuni dei pescatori prendono regolarmente dei farmaci, che vi è il rischio non vengano somministrati a causa delle leggi libiche che lo vietano. Nonostante le costanti rassicurazioni della Farnesina, i familiari non riescono a stabilire ancora un contatto.

Le chiedo quindi, signor Ministro, quali iniziative il suo Ministero intenda assumere per ottenere nel più breve tempo possibile la liberazione di questi marittimi sequestrati e tenuti prigionieri in Libia.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, vorrei rassicurare ancora una volta sulle condizioni di salute dei pescatori e sul fatto che sono stati fatti loro recapitare tutti i farmaci di cui avevano bisogno: voglio ribadirlo ancora una volta e posso dirvi, per il livello di dettaglio con il quale ci stiamo preoccupando della loro salute, che sappiamo anche che cosa hanno mangiato ieri. Dico questo perché stiamo seguendo con la massima attenzione il caso.

Aggiungo che stiamo lavorando in silenzio, ma in un silenzio responsabile e lavorare in silenzio non significa non lavorare, anzi. Vorrei richiamare l'attenzione su casi che ovviamente non sono paragonabili, ma non abbiamo mai rilasciato dichiarazioni roboanti o di dettaglio prima della liberazione di padre Maccalli, di Silvia Romano o di Luca Tacchetto. Noi lavoriamo in silenzio, sotto traccia, e grazie a questo lavoro la Farnesina, l'*intelligence* e il Governo tutto, nell'ultimo anno, hanno riportato a casa sette nostri connazionali. *(Applausi)*. Ad oggi tutti gli italiani che purtroppo avevamo all'estero sono rientrati.

Il caso dei pescherecci è diverso perché, come diceva prima anche il senatore Urso, non siamo di fronte a nostri connazionali nelle mani di terroristi, ma nelle mani di forze libiche autoproclamate che non riconosciamo.

Per riportare a casa i nostri concittadini stiamo concentrando tutti gli sforzi sia sul piano del dialogo e del confronto tra le nostre agenzie e gli attori libici sia sul piano delle telefonate e degli incontri che ho avuto con i principali Governi di tutto il mondo che hanno influenza su quell'area. Ho letto che, siccome della mediazione se ne stanno occupando anche i nostri amici emiratini, il Governo non ha peso: ma chi ha attivato i nostri cari amici? Ci stanno dando tutti una mano in questo momento per provare a riportare a casa i pescatori. È un lavoro corale; ci sono stati vari incontri, che non vuol dire siano stati l'unico momento di contatto con le famiglie: le famiglie hanno un canale diretto con l'unità di crisi della Farnesina che può sentire quando vuole per avere tutte le informazioni che il Ministero può dare.

Credo che in questo momento sia importante che tutti noi ci stringiamo attorno ai connazionali trattenuti a Bengasi, evitando facili speculazioni politiche ma perseguendo insieme l'unico obiettivo che conta: restituirli al più presto all'affetto dei loro cari. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Bonis, per due minuti.

DE BONIS *(Misto)*. Signor Presidente, signor Ministro, le signore Rosaria Giacalone, Cristina Amabilino e Jemmail Insaf che sono accampate davanti a Montecitorio, chiedono una cosa molto semplice, come mi hanno ribadito poche ore fa: vogliono una prova certa del fatto che i loro marittimi si trovino ancora in vita (una foto, un video, una telefonata); la possibilità di capire se non sia tutta una messa in scena, in quanto temono che, come per i marò, questa vicenda possa protrarsi per oltre otto anni.

PRESIDENTE. La senatrice Papatheu ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01979 sulle circostanze del sequestro dei marittimi italiani in Libia e sulle condizioni per la loro liberazione, per tre minuti.

PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, signor Ministro, oggi, come Gruppo Forza Italia (ma come un po' tutto il Parlamento), siamo molto provati perché abbiamo perso una collega, di cui lei forse non ha saputo perché non ha espresso alcun tipo di commento all'inizio di questa seduta. Le voglio dire una cosa: siamo stanchi delle sue parole, perché sono le stesse che pronunciava quando faceva campagna elettorale, dicendo che, una volta entrato nei palazzi, li avrebbe aperti - questo palazzo come tutti gli altri - come scatolette di tonno. Si è capito che a lei il tonno piace e sia rimasto là inchiodato. Lei deve prendere atto della sua inadeguatezza, legata a un fatto anzitutto cronologico della sua giovane età, perché lei non ha l'esperienza e soprattutto non può avere neanche

l'autorevolezza di persone di chiara fama che lei invece avrebbe dovuto scegliere se amasse questo Paese...

PRESIDENTE. Senatrice Papatheu, la invito a porre le domande. Le sue considerazioni non sono inerenti al *question time*.

PAPATHEU *(FIBP-UDC)*. Lo stesso Salvini si è dimesso per non essere complice di questi delitti che vengono compiuti ogni giorno.

Lei, signor Ministro, parla e dice tante belle parole, però di queste notizie non è a conoscenza nessuno e neanche i familiari, che sono inchiodati davanti a Montecitorio notte e giorno, sotto il vento e la pioggia. Nessuno di loro ha ricevuto una videochiamata. Lei dovrebbe prendere un aereo e presentarsi lì con il suo *premier* Conte e affrontare la questione per sapere quando saranno liberati. Infatti, le garantisco che è la prima volta nella storia (lei è giovane e forse non lo sa) che passa tutto questo tempo senza che i pescatori tornino nelle proprie abitazioni.

È inutile che lei parli di giorni, in quanto non si tratta di giorni. La storia ci dice - lo possiamo leggere - che Berlusconi ha chiamato Gheddafi e in tre giorni è arrivata la soluzione. *(Commenti)*. Quel Berlusconi, che lei ha sempre criticato e contro il quale ha fatto campagna elettorale, è stato in grado perché autorevole. Non perché forse è più bravo di lei, ma solo perché autorevole. Lei, invece, malgrado non lo sia, riveste il ruolo di Ministro secondo me con grandi lacune.

Le chiedo quando questi pescatori torneranno a casa e, soprattutto, quando lei prenderà un aereo e si presenterà là, pretendendo di fare una videochiamata e guardando con i suoi occhi quello che sta accadendo.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, prima di tutto tengo a dire che stamattina, appena appresa la notizia della morte della Governatrice della Calabria, ho espresso la mia solidarietà pubblica e le mie condoglianze alla famiglia. Ci tenevo a dirlo. *(Applausi)*.

Poi vorrei dire un'altra cosa. Ovviamente non posso giudicarmi da solo sulla mia competenza, ma se sono l'ennesimo Ministro degli affari esteri che si sta occupando della Libia è perché qualche Governo l'ha bombardata (e non è questo Governo). *(Applausi)*. Credo che la destabilizzazione della Libia sia stato uno dei più grandi errori che questo Paese abbia mai fatto, soprattutto perché il giorno prima chiamava Gheddafi e il giorno dopo permetteva il bombardamento in Libia. *(Applausi)*.

Come Ministro degli affari esteri non posso oggi dirvi il giorno in cui i pescatori rientreranno, ma posso dirvi che, così come abbiamo lavorato per un anno (grazie al nostro grande apparato di *intelligence*, ai nostri diplomatici e a tutte le diramazioni e articolazioni dello Stato) per gli altri, lavoreremo ogni giorno per riportare a casa i nostri pescatori. Questi cittadini italiani devono rientrare dalle loro famiglie il prima possibile, e vi posso assicurare che ogni volta - anche quando le famiglie di alcuni di loro ci hanno segnalato il problema dei medicinali - ci siamo attivati subito; ogni volta che abbiamo avuto un qualche sentore rispetto al loro stato di sicurezza ce ne siamo sincerati subito. È questo quello che fa un Governo mentre lavora per riportarli a casa.

Non voglio fare paragoni impropri, ma almeno in questo caso sappiamo dove si trovano e come stanno. *(Applausi)*. In altri casi, infatti - che nulla hanno a che vedere con questo - per mesi non sapevamo neanche dove fossero e, quando sapevamo che erano in vita, non potevamo neanche dirlo ai genitori. Questo è quello che facciamo come Farnesina.

Potete attaccare me, ma lasciate in pace il corpo diplomatico e *l'intelligence* nel lavoro che stanno facendo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Giammanco, per due minuti.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Signor Ministro, la ringrazio per la sua risposta, però, alla luce della portata che sta assumendo la vicenda, sinceramente ci aspettavamo di più. Le sue sono parole di circostanza.

Il riserbo sulle trattative diplomatiche - mi permetta - non può e non deve essere un alibi per non dare maggiori aggiornamenti sulla situazione dei nostri connazionali. Non lo possiamo accettare.

Ministro, lei deve alle famiglie di questi pescatori, che ho incontrato personalmente, risposte più concrete, più pragmatiche. A distanza di un mese e mezzo la situazione appare ancora in una fase di stallo, nonostante siano state anche coinvolte - lo ha detto lei - le diplomazie di altri Paesi. Ciò a conferma del fatto che abbiamo ormai perso la nostra influenza nel Mediterraneo, ed è sotto gli occhi di tutti.

Non crediamo sia un caso che la vicenda sia avvenuta a sole ventiquattr'ore dalla sua visita in Libia e dalle sue successive dichiarazioni di soddisfazione. Il sequestro dei nostri pescatori è solo l'ennesima dimostrazione di come sia debole, ambigua e priva di visione la politica estera di questo Esecutivo. Lo ripeto, sì: durante il Governo Berlusconi, precisamente dieci anni fa, avvenne un episodio analogo e i pescatori vennero liberati in pochi giorni. Altri tempi, direte voi. Io vi rispondo: altri *leader*!

Le ricordo che Berlusconi è stato l'unico *leader* a livello internazionale che si è opposto alla deposizione di Gheddafi *(applausi)*, così come si è opposto al bombardamento della Libia perché aveva compreso, prima di tutti voi, le conseguenze della destabilizzazione della Libia e quello che sarebbe avvenuto successivamente.

Mi auguro che i pescatori di Mazara del Vallo possano tornare presto a casa, ma lei sa bene, Ministro, che il giorno dopo la loro liberazione il rischio che nelle acque libiche altri pescatori possano avere problemi si ripresenterà.

Le chiedo, quindi, che l'Italia ponga la questione in Europa e promuova un accordo internazionale con la Libia almeno sull'attività della pesca nel Mediterraneo, Ministro. Le nostre marinerie vanno tutelate e i pescatori devono lavorare in sicurezza.

PRESIDENTE. Concluda, per cortesia.

GIAMMANCO *(FIBP-UDC)*. Ministro, sappia che continueremo a tenere alta l'attenzione affinché non si spengano i riflettori su questa vicenda. Non possiamo permettere che i nostri cittadini siano oggetto di ricatto o di baratto, che dir si voglia... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice, ha concluso il tempo a sua disposizione.

Subito dopo che le due senatrici avranno ripreso il loro contegno in quest'Aula, il senatore Iwobi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01975 sul ripetersi di sequestri illegittimi di imbarcazioni italiane al largo della Libia, per tre minuti.

IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevole Ministro, il 1° settembre scorso 18 marittimi di Mazara del Vallo sono stati sequestrati da esponenti dell'esercito libico che rispondono al generale Haftar, mentre si trovavano per una battuta di pesca a circa 38 miglia nautiche a nord delle coste della Cirenaica. Dopo il fermo, i pescatori sono stati portati a Bengasi a bordo di alcuni gommoni. Anche i loro due pescherecci sono stati sequestrati dalle milizie del generale Haftar, e questa storia è nota, signor Ministro, la conosciamo. Tutta l'Aula oggi la sta interrogando sulla questione. Quello su cui vorrei insistere in questa sede è un particolare: secondo importanti inchieste internazionali, le milizie di Haftar richiedono in cambio il rilascio di quattro cittadini libici condannati dal tribunale di Catania a trent'anni di carcere per traffico di essere umani, quel traffico che il nostro partito sta combattendo da lunghissimo tempo.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a un paradosso: un attore sul campo, Haftar, con le sue milizie non riconosciute da nessun organismo internazionale, ricatta il nostro Paese e lo fa sulle pelle dei cittadini italiani e stranieri sequestrati. E il nostro Governo sembra immobile. Sono passati circa due mesi e questa è l'esemplificazione della fallimentare politica estera italiana ed europea sulla Libia. La volontà politica italiana di cercare a tutti i costi una soluzione per la Libia in un contesto multilaterale a cosa ci ha portato? Ci ha portato, per forza di cose, a dover interloquire con tutti, Paesi e milizie varie, anche con chi ha interessi strategici opposti ai nostri in Libia.

Questo modo di fare, signor Ministro, che dietro alla diplomazia del dialogo con tutti nasconde in realtà una completa mancanza di visione e di capacità decisionale, di conseguenza ci ha completamente fatto uscire di scena dal Mediterraneo e dal Nord Africa.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Iwobi.

IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*. Adesso termino, signor Presidente.

Non contiamo più nulla, ovviamente. Quanto si potrà andare avanti in questo modo? Come è possibile

che nel Mediterraneo, dove ormai da cinque anni è presente una missione militare europea, bande e milizie non riconosciute da nessun organismo internazionale possano permettersi di sequestrare navi di pescatori di un Paese europeo?

Signor Ministro, la Lega per Salvini Premier non ha alcuna intenzione di speculare su una questione così delicata, che riguarda soprattutto la libertà e il rispetto della dignità umana, ma di chiamare alla... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Iwobi. Lei ha un tempo prestabilito, l'ho detto sin dall'inizio; lasci rispondere il Ministro, grazie.

Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, prima di tutto, per quanto riguarda quello che è avvenuto in passato, vorrei dirvi che questo Governo, come quello precedente, ha già affrontato dei temi simili.

Dall'inizio del mio mandato mi sono recato in missione in Libia quattro volte, da ultimo il 1° settembre scorso. Proprio riguardo alla mia più recente missione e alle speculazioni su un presunto legame con il rapimento dei pescatori, vorrei ricordare, tra i vari, i seguenti episodi verificatisi in passato al largo delle coste libiche. I più recenti riguardano i pescherecci Matteo Mazzarino e Afrodite Pesca, sequestrati il 9 ottobre 2018 e poi rilasciati. C'è poi il caso del peschereccio Tramontana, fermato il 23 luglio 2019 al largo di Misurata e poi rilasciato con il pagamento di una multa, grazie all'intervento della nostra ambasciata a Tripoli. Analogo è il caso il peschereccio Grecale, avvicinato il 6 settembre 2019 al largo di Bengasi il cui sequestro è stato impedito dal tempestivo intervento della nostra Marina. Si tratta di fatti che dimostrano chiaramente la pericolosità dell'area, alla base degli sconsigli della Farnesina, ma soprattutto il fatto che noi ce ne siamo già occupati; lavorando e portando a casa il risultato in silenzio, dimostreremo ancora una volta che noi gli italiani li facciamo tornare a casa. *(Applausi)*.

Ho sentito dire, tra l'altro, che la Farnesina è in silenzio. Il massimo riserbo è d'obbligo in situazioni di questo tipo. Non possiamo rischiare di compromettere il lavoro che stiamo portando avanti. *(Applausi)*. Qualcuno invoca atteggiamenti più muscolari. Ci vorrebbe poco a essere duri; come Ministro, potrei urlare ai *media* italiani e libici, ma, al contrario, rischierei di peggiorare le cose e di lacerare una tela che necessariamente va tessuta con pazienza e responsabilmente in silenzio. In questo momento, credo servano razionalità, cautela e determinazione, ma soprattutto unità: se siamo uniti come forze politiche, infatti, coloro che stanno lavorando per riportare a casa i pescatori sono più forti nel dialogo e nel negoziato che stanno portando avanti. *(Applausi)*.

Alle famiglie di queste persone va tutta la mia vicinanza, come abbiamo sempre fatto con le famiglie di tutti i cittadini italiani che erano costretti all'estero. Allo stesso tempo, però, ci sono tutte le informazioni sensibili che ovviamente abbiamo e che - non devo dirlo qui a persone che, in passato, hanno fatto parte di Governi - servono a raggiungere il risultato di riportarli a casa.

Voglio veramente stringermi attorno alle famiglie dei pescatori e augurare buon lavoro a tutti coloro che stanno lavorando per riportarli a casa al più presto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Iwobi, per due minuti.

IWOBI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, signor Ministro, ribadisco il fatto che la Lega non ha assolutamente intenzione di speculare su una questione così delicata, che riguarda soprattutto la libertà e la dignità umana. Stiamo parlando di persone sequestrate, di cui non abbiamo notizie (anche le loro famiglie le stanno aspettando).

Ribadisco poi un altro fatto: se l'Italia avesse avuto una politica estera adeguata, non saremmo arrivati a questo punto, a questo sequestro. *(Applausi)*.

La ringrazio quindi, signor Ministro, ma voglio ribadire ancora una cosa, che probabilmente non è chiara: da diversi anni a questa parte, la presenza degli Stati Uniti d'America nel Mediterraneo è venuta a mancare. Se l'Italia rinuncia a esercitare il proprio ruolo di potenza mediterranea, questo mare, che per secoli è stato ed è crocevia di commerci, rischia di entrare in una situazione di completa anarchia. Ciò danneggia tutti: i nostri pescatori, i nostri militari e la sicurezza dell'Europa, ma

soprattutto dell'Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrara ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01976 sugli esiti della recente missione del Ministro degli affari esteri in Russia, per tre minuti.

FERRARA *(M5S)*. Signor Ministro, la ringrazio per la sua disponibilità a essere presente qui oggi: soltanto ieri lei era Mosca a co-presiedere il Consiglio italo-russo di cooperazione economica industriale e finanziaria e per incontrare il suo omologo Lavrov. La sua presenza qui oggi testimonia la grande attenzione del suo Ministero nei confronti del Parlamento, altro che le puerili strumentalizzazioni sentite e viste prima. *(Applausi)*.

Signor Ministro, vorrei altresì ringraziare la Federazione Russa per il sostegno che abbiamo ricevuto durante la fase più intensa della crisi da Covid-19. Al di là delle divergenze su alcune questioni internazionali, non potremo mai dimenticare il pronto aiuto di Mosca proprio quando ne avevamo maggiore bisogno. *(Applausi)*.

L'Italia mantiene tradizionalmente un dialogo proattivo con la Federazione Russa sui temi di maggior interesse bilaterale e multilaterale, sempre bilanciando però queste relazioni con il pieno rispetto del diritto internazionale e dei valori fondanti del nostro Paese e della nostra Carta costituzionale repubblicana.

L'interesse strategico a conservare un dialogo costruttivo con Mosca mira a rafforzare una stabile collaborazione sulle sfide regionali e globali che devono essere necessariamente affrontate insieme: penso alla lotta al terrorismo, alla dinamica energetica, alla soluzione di conflitti congelati, alla sfida digitale e alla cooperazione nel campo della sicurezza e del controllo degli armamenti.

L'interscambio commerciale tra i due Paesi rimane una direttrice fondamentale su cui improntare i rapporti bilaterali con Mosca. Pur avendo registrato un calo degli scambi nel primo semestre del 2020, anche dovuto all'emergenza Covid, l'Italia si conferma quinto fornitore della Federazione Russa. Purtroppo, le sanzioni scaturite dalla crisi ucraina continuano a rappresentare un ostacolo importante per le nostre aziende che esportavano in Russia. La sua missione, Ministro, ha avuto luogo in una congiuntura particolarmente delicata, in particolare alla luce del caso Navalny, della crisi in Bielorussia e della precaria situazione in Nagorno-Karabakh. Il tentato avvelenamento di Navalny ha colpito l'opinione pubblica italiana ed europea, che chiede di far luce su questa grave violazione dei diritti umani e del diritto internazionale. Pertanto le chiedo quali sono i messaggi che lei ha trasmesso ai suoi interlocutori russi in relazione al *dossier* di primario interesse per l'Italia sotto il profilo dei diritti umani, qual è il caso Navalny, in particolare circa l'auspicato impegno delle autorità di Mosca per l'accertamento della verità e la crisi in Bielorussia, che desta crescente preoccupazione; e infine quali sono altri contenuti rilevanti affrontati nel corso della sua visita a Mosca. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Di Maio, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

DI MAIO, *ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Come prima cosa, come diceva il senatore Ferrara, ieri ho presieduto il Consiglio italo-russo di cooperazione economica, industriale e finanziaria, formato che tratta tutte le collaborazioni bilaterali, dall'economia allo spazio fino alla cultura, infatti abbiamo siglato anche nuove collaborazioni culturali e nell'incontro con il ministro dell'industria Denis Manturov abbiamo affrontato varie questioni aperte, con particolare attenzione agli interessi delle imprese italiane in Russia e delle aziende russe in Italia.

Ieri ho avuto ovviamente un lungo incontro poi con il ministro degli esteri Lavrov. Abbiamo discusso delle principali crisi, in particolare di quelle in cui Mosca gioca un ruolo rilevante (stiamo parlando di Libia, Bielorussia e Nagorno-Karabakh).

Sono tornato, naturalmente, a sollevare la questione del tentato avvelenamento dell'oppositore politico Navalny. Avevo già affrontato il caso con Lavrov al telefono un mese fa e fin da allora il nostro Governo ha esortato Mosca a desistere dal minimizzare l'accaduto e a promuovere un'inchiesta seria e credibile su questa vicenda inquietante. Nei giorni scorsi l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, a seguito di analisi indipendenti su campioni biologici di Navalny, ha confermato il ricorso ad un agente nervino di tipo Novichok. In ambito Unione europea, abbiamo cominciato a discutere di una rapida reazione che abbiamo approvato al Consiglio degli affari esteri lunedì scorso. Si tratta di

misure restrittive individuali contro soggetti russi considerati coinvolti nell'avvelenamento. Ieri al ministro Lavrov ho ribadito che un evento del genere non può restare senza conseguenze, configurando una violazione sia del diritto internazionale in materia di armi chimiche che, più in generale, del rispetto dei diritti umani.

L'Italia non vuole rinunciare al dialogo e alla cooperazione con la Russia sui temi di interesse bilaterale, oltre che sulle questioni regionali e globali. La mia presenza a Mosca ne era la testimonianza più evidente, il giorno dopo la decisione dell'Unione europea. Tuttavia, sul caso Navalny ho chiarito che sosteniamo l'unità e la coesione dell'Unione europea e ci aspettiamo un cambiamento di rotta da parte di Mosca. Dobbiamo tutti compiere ogni sforzo per evitare di rendere più profonda la distanza politica, ma anche di valori tra Europa e Federazione Russa.

Sull'altra questione, quella della Bielorussia, l'Italia esprime preoccupazione per la brutale repressione di dimostranti pacifici e solidarietà al popolo bielorusso e chiede la liberazione dei prigionieri politici e condivide la mancanza di legittimità democratica di Lukashenko, sancita a livello dell'Unione europea.

Non vogliamo innescare una competizione geopolitica tra Unione europea e Russia, anzi ho sottolineato al collega Ministro degli esteri la necessità che Mosca usi la sua influenza per fermare la repressione e creare le premesse di un processo politico inclusivo.

Sul Nagorno-Karabakh ho riconosciuto l'approccio equilibrato e costruttivo fin qui seguito dalla Russia. In qualità di membri del gruppo di Minsk e alla luce dei nostri interessi strategici, restiamo disponibili a contribuire agli sforzi di ripresa negoziale delle tre copresidenze Russia, Stati Uniti e Francia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Ferrara, per due minuti.

FERRARA *(M5S)*. La ringrazio, Ministro, per la sua risposta puntuale e per il suo impegno internazionale a favore della difesa dei diritti umani e dello spirito democratico, nel pretendere da Mosca un'inchiesta approfondita sul caso Navalny, così come un deciso intervento per risolvere la crisi bielorussa. Sono certo che l'Italia manterrà con la Russia un approccio dialogante e collaborativo nel nome della relazione speciale che lega i nostri due Paesi e del ruolo che l'Italia gioca nel nuovo mondo multipolare.

L'Italia ha compreso forse meglio di altri nostri *partner* europei il rinnovato contesto multilaterale in cui agire come attore di pace, di concordia e di fattiva collaborazione tra le parti.

Lei, signor Ministro, porta avanti egregiamente questa visione delle relazioni internazionali e credo che le sue parole di oggi dimostrino ancora una volta come l'Italia sia capace di garantire i nostri interessi economici e politici nel pieno rispetto dei nostri valori e dei principi liberali e democratici.

Mi ritengo quindi pienamente soddisfatto della sua risposta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La senatrice Biti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01977 sul sostegno al settore sportivo e sulla conclusione delle competizioni in corso, per tre minuti.

BITI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio anzitutto il signor Ministro per la sua disponibilità a essere qui oggi pomeriggio, un'occasione che noi come Gruppo Partito Democratico abbiamo colto al volo perché riteniamo fondamentale per il nostro Paese tutto il sistema sportivo. Lo riteniamo fondamentale dal punto di vista della crescita e della formazione di tanti bambini, giovani, ragazzi e adulti, per la vita sociale e culturale, per il controllo sanitario e per l'impatto economico che il settore ha nel nostro Paese.

Lo riteniamo importante anche oggi; sì, proprio oggi, in questo momento di gravissima crisi. Sappiamo bene che c'è una pandemia e può sembrare forse difficile pensare anche al mondo dello sport. Riteniamo invece che proprio in questo momento dobbiamo dare un segnale importante al settore.

Signor Ministro, come lei sa bene, perché lo sta facendo, il mondo dello sport si aspetta risposte concrete da noi e una presenza costante affinché avverta il nostro sostegno. La crisi è forte per tutto il sistema sportivo che è fatto dai dilettanti, dagli amatori e, ovviamente, dai professionisti. Siamo convinti che sia un sistema complesso che sta insieme, proprio insieme, perché non c'è un campione che nasce se non ci sono dei bambini che iniziano a praticare una qualsiasi disciplina. I bambini che vedendo il grande campione sono spinti a diventare grandi campioni e così le federazioni e le società

di qualsiasi disciplina non diventano grandi se, a loro volta, non hanno i piccoli che via via fanno un ricambio.

Per tali ragioni riteniamo che il settore abbia bisogno di grande attenzione in questo momento. Pertanto, sebbene già nel decreto cura Italia, nel decreto rilancio e nel decreto agosto sia stato fatto molto, chiediamo, signor Ministro, quali sono i mezzi con i quali lei e il suo Ministero intendete sostenere in questo momento di crisi soprattutto i dilettanti e le società delle discipline più in difficoltà, per farle poi ripartire dopo l'emergenza.

Vorrei sapere altresì se ritiene che i protocolli utilizzati in questo momento siano corretti, se possano essere rivisti e se possano portare anche in fondo i campionati ad ogni livello, i tornei e le manifestazioni che interessano il mondo sportivo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Il ministro per le politiche giovanili e lo sport, onorevole Spadafora, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

SPADAFORA, *ministro per le politiche giovanili e lo sport*. Signor Presidente, condivido pienamente la complessa analisi della senatrice interrogante e, come è stato ricordato, posso confermare che noi sin dal primo provvedimento, il cosiddetto cura Italia, abbiamo immesso nel mondo dello sport risorse che forse mai si sono avute prima. Lo abbiamo fatto evidentemente a causa della pandemia, ma questa diventa anche un'occasione per molte realtà sportive di poter migliorare il proprio impegno e il proprio lavoro.

Vorrei ricordare che non solo abbiamo dato 370 milioni di euro per l'indennità ai lavoratori sportivi, ma abbiamo messo a disposizione, a fondo perduto, 150 milioni di euro, di cui quasi il 50 per cento è stato già erogato e l'altra parte verrà sicuramente anch'essa messa a disposizione. Infatti, man mano che evolve la situazione, cerchiamo anche di finalizzare questo stanziamento a fondo perduto in base alle esigenze che emergono. Per fare un esempio, molte associazioni e società sportive si sono lamentate del fatto che non hanno più accesso alle palestre delle scuole, che invece sono il luogo dove, in molte realtà in cui manca un impianto sportivo, è possibile esercitare un'attività di base per i ragazzi e per le ragazze.

Noi, d'accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il ministro Azzolina, invieremo una circolare nei prossimi giorni a tutti i dirigenti scolastici per invitarli a concedere le palestre, ma soprattutto metteremo a disposizione di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) risorse, a fondo perduto, per la igienizzazione delle palestre e di tutti gli spazi che verranno usati dalle società sportive. Questo infatti è il vero motivo per cui in questo periodo le scuole non sono più state messe a disposizione.

Abbiamo stanziato 90 milioni di euro per il credito d'imposta per le sponsorizzazioni; questa misura investe soprattutto una fascia medio-medio alta dei *club* sportivi. Cerchiamo quindi di raccogliere veramente la complessità delle richieste, così come la senatrice interrogante rappresentava, dal mondo dello sport di base al mondo di più alto livello professionistico.

Ovviamente queste sono le misure che abbiamo adottato a livello emergenziale nella prima fase; intanto ho già inviato al ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri le mie proposte per il disegno di legge di bilancio che discuteremo nel prossimo Consiglio dei ministri. Sono certo che, anche nella prossima manovra di bilancio, saranno previste misure molto importanti per il mondo dello sport.

Per quello che riguarda le competizioni, penso che, al momento, i protocolli in vigore, sia per la serie A di calcio, sia per le associazioni e le società sportive, siano validi. L'importante è che vengano rispettati. Se c'è qualcuno che non li rispetta, a ogni livello, più alto o più basso, ovviamente si creano i casi che leggiamo nella cronaca. Mi auguro quindi che i protocolli possano essere rispettati; se lo saranno e se la situazione generale del Paese lo consentirà, ovviamente, da Ministro dello sport, mi auguro che tutti i campionati, di ogni ordine e grado, possano continuare a svolgersi nel migliore dei modi, nell'interesse dei calciatori, di tutte le persone che lavorano in questo mondo, ma anche di tutti gli appassionati di sport in Italia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Biti, per due minuti.

BITI *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per la risposta, che è stata articolata e molto precisa su alcune parti, soprattutto su quelle economiche, che anch'io avevo ricordato. È stato già fatto

molto e credo che si debba lavorare ancora, come lei ha già preannunciato, in occasione della legge di bilancio: noi saremo attenti su questo fronte. Alcune risorse che sono state individuate nell'emergenza; noi riteniamo che debba essere dato un impianto strutturale, anche economico, importante al mondo dello sport, dallo sport di base, ai dilettanti, fino al professionismo, in tutte le discipline che, ribadisco, davvero sono importanti per la formazione di tanti, dai bambini ai più grandi, nel nostro Paese. Noi le chiediamo - e il Partito Democratico in questo è con lei, signor Ministro - che faccia sentire la sua voce, che sia presente e costantemente vicino a tutte le società e a questo mondo, che in questo momento davvero sta soffrendo, e tanto, per l'impossibilità di organizzare molte manifestazioni.
Non è soltanto una speranza, signor Ministro. Credo che non si debba solo sperare che i protocolli funzionino. Certo, chi non li rispetta sbaglia sempre; questo lo diciamo tutti e ne siamo convinti. Ma non c'è solo la speranza, perché noi dobbiamo far sì che venga garantito lo svolgimento dello sport, per quanto possibile in questo momento. Noi le chiediamo questo e il Partito Democratico c'è. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (*question time*) all'ordine del giorno è così esaurito.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MANTOVANI *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, ogni giorno sempre più scuole richiedono una piattaforma di videoconferenze, ad esempio per gli incontri tra genitori e insegnanti o per la didattica digitale, che tuteli i dati e la *privacy* degli utenti, siano essi allievi, docenti o familiari. Come sappiamo, le piattaforme dei colossi sovranazionali del *web* non garantiscono tali tutele. La Corte di giustizia europea ha invalidato il *privacy shield*, ovvero l'accordo largamente diffuso con cui grandi organizzazioni e multinazionali potevano, fino ad ora, legittimare il trasferimento di dati personali tra Europa e Stati Uniti.
La legislazione americana non pone, infatti, limitazioni alla portata e alla durata della raccolta, né garantisce ai cittadini stranieri alcun diritto nei confronti delle autorità statunitensi azionabile dinanzi ai giudici.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati europeo prevede, invece, che la raccolta e il trattamento siano esplicitamente definiti e limitati nello scopo e nel tempo e che l'interessato possa reclamare, richiedere la correzione o la cancellazione dei dati e opporsi al loro trattamento.
A rischio sono anche i dati dei minori. Il Garante della *privacy* è intervenuto nella Commissione per l'infanzia e l'adolescenza e ha chiarito come sia stata posta all'attenzione del Ministro dell'istruzione l'esigenza di una svolta nel ricorso alle piattaforme in generale, ritenendo come fosse più prudente utilizzare il registro elettronico rispetto alla piattaforma di una multinazionale di cui non si sa nulla. Sarebbe, quindi, meglio nel presente, ora che la scuola è in piena attività, dare indicazioni chiare perché le scuole ricorrano tutte le volte che è possibile al registro elettronico. Il Garante ha ribadito, quindi, come il tema vero e più importante sia quello di una piattaforma pubblica italiana che si faccia carico di mettere insieme risorse e competenze. È bene che l'Italia si doti di una sua infrastruttura, auspicabilmente nell'ambito di una cooperazione anche europea.
Presidente, colleghe e colleghi, rispetto ai tempi passati oggi abbiamo una nuova possibilità: tra le sfide strategiche che il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano dovrà affrontare vi è quella che riguarda la transizione digitale. In questo senso le risorse Next generation EU possono davvero essere utilizzate. Sappiamo già che il Ministro dell'istruzione sta muovendo dei passi in questa direzione, ma occorre arrivare all'obiettivo di erogare un servizio adeguato alle esigenze, anche adesso nel tempo della pandemia, conforme allo stato dell'arte delle tecnologie che tuteli pienamente i dati personali. Tale garanzia rappresenta uno dei pilastri su cui si deve basare una seria politica per la sovranità digitale e tecnologica che l'Italia deve attuare e integrare sapientemente nell'ambito della realtà europea. (*Applausi*).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo

periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 27 ottobre 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 27 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 16,02)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (**1970**)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bernini, Malan, Vitali, Pagano, Schifani, Fazzone

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020,

premesso che:

il decreto-legge in esame contiene disposizioni in materia di: proroga dello stato di emergenza; continuità operativa del sistema di allerta COVID; proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga; attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo; ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;

in particolare, il provvedimento in esame, attraverso la modifica dell'articolo 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, reca la ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, inizialmente fissato al 31 luglio 2020, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020;

tra le misure previste per evitare la diffusione del COVID-19, ai sensi del citato articolo 1 del decreto legge 19/2020, viene introdotto l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

giova evidenziare che a tal fine l'articolo 5 del decreto legge specifica che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le

misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonché le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-*bis*), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, relative all'obbligatorietà dell'uso delle mascherine;

riguardo al rapporto tra lo Stato e le Regioni, l'articolo 1 del decreto, al comma 2, introduce una novella dell'articolo 1, comma 16, del d-l 33 del 2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19), ribadendo il divieto per le Regioni di adottare misure meno restrittive di quelle adottate a livello nazionale e prevedendo la possibilità di introdurre misure ampliative rispetto a quelle disposte dai decreti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 "nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute";

il provvedimento in esame, ancora una volta, legittima ulteriormente l'utilizzo reiterato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non è soggetto neanche al controllo del Presidente della Repubblica, considerato che si tratta di un semplice atto normativo secondario e in quanto tale non solo è sottratto al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, ma per di più è insindacabile ex post, sfuggendo anche all'eventuale controllo successivo della Corte costituzionale;

non è opportuno, né costituzionalmente legittimo che alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, con modalità uniche in Europa, si ricolleghi l'autorizzazione per il Consiglio dei Ministri, con Dpcm, di limitare i diritti e le libertà dei cittadini;

è fondamentale che la proroga dello stato di emergenza non diventi una sorta di scudo per poter giustificare atti normativi illegittimi, decisioni unilaterali che contrastano con i diritti e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;

il Governo deve dimostrare di essere in grado di gestire tale situazione d'emergenza nel Paese con gli strumenti ordinari e non con leggi speciali, né con editti che estromettono l'unico organo legittimato a limitare i diritti e le libertà, e cioè il Parlamento che rappresenta il popolo;

a parere degli scriventi, il Governo continua a gestire l'emergenza pandemica in modo del tutto autoreferenziale, stravolgendo i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e della gerarchia delle fonti del diritto, consolidando in tal modo una prassi che si colloca in netto contrasto con i principi sanciti dall'articolo 70 della Costituzione che attribuisce al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

proprio per il suo carattere di eccezionalità, lo stato di emergenza non può diventare la regola e, proprio per questo, sia la legge che lo prevede, sia la costante giurisprudenza della Corte costituzionale hanno insistito sulla necessaria brevità degli strumenti derogatori, che possono produrre conseguenze negative non solo creando tensioni a livello sociale ma anche e soprattutto sul piano economico;

giova sempre ricordare che la Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'articolo 16 della Costituzione francese, dell'articolo 116 della Costituzione spagnola o dell'articolo 48 della Costituzione ungherese, e che in essa non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri. Pur tuttavia il compito di valutare la reale eccezionalità di situazioni di emergenza è, seppur implicitamente, demandato al Parlamento;

considerato che:

a riprova della scarsa considerazione del ruolo del Parlamento e della evidente disattenzione del Governo, si sottolinea che la modifica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto in esame -, che ha integrato l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 *(Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)* - il quale ha posticipato al 15 ottobre 2020 i termini previsti da un novero di disposizioni, ora prorogati al 31 dicembre 2020 - con il riferimento all'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia) - che dispone per il personale delle Forze di polizia, delle Forze

armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, proroghe dei termini relativi a: misure di profilassi; temporanea dispensa dal servizio in presenza -, è già stato inserito con una modifica durante l'esame in Commissione al Senato del decreto-legge 104/2020 - c.d. decreto Agosto -, in fase di conversione alla Camera, con l'aggiunta della proroga del collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili,

delibera ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame dell'AS 1970.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-*BIS* DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla posizione italiana in merito al sequestro di due pescherecci siciliani da parte libica

(**3-01980**) (14 ottobre 2020)

Faraone, Garavini, Sbrollini, Magorno, Comincini, Marino, Grimani, Vono, Sudano, Cucca. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

nella notte tra il 1° ed il 2 settembre 2020, 18 pescatori di Mazara del Vallo, membri degli equipaggi dei due pescherecci "Medinea" e "Antartide", sono stati dapprima fermati e poi successivamente sequestrati ed imprigionati dalle autorità marittime libiche facenti capo al generale Khalifa Haftar, capo delle milizie legate all'autoproclamato Governo della Libia orientale, non riconosciuto dalla comunità internazionale;

i fatti sono avvenuti a 38 miglia dalle coste libiche a nord di Bengasi, all'interno del territorio marino da anni rivendicato unilateralmente dalla Libia come parte delle proprie acque di competenza nazionale: secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari libici, i pescatori, otto italiani, sei tunisini, due senegalesi e due indonesiani, sarebbero stati indagati e fermati a seguito della violazione della competenza territoriale ed economica delle acque territoriali;

da quanto si apprende, una delle accuse che è stata rivolta agli equipaggi dei due pescherecci è anche il trasporto di sostanze stupefacenti: tale accusa, tuttavia, sarebbe stata sollevata solo successivamente al fermo, a seguito di una presunta perquisizione dei pescherecci da parte delle autorità libiche durante gli ulteriori accertamenti, ed è evidentemente finalizzata per il fermo dei marittimi incrinandone ulteriormente la posizione, nonché manifestamente infondata, come sostenuto non solo dai familiari dei detenuti, ma anche dallo stesso Piero Marrone, capitano della "Medinea", nell'unica dichiarazione che fino ad ora è stata resa disponibile;

altre fonti stampa, nondimeno, hanno riportato la notizia di una presunta trattativa che il generale Haftar sarebbe intenzionato a portare avanti nei confronti delle autorità italiane avente ad oggetto un preciso "scambio": alla liberazione dei 18 prigionieri, infatti, dovrebbe corrispondere la scarcerazione dei 4 scafisti libici attualmente detenuti presso le carceri italiane, condannati a scontare dai 20 ai 30 anni di reclusione per i reati di omicidio volontario e traffico di migranti perpetuati in occasione della "strage di Ferragosto", in cui nel 2015 persero la vita ben 49 migranti, stipati nelle stive di un barcone e asfissiati dai fumi del carburante. Le milizie libiche, nonché gli avvocati difensori, ne hanno rivendicato l'innocenza, sostenendo che si tratta di quattro "semplici sportivi" trovatisi sul barcone in qualità di migranti in fuga dalla Libia;

uno degli aspetti più critici di tutta la questione riguarda l'impossibilità da parte dei pescatori di comunicare con le proprie famiglie: dal momento del sequestro, infatti, è stata consentita una sola telefonata, quella svolta dal capitano della "Medinea" Piero Marrone alla madre; successivamente, non si sono avute più notizie inerenti alle condizioni di salute e di detenzione dei marittimi;

stando a quanto ricostruito sinora da alcune testate, i 18 marinai si troverebbero in stato di fermo all'interno di una palazzina militare di Bengasi, in attesa del processo che dovrebbe svolgersi il prossimo 20 ottobre, mentre i due pescherecci sarebbero ormeggiati nel porto della città;

nonostante non sia la prima volta che le autorità libiche effettuano il fermo di pescherecci italiani con l'accusa di aver violato i presunti confini marittimi ritenuti dalla Libia di propria competenza, tale sequestro è indubbiamente connotato da alcuni elementi di singolarità;

in particolare, vi è la concomitanza temporale dei fatti con il rientro, avvenuto poche ore prima,

del Ministro in indirizzo dal viaggio in Libia, in occasione del quale si sono svolte le due distinte visite al primo Ministro del Governo di accordo nazionale Fayez al Serraj e al Presidente del parlamento libico orientale, Aguila Saleh, sostenitore di Haftar;

considerato che:

nelle scorse settimane sono state molte le manifestazioni e le iniziative organizzate dalle famiglie dei prigionieri e dalla società civile per interessare le istituzioni e l'opinione pubblica a questa vicenda sottolineandone l'opacità;

gli armatori delle imbarcazioni hanno pubblicamente manifestato la richiesta di interventi mirati e specifici, rivolgendo altresì numerosi appelli al Governo per chiedere il rilascio immediato dei motopesca e degli ostaggi, oltre alla possibilità di mettersi in contatto con i marinai, nei confronti dei quali è stato sinora impossibile effettuare una qualsiasi comunicazione, fatta eccezione per la richiamata telefonata del capitano Piero Marrone;

sebbene nei giorni scorsi il Ministro in indirizzo abbia dichiarato di aver "attivato tutti i canali internazionali" per risolvere la questione, e nonostante le rassicurazioni offerte dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale, la scorsa settimana, ha risposto ad un *question time* alla Camera dei deputati che verteva proprio su tale vicenda, ad oggi, non risultata sufficiente l'opera sino a questo momento intrapresa da parte del Governo per far luce sulla vicenda e per riuscire a riportare in Italia i prigionieri,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo rispetto alle vicende descritte;

se non ritenga doveroso esprimere chiaramente una posizione di aperta condanna nei confronti delle autorità libiche che tengono prigionieri i 18 pescatori, e se non ritenga opportuno attivarsi immediatamente, intensificando gli sforzi diplomatici sino ad ora portati avanti, al fine di risolvere la questione nel più breve tempo possibile, predisponendo altresì un deciso intervento volto a consentire quanto prima il contatto tra i pescatori ingiustamente detenuti e le rispettive famiglie, nonché a garantirne la massima tutela della salute ed il più sicuro rientro in Italia.

Interrogazione sulla legittimità della zona economica esclusiva imposta dalla Libia in relazione al recente sequestro di equipaggi italiani

(**3-01978**) (14 ottobre 2020)

Urso, Rauti, Ciriani. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

resta insoluta la delicata, oltraggiosa ed intollerabile vicenda che vede coinvolti, oramai da un mese e mezzo, 18 pescatori dei due pescherecci di Mazara del Vallo, denominati "Antartide" e "Medinea", sequestrati la sera del 1° settembre 2020 dai militari del generale Khalifa Haftar;

l'episodio, che ricadrebbe nell'ambito di quella che oramai viene definita "la guerra del pesce", non sarebbe che l'ultimo di una serie atti ostili, sequestri o tentativi di sequestro di pescherecci mazaresi sorpresi a pescare all'interno della "zona economica esclusiva", che si estende per 62 miglia oltre il limite di 12 miglia delle acque territoriali ed è stata istituita unilateralmente dal Governo di Tripoli nel 2005 e nella quale la pesca sarebbe interdetta;

la controversa situazione e la continua esposizione di nostri connazionali (e non soltanto) a situazioni di elevato rischio determina l'emergere della necessità di una chiara e netta presa di posizione da parte del Governo rispetto a una situazione che, proprio per i profili di rischio emergenti in ordine alla sicurezza nazionale, deve essere necessariamente chiarita;

alla luce della controversa questione persistente dal 2005 è doveroso chiarire se ed in quali termini il Governo, a decorrere dal 2005 e proprio in relazione alle continue rivendicazioni libiche unilaterali di esclusività della fascia di mare all'interno della quale si sono verificati i fatti, abbia fornito agli operatori marittimi precise indicazioni e adeguate istruzioni in ordine alla navigabilità e accessibilità di tali acque, e, in particolare, quali fossero, ove esistenti, i protocolli di intervento eventualmente adottati e diramati, anche avvalendosi dei mezzi navali e aerei della Marina militare italiana e della Guardia costiera, per garantire sicurezza e protezione dei pescherecci ed operatori nazionali marittimi presenti nell'area;

inoltre, sebbene il Governo abbia espressamente smentito, nel corso di un recente *question time* alla Camera dei deputati di mercoledì 7 ottobre 2020 (in risposta all'interrogazione 3-01792) alcune indiscrezioni di stampa su presunte richieste di scambio dei marittimi con 4 cittadini libici condannati in via definitiva in Italia per gravissimi reati umanitari, tali notizie tornano ad essere convintamente ribadite ad un'agenzia di stampa italiana, nel corso della giornata del 13 ottobre, da una fonte vicina all'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar;

in particolare viene riferito di una lunga telefonata tra alcuni funzionari degli Emirati arabi uniti (di cui l'Italia si starebbe avvalendo) e uno dei *leader* dell'Esercito nazionale libico, per coordinare i dettagli del negoziato e per discutere le modalità di liberazione dei detenuti di ciascuna parte;

oltre alla dovuta attenzione al caso di specie, tuttora irrisolto e rispetto al quale appare necessario prestare prioritariamente la massima attenzione, al fine di riportare al più presto in patria i 18 pescatori coinvolti nel sequestro, è doveroso avviare con la massima urgenza una valutazione più ampia ed addivenire ad una decisione in ordine alle iniziative da intraprendere, anche in sede internazionale, per promuovere una definizione della questione rispetto alle rivendicazioni libiche e alle interdizioni unilateralmente imposte dal Governo di Tripoli sulla base di un'applicazione evidentemente illegittima e forzata dei principi stabiliti dal diritto internazionale e dunque di un lapalissiano abuso del diritto, la cui persistenza continua a mettere in pericolo l'incolumità e la vita dei nostri concittadini e degli operatori marittimi,

si chiede di sapere:

se il Governo, in relazione alla rivendicazione unilaterale da parte della Libia della fascia di mare nella quale si è materializzato il sequestro dei 18 pescatori di Mazara del Vallo, abbia diramato o impartito agli operatori marittimi nazionali precise istruzioni o protocolli di sicurezza e di intervento, anche mediante l'ausilio dei mezzi della Marina militare italiana o della Guardia costiera presenti nell'area, ed in che misura tali protocolli siano stati eventualmente attivati nel caso di specie;

se il Ministro in indirizzo, nel perseguire la prioritaria esigenza di mettere in salvo e riportare in patria al più presto i 18 pescatori di Mazara del Vallo, ritenga di poter smentire le notizie di un negoziato tra il nostro Paese e all'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar, per il tramite di mediatori degli Emirati arabi uniti, volto a concordare il rilascio di cittadini libici, condannati in via definitiva in Italia per gravissimi reati lesivi dei diritti umani, a fronte della liberazione dei 18 pescatori;

se non ritenga necessario e urgente intervenire, anche promuovendo un'azione coordinata a livello internazionale, per chiarire in modo definitivo la legittimità delle operazioni di pesca e navigazione in un'area unilateralmente ed illegittimamente rivendicata dal Governo libico come zona economica esclusiva in cui la navigazione è interdetta.

Interrogazione sulle iniziative per la liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in Libia

(**3-01972**) (13 ottobre 2020) (*già* 4-04191) (07 ottobre 2020)

De Bonis. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

risultano ancora bloccati in Libia i 18 membri dell'equipaggio dei due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati la sera del 1° settembre 2020 dai militari del generale Khalifa Haftar;

pare che la vicenda sia monitorata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, dalla sera dell'agguato, starebbe trattando il rilascio dei motopesca "Antartide" e "Medinea", oltre che dei pescatori tuttora trattenuti a Bengasi;

tuttavia, nonostante le costanti rassicurazioni della Farnesina, i familiari non riescono a stabilire un contatto con i marittimi, che, dopo essere stati interrogati, sono stati trasferiti in una struttura da cui non possono uscire liberamente;

da articoli di stampa si apprende che alcuni giorni dopo il sequestro, un'associazione di Mazara del Vallo ha diffuso anche delle foto scattate in Libia e madri, mogli, fratelli e sorelle dei 18 pescatori hanno iniziato a mettere in circolazione informazioni, incontrandosi nel magazzino dell'armatore di

uno dei due pescherecci sequestrati;

tra i pescatori trattenuti dalla sera del 1° settembre, oltre ai membri degli equipaggi dei due motopescherecci, ci sono anche il comandante del peschereccio "Anna Madre" di Mazara del Vallo e il primo ufficiale del "Natalino" di Pozzallo, che la sera dell'accerchiamento erano riusciti ad invertire la rotta;

agli armatori viene contestata la presenza dei loro pescherecci all'interno delle 72 miglia (60 in più delle tradizionali 12 miglia) che la Libia dal 2005 rivendica unilateralmente come acque nazionali, in virtù della convenzione di Montego Bay, che dà facoltà di estendere la propria competenza fino a 200 miglia;

molti sono intervenuti per chiedere il rilascio dei pescatori e dei motopescherecci sequestrati, tra cui la sezione regionale di Agripesca, che ha minacciato di "bloccare l'intera flotta peschereccia" che a Mazara del Vallo è composta da un centinaio di imbarcazioni d'altura. Anche i familiari dei marinai che avevano promesso di venire a Roma, insieme ad un gruppo di pescatori, lo hanno fatto ieri, manifestando davanti a Montecitorio, perché si sentono abbandonati dal Governo, che pare aver dimenticato che ci sono cittadini italiani bloccati in un Paese in guerra;

la diplomazia italiana in effetti si sta occupando della vicenda in maniera poco chiara e molti hanno evidenziato la curiosa circostanza di un sequestro eseguito a poche ore di distanza dal viaggio del ministro Luigi Di Maio a Tripoli, per far visita al *premier* libico riconosciuto dall'ONU, Fayez al-Serraj e al presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh;

il sequestro, invece, è stato operato dai militari di Haftar, a cui si sarebbe rivolta la figlia di uno dei motoristi del Medinea per chiedere la liberazione di tutte le barche e dei pescatori che erano entrati nella zona libica soltanto per lavorare;

tuttavia, il sequestro viene anche visto come una ritorsione, alimentata da un'insolita richiesta avanzata dai militari del generale Haftar, ossia uno "scambio di prigionieri" per liberare i 18 pescatori. La proposta riguarderebbe 4 libici detenuti in Italia, condannati a 30 anni di carcere dalla Corte d'appello del Tribunale di Catania, con l'accusa di essere scafisti e carcerieri della "strage di Ferragosto" che nel 2015 portò alla morte di 49 migranti che viaggiavano a bordo di uno dei tanti barconi partiti dalle coste libiche. Su questa ipotesi non c'è alcuna conferma da parte della Farnesina, ma a metà settembre i familiari dei 4 detenuti libici hanno manifestato a Bengasi per chiedere la loro estradizione;

considerato che:

la vicenda esposta è seria e preoccupante ed il Ministro in indirizzo, oltre a cercare di risolvere rapidamente la questione, dovrebbe dare informazioni precise e certe sulla situazione dei 18 marittimi bloccati ormai da 37 giorni in Libia;

l'interrogante ha incontrato le mogli e i familiari di questi cittadini, che non hanno mai potuto sentire le voci dei pescatori, che sarebbero in attesa di processo e rischierebbero una condanna fino a 30 anni. Chiedono di avere notizie certe sulle loro condizioni di salute e sui tempi del loro rilascio, evidenziando che alcuni di loro prendono regolarmente dei farmaci e vi è il rischio che in questo momento non vengano loro somministrati a causa delle leggi libiche che lo vietano;

vi è inoltre la preoccupazione che queste persone diventino merce di scambio politico per la liberazione di scafisti. Esiste la via della diplomazia, certo, ma prima ancora esiste una questione morale, di umanità che il Governo italiano non può ignorare. Occorre che il Ministro degli affari esteri svolga appieno il suo ruolo, impiegando prioritariamente tutte le sue energie per risolvere questioni urgenti come questa, piuttosto che dedicarsi a costose campagne elettorali,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di ottenere la liberazione dei marittimi sequestrati e tenuti prigionieri in Libia;

se non ritenga di dovere riferire in Parlamento in merito ad una vicenda così grave e preoccupante;

se non ritenga di dover dare assicurazioni certe alle mogli ed ai familiari dei pescatori, che attendono da 37 giorni di sentire almeno la voce dei loro cari.

Interrogazione sulle circostanze del sequestro dei marittimi italiani in Libia e sulle condizioni per la loro liberazione

(**3-01979**) (14 ottobre 2020)

Bernini, Malan, Giammanco, Papatheu. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

il 1° settembre 2020 due pescherecci di Mazara del Vallo, con 18 pescatori a bordo, sono stati sequestrati dalla marina militare del generale Haftar, a circa 35 miglia a nord di Bengasi, all'interno di una fascia marittima che da tempo la Libia rivendica come propria zona economica esclusiva;

i connazionali sono tenuti prigionieri dalla fazione libica del generale Haftar, il pretendente governatore non riconosciuto dalla comunità internazionale, che in cambio dei pescatori italiani chiede la liberazione di 4 scafisti libici (che secondo fonti libiche sono calciatori, in fuga per trovare fortuna in Germania), accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di omicidio plurimo per l'uccisione di dozzine di persone che portavano in Italia come migranti;

stando a quanto si apprende dalla stampa, il presidente della commissione affari esteri di Tobruk ha fatto sapere infatti che i pescatori italiani "sono stati fermati perché svolgevano attività di pesca nelle acque territoriali libiche" e che "presto gli equipaggi dei due pescherecci italiani compariranno davanti a un tribunale che dovrà pronunciarsi sul reato da loro commesso";

il Ministro in indirizzo, nello stesso giorno in cui avveniva il sequestro-rapimento, si era recato in Libia, a Tobruk, per incontrare il *premier* libico riconosciuto dall'ONU, Fayez al-Serraj, e il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aguila Saleh, considerato l'uomo nuovo della Cirenaica;

tale sequestro umilia l'Italia proprio nella sua ex colonia, mostrando il peso residuale delle nostre istituzioni in politica estera;

si susseguono manifestazioni nel territorio siciliano e appelli da tutto il Paese per chiedere a gran voce la liberazione dei connazionali e per tentare di accendere i riflettori su tale grave episodio totalmente sottovalutato dal Governo; alcuni familiari dei sequestrati, nei giorni scorsi, lamentando il fatto di non avere nessuna notizia dalla Farnesina, sono persino arrivati ad incatenarsi davanti a palazzo Montecitorio per focalizzare l'attenzione sulla vicenda e chiedere a gran voce al Governo di riportare a casa i propri familiari;

solamente dopo tale atto i familiari sono stati ricevuti prima a palazzo Chigi dal consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, Pietro Benassi, e successivamente dal capo dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ma oltre alle solite rassicurazioni non sono state fornite indicazioni precise;

il 9 ottobre, nel giorno in cui padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono rientrati in Italia, il Ministro in indirizzo ha dichiarato quanto segue: "Continuiamo a lavorare giorno e notte e in queste ore stiamo concentrando gli sforzi per i nostri connazionali in Libia. Abbiamo attivato tutti i canali internazionali e stiamo lavorando in silenzio e con riserbo come richiesto in queste situazioni per raggiungere il miglior risultato. Siamo in continuo contatto con le famiglie dei pescatori";

preoccupano le parole del Ministro in merito al dialogo intrapreso con il Ministro degli Emirati arabi uniti e il Ministro russo, in quanto "hanno capacità di influenza su quella parte libica", poiché sembrano confermare l'irrilevanza del nostro Paese nella Libia orientale;

nel recente passato si sono verificati analoghi episodi, l'ultimo dei quali nel 2019, quando un peschereccio, anche in quel caso di Mazara del Vallo, fu sequestrato con modalità simili;

la Libia è ormai, dalla caduta di Gheddafi, un territorio profondamente conteso, guidato dal presidente Fayez al-Sarraj, il cui Governo è stato riconosciuto dall'ONU, ma che contemporaneamente vede gran parte della Cirenaica sotto il controllo dell'esercito del generale Haftar;

negli anni l'Italia ha visto ridurre costantemente la propria influenza in Libia e nel Mediterraneo nel suo complesso, nonostante sia evidente l'importanza degli interessi nazionali in quell'area, a partire dalla necessità di controllare il massiccio flusso migratorio che interessa le coste italiane;

la Libia rientra tra i Paesi che, pur avendo firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS - United Nations convention on the law of the sea), non hanno ancora proceduto alla sua ratifica, ciò comportando l'inosservanza delle disposizioni ivi contenute relative ai limiti delle varie aree marine identificate, misurate in maniera chiara e definita a partire dalla cosiddetta linea di base;

l'atteggiamento unilaterale libico sta generando problemi nell'applicazione della disciplina delle acque internazionali, con gravi ripercussioni sulla gestione dei flussi marittimi,

si chiede di sapere:

se e quali concrete iniziative il Ministro in indirizzo stia assumendo per garantire l'immediato rilascio dei due pescherecci con 18 membri dell'equipaggio tuttora trattenuti a Bengasi;

quali iniziative intenda intraprendere per evitare che episodi simili colpiscano nuovamente la marineria siciliana, al fine di garantire la sicurezza dei marinai nello svolgimento del proprio lavoro;

quale sia la strategia italiana in Libia e se intenda o meno smentire l'ipotizzato collegamento fra la sua visita in Libia e il sequestro dei pescherecci;

se vi siano state richieste di scambio di prigionieri.

Interrogazione sul ripetersi di sequestri illegittimi di imbarcazioni italiane al largo della Libia (**3-01975**) (14 ottobre 2020)

Iwobi, Lucidi, Vescovi, De Vecchis, Candura, Fusco, Pepe. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

il 1° settembre 2020 18 marittimi di Mazara del Vallo sono stati sequestrati, mentre si trovavano per una battuta di pesca a circa 38 miglia nautiche a nord dalle coste della Cirenaica, da esponenti dell'esercito libico e portati a Bengasi a bordo di alcuni gommoni;

i loro due pescherecci sono stati ugualmente sequestrati dalle milizie del generale Haftar;

per circa un mese non si sono più avute notizie sulla sorte degli equipaggi. In seguito, è stato acclarato che si trovano in stato di fermo;

le autorità libiche, in risposta alle richieste italiane, hanno chiesto il rilascio di 4 cittadini libici, condannati dal Tribunale di Catania a 30 anni di carcere per traffico di esseri umani e per la morte in mare di 49 migranti;

considerato che questi sequestri si vanno ad aggiungere ad altri incresciosi episodi accaduti in passato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti, e quali azioni possa intraprendere per risolvere rapidamente questa situazione angosciante per i pescatori coinvolti, le loro famiglie e per i tanti pescatori che si trovano ad operare in queste zone del Mediterraneo, dove azioni piratesche a scopo ricattatorio, inaccettabili e da condannare, continuano ad avvenire in palese violazione del diritto internazionale.

Interrogazione sugli esiti della recente missione del Ministro degli affari esteri in Russia (**3-01976**) (14 ottobre 2020)

Ferrara. - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* -

Premesso che:

l'Italia ha tradizionalmente seguito con la Federazione russa la cosiddetta politica del "doppio binario", che combina severità nella garanzia del rispetto del diritto internazionale e dei nostri valori con un dialogo proattivo con Mosca sui temi di maggiore interesse bilaterale e multilaterale;

si è appena conclusa la missione del Ministro in indirizzo nella Federazione russa. Il programma prevedeva che il Ministro copresiedesse il Consiglio italo-russo di cooperazione economica, industriale e finanziaria insieme al Ministro dell'industria e del commercio, Denis Manturov, e che incontrasse, in un colloquio bilaterale, il suo omologo Sergej Lavrov;

l'interscambio commerciale tra i due Paesi rimane una direttrice fondamentale su cui improntare i rapporti bilaterali con Mosca. Pur avendo registrato un calo degli scambi nel primo semestre 2020, anche dovuto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Italia si conferma quinto fornitore della Federazione russa;

la missione del ministro Di Maio ha avuto luogo in una congiuntura particolarmente delicata, in particolare alla luce del caso Navalny, della crisi in Bielorussia e della precaria situazione in Nagorno Karabakh;

il tentato avvelenamento di Alexei Navalny con un agente nervino chimico militare del gruppo "Novichok" ha colpito molto negativamente l'opinione pubblica italiana ed europea, ma soprattutto ha costituito una grave violazione dei diritti umani e del diritto internazionale che, con la Convenzione per la proibizione delle armi chimiche, proibisce lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione, la detenzione, la conservazione, il trasferimento e l'uso di armi chimiche e dei materiali collegati,

si chiede di sapere:

quali siano i messaggi che il Ministro in indirizzo ha trasmesso ai suoi interlocutori russi in relazione a *dossier* di primario interesse per l'Italia sotto il profilo dei diritti umani, quali il caso Navalny, in particolare circa l'auspicato impegno delle autorità di Mosca per l'accertamento della verità, e la crisi in Bielorussia;

quali siano stati i contenuti principali della sua visita a Mosca.

Interrogazione sul sostegno al settore sportivo e sulla conclusione delle competizioni in corso (**3-01977**) (14 ottobre 2020)

Biti, Marcucci, Ferrari, Collina. - *Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport* -

Premesso che:

lo sport non è soltanto uno strumento di tutela della salute psicofisica e di promozione di un corretto stile di vita, ma anche uno strumento di inclusione sociale, di educazione, di formazione e di sviluppo della società sia sotto il profilo sociale che sotto il profilo economico;

l'intero mondo dello sport, sia professionistico che dilettantistico, sta vivendo un periodo di grave crisi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

la sospensione e, successivamente, la riduzione delle attività e delle competizioni sportive, conseguenti alle misure, adottate negli ultimi mesi, di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, necessarie a tutelare la salute dei cittadini, hanno avuto e continueranno ad avere ripercussioni sul settore sportivo sotto i profili economici, occupazionali e sociali;

in particolare, molte associazioni e società sportive dilettantistiche, che svolgono un'importantissima funzione sociale e rappresentano un settore rilevante nel nostro Paese sotto il profilo occupazionale, si trovano in condizioni di estrema difficoltà a causa della drastica riduzione di entrate dovuta a poche iscrizioni e ad una prolungata chiusura degli impianti;

nel corso di questi ultimi mesi, per far fronte a questa grave situazione, i decreti-legge "cura Italia", "rilancio Italia" e "decreto agosto" hanno introdotto numerose misure economiche a tutela e a sostegno del settore sportivo;

premesso inoltre che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, prevede che per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sia consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15 per cento rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, ferma restando la possibilità per le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti;

la percentuale massima di riempimento del 15 per cento rispetto alla capienza totale è di molto superiore al numero massimo di 1.000 spettatori se calcolata su una capienza media di 30.000, quale è quella di uno stadio in cui si svolge il campionato di serie A;

in tutte le categorie sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, c'è grande incertezza sulle modalità con le quali portare a conclusione i diversi campionati e le diverse competizioni

sportive,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per consentire non solo il sostegno del settore sportivo, con particolare riguardo alle associazioni e società sportive dilettantistiche, nel corso dell'emergenza sanitaria, ma anche la piena ripresa dell'intero settore al termine dell'emergenza;

se intenda verificare nel tempo l'efficacia, la necessità e l'opportunità delle misure di contenimento del contagio previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra, affinché esse possano essere modificate qualora l'andamento della situazione epidemiologica lo renda possibile;

con quali modalità intenda portare a conclusione i diversi campionati e le diverse competizioni sportive che si svolgono sull'intero territorio nazionale, e se ritenga che i protocolli adottati in materia fino a questo momento siano adeguati a tale scopo .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anastasi, Barachini, Cario, Castaldi, Cattaneo, Causin, Cerno, Ciampolillo, Crimi, De Poli, Di Marzio, Di Piazza, Drago, Fattori, Galliani, Iori, La Mura, Mallegni, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Mollame, Monti, Napolitano, Rizzotti, Ronzulli, Santangelo, Segre, Sileri, Turco e Verducci.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerato in missione il senatore Ortis, per attività dell'Assemblea parlamentare della Nato.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 15 ottobre 2020 è stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2019) 355 definitivo) (*Doc*. XVIII-*bis*, n. 2).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Rojc Tatjana

Istituzione di una Zona Logistica Semplificata rafforzata nella Regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia (1978)

(presentato in data 14/10/2020);

senatore Santangelo Vincenzo

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biologiche (1979)

(presentato in data 15/10/2020);

senatori Campari Maurizio, Bruzzone Francesco

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (1980)

(presentato in data 15/10/2020);

senatori Briziarelli Luca, Arrigoni Paolo, Bergesio Giorgio Maria, Bruzzone Francesco, Pazzaglini Giuliano, Ripamonti Paolo, Testor Elena, Vallardi Gianpaolo, Romeo Massimiliano, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Doria Carlo, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pisani Pietro, Pittoni

Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Tosato Paolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Norme per la rigenerazione urbana (1981)
(presentato in data 15/10/2020).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la prima relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di *performance* collegati, aggiornata al 30 giugno 2020.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc*. CCLIX, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 ottobre 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per gli esercizi dal 2016 al 2018.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 338).

Corte di cassazione, trasmissione di verbali di proclamazione di risultati di referendum

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con lettera in data 13 ottobre 2020, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 352, un esemplare del verbale con cui l'Ufficio stesso ha proceduto, in pari data, alla proclamazione del risultato del *referendum* relativo all'approvazione della legge costituzionale recante "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 e svoltosi il 20 e 21 settembre 2020.
Il predetto verbale è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 12 ottobre 2020, ha inviato il testo di 13 risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 14 al 17 settembre 2020, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia:
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Portogallo ad applicare un'aliquota ridotta dell'accisa su determinati prodotti alcolici la cui produzione avviene nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 694);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, alla 5a, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 695);
risoluzione definita in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione dell'epidemia di COVID-19, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 696);
risoluzione sull'attuazione dell'accordo di associazione tra l'UE e la Georgia, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 697);
risoluzione sull'esportazione di armi: applicazione della posizione comune 2008/944/PESC, alla 1a, alla 3a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 698);
risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia, alla 1a, alla 2a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 699);
risoluzione sulla penuria di medicinali - come affrontare un problema emergente, alla 12a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 700);

risoluzione sull'attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei rom: combattere gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone di origine rom in Europa, alla 1a e alla 14a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (*Doc*. XII, n. 701);
risoluzione sulla situazione in Russia: l'avvelenamento di Alexei Navalny, alla 3a e alla 14a Commissione (*Doc*. XII, n. 702);
risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 8/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 - Aumento degli stanziamenti di pagamento a favore dello strumento per il sostegno di emergenza per finanziare la strategia per i vaccini contro la COVID-19 e l'impatto dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 703);
risoluzione sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ciclossidim, flonicamid, alossifop, mandestrobin, mepiquat, Meschnikowia fructicola ceppo NRRL Y-27328 e proesadione in o su determinati prodotti, alla 9a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 704);
risoluzione sulla ripresa culturale dell'Europa, alla 7a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 705);
risoluzione sull'Anno europeo delle città più verdi 2022, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc*. XII, n. 706).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in data 15 ottobre 2020, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (COM(2020) 642 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 10 dicembre 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dall'8 al 15 ottobre 2020)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 81

AIMI: sulla situazione del centro di accoglienza per migranti di Lampedusa (4-02137) (risp. MAURI, *vice ministro dell'interno*)
sulla costituzione di parte civile del Ministero nel processo per i fatti di Bibbiano (4-03866) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
CANDURA: sull'ammontare della tassa annuale dovuta dagli iscritti al Consiglio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati (4-02698) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
CORRADO ed altri: sulla nuova sede dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) (4-03436) (risp. BONACCORSI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)
DE PETRIS: su possibili discriminazioni contro le persone con disabilità a seguito di un protocollo per la sicurezza durante le celebrazioni religiose cattoliche (4-03786) (risp. VARIATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
DE POLI: sulla realizzazione della banda ultra larga in Veneto (4-03461) (risp. PATUANELLI,

ministro dello sviluppo economico)
EVANGELISTA: sulle modifiche alla geografia giudiziaria dell'Alta Gallura in Sardegna (4-03623) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
GASPARRI, MALLEGNI: sulle criticità legate al servizio di consegna a domicilio delle patenti di guida in relazione all'emergenza da COVID-19 (4-03517) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)
IANNONE: sulla ripresa dell'attività giudiziaria (4-03652) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
IWOBI ed altri: sull'annullamento della visita in Europa del Ministro degli esteri dell'Iran (4-04091) (risp. SERENI, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*)
LANNUTTI ed altri: sulla vicenda giudiziaria dell'ex imprenditore Luigi Di Napoli (4-02719) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
LA PIETRA, IANNONE: sulla creazione di due sezioni distaccate della DDA a Prato e Santa Maria Capua Vetere per combattere la mafia cinese e quella nigeriana (4-02988) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
MASINI, MALLEGNI: sui rincari negli esercizi commerciali (4-03525) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)
NENCINI ed altri: sul caso Tobagi (4-03695) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
PAPATHEU: sulle misure per tutelare gli operatori economici dalla diffusione delle *fake review* (4-02103) (risp. BONACCORSI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)
sulla riapertura delle strutture ricettive turistiche (4-03371) (risp. BONACCORSI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)
PILLON: su un caso di sottrazione internazionale di minore (4-02987) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
sulle dichiarazioni del presidente dell'ordine degli avvocati di Mantova contro una collega (4-03973) (risp. BONAFEDE, *ministro della giustizia*)
VALLARDI ed altri: sulla realizzazione della banda ultra larga in Veneto (4-03460) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*)
VANIN: sul rapporto degli ispettori UNESCO su Venezia e la sua laguna (4-03965) (risp. BONACCORSI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*)
Interrogazioni
NATURALE, RUSSO, MININNO, NOCERINO, TRENTACOSTE, CAMPAGNA, ROMANO, GIANNUZZI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. -
(3-01990)
(*Già* 4-04142)
SBROLLINI - *Ai Ministri della salute e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione*. - Premesso che:
da mesi l'Italia è uno dei Paesi maggiormente esposti al pericolo rappresentato dall'infezione da COVID-19, nonché uno dei Paesi che ha predisposto i maggiori sforzi per ostacolarne la diffusione;
a questo proposito, il Governo ha messo in atto molte iniziative per evitare il diffondersi dell'epidemia, adottando a tal fine misure restrittive e preventive per contrastare la propagazione del virus;
i cittadini, dal canto loro, hanno dato prova di grande spirito di collaborazione, rispettando correttamente le norme adottate dal Governo e dando opportuno seguito alle indicazioni e alle raccomandazioni emanate dalle istituzioni;
tutte le misure di restrizione e tutte le misure di prevenzione adottate sono state condivise e concordate con le Regioni;
tra le misure, vi è da sottolineare la predisposizione di una *app* chiamata "Immuni" che permette ai cittadini di essere informati nell'eventualità di aver avuto un'esposizione a rischio con persone risultate positive al virus;
l'*app* è stata promossa attraverso varie campagne di sensibilizzazione e informazione, al fine di incentivare i cittadini a scaricarla ed utilizzarla come strumento di prevenzione;

considerato che:
recentemente, alcune delle maggiori testate giornalistiche, locali e nazionali, hanno riportato la notizia di gravi disfunzioni che hanno interessato la corretta operatività dell'applicazione all'interno del Veneto, che risulta essere la quarta regione italiana per numero di *download*, secondo i dati del Ministero della salute, oltre 534.000 cittadini veneti hanno scaricato l'*app*;
da quanto si apprende, infatti, tali malfunzionamenti avrebbero riguardato il mancato inserimento dei codici dei cittadini risultati positivi al tampone, rendendo di conseguenza difficoltoso il tracciamento dei contagi, nonché, sotto certi aspetti, superfluo l'utilizzo dell'*app*;
qualora la notizia fosse confermata, significherebbe che il sistema di tracciamento dei contagi ha manifestato una profonda carenza all'interno dei confini regionali, e che la gestione sanitaria finora portata avanti non ha garantito ai cittadini veneti la tutela che sarebbe derivata dal corretto funzionamento dell'*app*,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano gli orientamenti in merito;
se le notizie riguardanti le disfunzioni inerenti alle corrette procedure per l'utilizzo dell'*app* Immuni in Veneto risultino confermate e se tali gravi malfunzionamenti si siano verificati anche in altre parti del territorio nazionale;
quali siano le eventuali responsabilità che hanno contribuito a determinare la mancata attivazione delle corrette funzioni di Immuni e quali siano le tempistiche necessarie affinché il sistema di tracciamento dei contagi venga messo definitivamente e completamente in funzione.
(3-01991)
CORRADO, ANGRISANI, GRANATO, PUGLIA, CROATTI, MORRA, TRENTACOSTE, DONNO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:
risulta agli interroganti che nella frazione Castagna di Carlopoli (Catanzaro), nel cuore della Sila Piccola, insistano i maestosi resti dell'abbazia di Santa Maria di Corazzo, benedettina al tempo della fondazione, che si suppone dovuta ai Normanni appena insediati in Calabria, negli anni '60 dell'XI secolo, quindi riedificata dai Cistercensi a poco più di un secolo di distanza;
situata in una piccola valle tra i fiumi Amato e Corace, l'abbazia conobbe molte ristrutturazioni, nel tempo, anche a causa dei danni provocati dai periodici terremoti, da ultimo quelli del 1638 e del 1783: il cosiddetto "grande flagello", in specie, determinò nel 1808 la soppressione e l'abbandono definitivo dell'insediamento monastico, la cui fama di respiro europeo e la cospicua fortuna, registrata soprattutto nel basso Medioevo, sono legate in particolare alla circostanza di avere accolto per circa un decennio il mistico Gioacchino da Fiore (ca. 1130-1202), che proprio in S. Maria di Corazzo vestì l'abito, divenne abate e, probabilmente, realizzò alcune delle sue opere principali;
inserendola nel novero delle "Aree naturali e culturali di rilevanza strategica" definite dalla delibera di Giunta n. 273 del 20 luglio 2017, nel 2018 la Regione Calabria ha riconosciuto l'importanza dell'abbazia per il sistema dei beni culturali calabresi. Conscio della sua capacità attrattiva e deciso ad incrementare i flussi in un sito che è già meta privilegiata del turismo scolastico e tappa obbligata del realizzando "Cammino gioachimita", l'Ente ha poi assegnato a S. Maria di Corazzo 1,2 milioni di euro dei Fondi europei per lo sviluppo regionale (FESR) 2014-2020;
il 12 agosto 2020 è stato presentato, a Carlopoli, un progetto preliminare di consolidamento e restauro mirato soprattutto alla chiesa e ai contrafforti addossati a quella nel Sei-Settecento, ma che coinvolge tutto il complesso abbaziale. I *rendering* pubblicati rivelano trattarsi, però, di un intervento solo nominalmente conservativo e che per la sua invasività ha subito suscitato grande scalpore, tant'è che al risalto dato alla presentazione dalla stampa, anche nazionale, è seguita la rimozione dal portale *web* del comune di quanto pubblicato (sullo stesso e sul *social* "Facebook") in vista dell'evento pubblico;
da sempre, in effetti, i tanti che hanno subito il fascino del monumento, a lungo studiato, tra gli altri, dalla professoressa Emilia Zinzi, e del contesto in cui s'inserisce, auspicano che lo Stato assuma iniziative atte, sia ad incrementarne le conoscenze, sia a garantirne la persistenza e la fruizione pubblica. Il progetto anticipato ai *media* sembra, però, contemplare proprio le ipotesi paventate dai più, contrari, sia a sottoporre le rovine ad una vera e propria ricostruzione, sia a consentire una mera

cristallizzazione dello stato di fatto;
la creazione *in loco* di un piccolo *antiquarium* ove riunire gli arredi e le opere d'arte dispersi nelle chiese della diocesi dopo l'abbandono dell'abbazia da parte dei monaci, o di una sala polivalente, comporterebbe la riedificazione di un settore del complesso edilizio, prevista con l'uso di pareti di cristallo e tetto ligneo, ma tra i detrattori più convinti il professor Salvatore Settis, calabrese e membro del Consiglio superiore dei Beni culturali, ha espresso la propria contrarietà affermando che "qualsiasi forma di "completamento" non sarebbe sul versante della tutela, ma della distruzione del valore storico e patrimoniale" ("finestresullarte.info", del 30 settembre 2020);
va da sé, d'altro canto, che ogni serio programma di indagine archeologica estensiva, dopo i saggi di scavo puntiformi degli anni '80-'90, che hanno lasciato irrisolti tanti quesiti, sarebbe frustrato da un consolidamento dei ruderi che ad oggi non prevede l'esecuzione di scavi preliminari, tranne un unico saggio nel chiostro. Non così nella chiesa e sotto gli archi dei suoi contrafforti, dove da progetto saranno posizionate pavimentazioni mobili in legno per farne spazi "utilizzabili", dopo la rimozione "del terreno e dei materiali alluvionali";
considerato che:
stante la convenzione stipulata tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (SABAP) e il comune di Carlopoli per l'esecuzione del restauro, lodata pubblicamente dall'ex sindaco, perché, non dovendo mettere a bando la progettazione, avrebbe consentito di risparmiare "un bel po' di risorse (?) da destinare ai restauri", il piano dell'intervento sarebbe stato elaborato proprio in seno all'ufficio ministeriale competente per territorio, quello che oggi abbraccia le sole province di Catanzaro e Crotone, avendo da poco perduto Cosenza, e nel merito da un funzionario architetto "anziano", tuttora in servizio in entrambi gli uffici ("ilsole24ore", del 14 agosto 2020);
inoltre, "Il Sole 24 Ore", nel suddetto articolo, lo definisce impropriamente "responsabile del patrimonio architettonico della Soprintendenza archeologica per Catanzaro Cosenza e Crotone", ma nella sede cosentina di piazza Valdesi, tuttora condivisa dalle due Soprintendenze ABAP della Calabria centro-settentrionale, la sua iniziativa ha generato non pochi malumori, perché il funzionario avrebbe imposto la propria soluzione progettuale, e sé stesso come direttore tecnico dell'intervento di restauro, benché non ricopra l'incarico di responsabile territoriale per il comune di Carlopoli, di fatto scavalcando i colleghi;
nonostante la gratitudine dimostratagli dalla Giunta Mario Talarico, che il 12 agosto 2020 l'ha nominato cittadino onorario (e ha approvato il progetto esecutivo qualche giorno prima di fine mandato), e a dispetto degli osanna della stampa diocesana, arrivata ad attribuirgli il titolo di "architetto florense", fa specie che il soprintendente e, a monte, la Direzione generale ABAP del Ministero in indirizzo lascino alla discrezionalità del professionista in questione ogni decisione sul futuro di un monumento di così alta valenza culturale, in perenne delicatissimo equilibrio con la natura circostante ed elemento di un paesaggio storicizzato, il cui fascino da sempre incanta i visitatori;
nel sempre critico bilanciamento tra tutela e promozione di un bene culturale, l'architetto punta alla cristallizzazione dei ruderi di S. Maria di Corazzo come soluzione capace di garantire la messa in sicurezza e al contempo "la valorizzazione di alcuni spazi contigui". Sceglie, così facendo, e sceglie sia a nome dell'ufficio di cui è dipendente, sia della collettività che gli ha delegato l'esercizio dei propri interessi, di sacrificare non solo la possibilità di incrementare le conoscenze sulla storia dell'abbazia e della sua chiesa in particolare, ma di incidere su una parte cospicua del valore paesaggistico del sito, causando un'alterazione irreversibile dei risultati della naturale ruderizzazione, intervenuta negli ultimi due secoli, di un complesso monastico vissuto pienamente per almeno seicento anni. Una scelta, né obbligata, né scontata, da assumere forse collegialmente e senz'altro con estrema cautela, privilegiando una progettazione che non abbia il risparmio quale unico merito,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di sollecitare gli uffici centrali del dicastero, non solo ad un'attenta verifica della qualità del progetto di restauro dell'abbazia di S. Maria di Corazzo in ordine alla compatibilità con i valori paesaggistici e architettonici del sito, ma anche della correttezza dell'*iter* amministrativo interno alla SABAP, senza trascurare di approfondire le motivazioni del dirigente o dei dirigenti dell'ufficio, che hanno assentito

al descritto percorso.
(3-01992)
CORRADO, ANGRISANI, PUGLIA, CROATTI - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*. - Premesso che:
risulta agli interroganti che l'ex monastero di S. Nicolò l'Arena, affacciato su piazza Dante nel cuore storico di Catania, al limite occidentale del suo perimetro murato, dopo l'attenta ristrutturazione curata dall'architetto Giancarlo De Carlo, nel 2002 sia stato dichiarato patrimonio UNESCO e inserito nel percorso delle "città tardo barocche del val di Noto (Sicilia Sud-orientale)";
fondato a metà del XVI secolo e ampliato considerevolmente nel XVIII, per estensione è stimato il secondo cenobio benedettino più grande d'Europa dopo quello portoghese di Mafra;
la frequentazione quotidiana dei locali da parte di centinaia di persone, legata principalmente alla presenza del Dipartimento di scienze umanistiche (DISUM) dell'università degli studi di Catania, ma anche ai convegni e alle visite guidate consentite giornalmente alle molte testimonianze archeologiche e artistiche che ingloba, è compatibile con le prioritarie necessità di conservazione, ma a patto di osservare le opportune cautele. Sta alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali vegliare sul rispetto delle prescrizioni, incrementate dopo il riconoscimento internazionale;
considerato che da qualche giorno circolano sul *web* immagini che attestano come le numerose panchine in legno collocate nei corridoi del Dipartimento per agevolare la sosta dei frequentatori siano state recentemente fissate alle pareti mediante staffe e bulloni metallici, per evitarne lo spostamento, anche laddove le superfici conservano lacerti di colore che si teme, nella peggiore delle ipotesi, che possano appartenere all'apparato decorativo dell'ex convento,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;
se non ritenga di volersi attivare per accertare la natura delle pellicole pittoriche intaccate e, ove mai si trattasse di rivestimenti di qualche valenza storica, chi abbia autorizzato un'iniziativa condotta a rischio di deturpare o danneggiare gli strati pittorici, sempre che un'autorizzazione al riguardo, oltre a quella per l'ancoraggio delle sedute alle pareti, sia stata effettivamente richiesta alla sede catanese della Soprintendenza e da questa accordata.
(3-01993)
CORRADO, DE LUCIA, ANGRISANI, MORRA, GRANATO, PRESUTTO - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e della giustizia*. - Premesso che:
risulta agli interroganti, grazie ad un puntuale resoconto pubblicato da Marilena Pirrelli su "Il Sole-24 ore" il 30 maggio 2020, dal titolo "Mibact davanti ai giudici USA in difesa della testa di barbaro", che nel febbraio 2018 la Safani gallery Inc. di New York sia stata teatro del sequestro di una testa in marmo di età augustea, danneggiata e lacunosa dell'estremità superiore, che si suppone rappresenti un barbaro, a lungo erroneamente indicata come "testa di Alessandro Magno come Helios";
il sequestro è stato disposto dal viceprocuratore distrettuale di Manhattan, Matthew Bogdanos, capo dell'unità "traffico illecito di antichità" della procura distrettuale dello Stato di New York, ma il gallerista vittima del sequestro, Alan Safani, per il tramite dell'avvocato David Schoen, l'11 novembre 2019 ha citato l'Italia in giudizio davanti al tribunale federale, perché dimostri la proprietà dell'opera, sequestrata in base alla contestazione, da parte italiana, di furto e illecita esportazione di un proprio bene culturale in violazione della legge n. 364 del 1909;
si suppone infatti che la testa, alta 36,5 centimetri, sia scomparsa dall'*antiquarium* forense di Roma un po' prima del 1960 ma diversi decenni dopo il ritrovamento, avvenuto nel 1910 durante gli scavi del Palatino condotti da Giacomo Boni e poi Alfonso Bartoli, in specie quelli della basilica Aemilia lungo la via Sacra (iniziati da Bartoli a settembre 1909), adorna di statue raffiguranti i barbari Parti, tra le quali doveva figurare anche la statua in questione, di cui esiste documentazione fotografica una volta entrata in museo;
il giorno seguente alla citazione in giudizio della Repubblica italiana, 12 novembre 2019, nell'udienza già fissata presso il tribunale di Manhattan per deliberare sulla richiesta di restituzione all'Italia avanzata dal pubblico ministero, il giudice, pur confermando la propria competenza giurisdizionale a

decidere sulla proprietà del manufatto e sull'eventuale restituzione (*ex* art. 450.10 del codice penale dello stato di New York), non ha potuto pronunciarsi a causa della contromossa di Safani. Se la corte federale dovesse archiviare il caso, questo tornerebbe alla corte penale statale e al viceprocuratore Bogdanos;
considerato che:
la scultura, dopo che per anni se ne erano perse le tracce, riapparve una prima volta ad un'asta nel 1974, venduta per 650 dollari appena, e di nuovo nel 2011, quando, stimata 10-15.000 dollari, fu battuta da Sotheby's e aggiudicata per quasi 100.000 dollari. La galleria Safani l'ha in fine comprata nel giugno 2017, per poco più di 150.000, e presentata al Tefaf Maastricht dal 10 al 18 marzo 2018;
la dottoressa Patrizia Fortini, allora direttrice coordinatrice del sito dei Fori e del Palatino, l'ha identificata (e segnalata ai Carabinieri) il 19 febbraio 2018 grazie ad immagini pubblicitarie della nota fiera olandese di antichità, il che ha permesso all'Italia, denunciato il furto il 22 marzo, di chiederne immediatamente la restituzione agli USA;
per paradossale che possa sembrare, la tutela dei diritti del proprietario originario è più garantita nei Paesi detti di *common law*, come gli USA, dov'è invalso il principio per cui non è possibile trasferire la proprietà di un bene mobile *a non domino* (*nemo dat quod non habet*), che in quelli di *civil law*, come l'Italia, dove "il possesso vale titolo" è norma generale, limitata in via eccezionale dalla proprietà statale. In giudizio, dunque, l'avvocato Schoen tenta di indurre la Repubblica italiana a desistere dalle sue pretese proprio in ragione dell'acquisto in buona fede avvenuto dopo diversi passaggi pubblici in occasione dei quali lo Stato non ha rivendicato la proprietà del reperto, e per conto del suo cliente ha chiesto la restituzione dell'oggetto, o l'equivalente del suo valore di mercato, più le spese legali e gli interessi. L'Italia si oppone a tali pretese tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, affidandosi ad un avvocato dello Stato,
si chiede di sapere:
se il Ministro per i beni culturali intenda riferire su quanto occorso in sede giudiziale dopo il 30 maggio 2020 nonché in merito a quanto è stato messo in campo, finora, per tentare di perorare le ragioni dell'Italia presso la corte federale e ogni altro tribunale degli USA chiamato a decidere della restituzione della testa di barbaro sottratta in circostanze ignote al patrimonio artistico di Roma;
se, in considerazione della mole di lavoro che grava sulla nostra diplomazia culturale e delle difficoltà che ciascun caso comporta anche a causa del disallineamento delle legislazioni dei singoli Paesi in materia di sottrazione ed esportazione di beni culturali, non si reputi necessario rafforzare sia gli uffici esportazione sia il comitato per le restituzioni, inserendovi altre professionalità di alto livello, motivate e con adeguata esperienza in materia, che forniscano assistenza giuridica e tecnica (storico-artistica) alle Procure distribuite sul territorio;
se il Ministro della giustizia, vista la complessità della materia relativa alla sicurezza e alla salvaguardia del patrimonio culturale nazionale, non ritenga opportuno e urgente attivarsi per istituire una procura nazionale dedicata, sull'esempio di quella newyorkese dell'ADA di Matthew Bogdanos, per ora unica al mondo, che sia all'altezza del livello di efficienza ed efficacia raggiunto, sul fronte investigativo, dai Carabinieri del comando tutela patrimonio culturale (TPC) in mezzo secolo di attività.
(3-01994)
RAUTI, LA PIETRA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. -
(3-01996)
(*Già* 4-02776)
MODENA - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:
tre anni fa furono approvate dal Parlamento le norme sull'equo compenso, fortemente volute dal Consiglio nazionale forense e dal suo presidente Andrea Mascherin, quindi fatte proprie dall'allora guardasigilli Andrea Orlando;
il 28 settembre 2020 è stato pubblicato, da parte del Ministero dello sviluppo economico, un bando per la selezione di "21 componenti del Gruppo di esperti di alto livello per l'elaborazione di un Libro

Bianco sul ruolo della comunicazione nei processi di trasformazione digitale", esperti a cui si chiede "comprovata esperienza" e "professionalità" ma ai quali "non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza";
l'attuale Presidente del Consiglio nazionale forense Maria Masi ha dichiarato che in un momento del genere l'attenzione per i professionisti dovrebbe essere ancora maggiore e che è grave il fatto che sia proprio un Ministero ad ignorare un principio normativo la cui attuazione è già spesso compromessa da inadeguata applicazione;
questo non è il primo episodio, il più significativo risale al febbraio 2018, quando il Ministero dell'economia e delle finanze ha promosso un avviso pubblico rivolto a professionisti senza compenso;
in questo momento, con la crisi attuale chiamare a lavorare dei professionisti per poi non pagarli si significa violare sia il diritto costituzionale di riconoscere il valore economico del lavoro sia la norma sull'equo compenso che impone alla pubblica amministrazione di garantire che le prestazioni professionali siano equamente retribuite,
si chiede di sapere:
se questa iniziativa sia compatibile con il rispetto della dignità del lavoro e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ritirare questo bando che viola un principio che il legislatore ha sancito e il cui rispetto non può venir meno;
quali siano i tempi e le aspettative del Ministro relativamente alla stesura di un libro bianco su un argomento così importante quale quello del progresso digitale.
(3-01997)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
DE FALCO, FATTORI, DI MARZIO - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
risulta che in varie parti del nostro Paese, con il supporto della Croce rossa, si stiano effettuando dei trasferimenti di extracomunitari a bordo di "navi quarantena". Si tratta di persone già titolari di protezione umanitaria o di richiedenti asilo o comunque regolarmente soggiornanti da tempo sul territorio nazionale, già ospitati nei centri d'accoglienza, risultati positivi;
una di queste persone ha raccontato un fatto sconcertante che, se confermato, dà la misura della confusione che regna in questo momento nelle scelte di governo. Il giovane, che abita e lavora in Italia sin dal 2013, e che qui paga le tasse, ha spiegato che la sera del 7 ottobre 2020 è stato prelevato, insieme ad altri extracomunitari tutti risultati positivi al tampone, e, dopo un viaggio in *pullman* di 18 ore, è stato condotto al porto di Palermo, dove è stato imbarcato, insieme agli altri, sulla nave "Allegra";
la nave traghetto è una di quelle utilizzate per far trascorrere ai naufraghi provenienti dalla Libia e dalla Tunisia il periodo di quarantena. Dunque, per quanto risulta agli interroganti, quarantena precauzionale ed isolamento sanitario, concetti tra loro opposti, sono stati mischiati in maniera insensata e pericolosa per la salute pubblica;
il professor Galli ha ben chiarito che è un "errore colossale", in senso generale, l'uso delle navi per la quarantena, e che, invece, occorre far sbarcare le persone il prima possibile. Il giudizio sarebbe stato evidentemente ancor più negativo se il professore avesse potuto tenere conto del fatto che la stessa nave sarebbe stata usata per la quarantena e l'isolamento;
l'unica esperienza specifica di "navi quarantena" è quella verificatasi a bordo della nave da crociera "Diamond Princess", nella quale, per cause di forza maggiore, il comandante dovette isolare in cabina gli infetti, nel tentativo di arginare o interrompere la catena del contagio;
nonostante l'abnegazione del comandante e dell'equipaggio, la quarantena sulla nave ha avuto effetti disastrosi. Infatti, in uno studio pubblicato sul "Journal of travel medicine", attraverso un modello statistico, un gruppo di ricercatori della Umea University (Svezia) ha dimostrato che, "se la nave fosse stata immediatamente evacuata all'arrivo a Yokohama, il numero dei contagiati sarebbe stato pari all'incirca a 70". In totale, invece, ad entrare in contatto con il virus sono state 705 persone. "Un tasso quattro volte superiore a quello osservato nello stesso periodo nelle aree più colpite della Cina", afferma l'epidemiologo Joacim Rocklov, prima firma dello studio;
non sembra noto chi abbia impartito, per quale motivo ed in base a quale norma, l'ordine di

deportazione e segregazione a bordo di persone positive al COVID-19;
appare, però evidente che ogni responsabilità non individuabile in un preciso livello amministrativo risalga sino al vertice dell'amministrazione e che, pertanto, se il Ministro in indirizzo non provvederà a porre rimedio alla situazione, ne assumerà la piena responsabilità, anche politica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza di quanto esposto prima delle notizie fornite dai *media*, e se intenda rendere noto chi abbia dato l'ordine di deportare gli extracomunitari residenti in Italia e positivi al COVID-19, per quale motivo, e in base a quale normativa la decisione sia stata presa;
se intenda proseguire su questa linea, a parere degli interroganti del tutto sbagliata, pericolosa e che viola la libertà delle persone e, al tempo stesso, il diritto alla salute individuale e collettivo;
quante siano le persone trattenute nelle "navi quarantena", quanti siano coloro che sono stati posti in quarantena preventiva, e quanti in isolamento sanitario;
se sulla nave vi sia personale medico e paramedico e delle forze dell'ordine;
come si possa conciliare la tutela della salute con l'aver deciso di far permanere nello stesso luogo persone in quarantena e persone positive al COVID-19, tenendo conto anche del fatto che le navi traghetto scelte per la "quarantena" non sono luoghi adatti alla cura e non hanno percorsi differenziati per i positivi e per le persone in quarantena, con evidente rischio di propagazione del virus, come ha dimostrato la drammatica esperienza della nave da crociera "Diamond Princess".
(3-01989)
D'ARIENZO, FERRAZZI, BOLDRINI, STEFANO, ASTORRE, NANNICINI, ROJC, ROSSOMANDO, IORI, ALFIERI, PITTELLA, TARICCO, VERDUCCI, COLLINA, BITI, FEDELI, VALENTE - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
la *app* "Immuni" è uno strumento in più contro l'epidemia, in quanto consente, attraverso l'impiego ottimale della tecnologia, di avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, garantendo loro la massima attenzione alla *privacy*;
a chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al *virus* COVID-19, l'*app* invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato e ciò avviene senza raccogliere dati sull'identità o la posizione dell'utente;
gli utenti che vengono avvertiti dall'*app* di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri. Così facendo, aiutano a contenere l'epidemia e a favorire un rapido ritorno alla normalità e, inoltre, venendo informati tempestivamente, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre così il rischio di complicanze;
l'applicazione è disponibile dal 1º giugno 2020, con una sperimentazione iniziata l'8 giugno in quattro regioni ed estesa al resto dell'Italia dal 15 giugno;
tutti i dati raccolti durante il periodo di attività, siano essi salvati sul dispositivo o sul *server*, vengono cancellati non appena non sono più necessari e comunque, secondo le disposizioni attualmente in vigore, non oltre il 31 dicembre 2021;
sebbene non obbligatoria, la *app* "Immuni" è stata scaricata da oltre 534.000 veneti, secondo i dati del Ministero della salute. Il Veneto è la quarta regione per numero di *download*, dietro a Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna, a dimostrazione che i veneti hanno compreso l'importanza di questo mezzo;
alcuni organi di stampa hanno rivelato, però, che l'*app* non è stata attivata in Veneto, ovvero che non è possibile in tutta la Regione condividere i dati tracciati via *bluetooth* di tutti i contatti nelle ultime settimane;
ciò è confermato da un comunicato stampa della Regione Veneto del 14 ottobre, secondo cui "Entro pochi giorni, al massimo lunedì (19 ottobre 2020), i Servizi di Igiene Pubblica dovranno comunicare ai sistemi informatici di Azienda Zero i riferimenti relativi alle segnalazioni dell'app Immuni";
non può sfuggire la pericolosità di questo ritardo. Di fatto, per mesi nella Regione Veneto, per chissà quanti contagiati, non è stato possibile effettuare il tracciamento mediante questo importante strumento aggiuntivo per i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica nell'identificazione di eventuali contatti;
si esprime una forte preoccupazione sulla eventualità che anche in altre regioni non siano state attivate

le procedure di alimentazione dei dati della *app* "Immuni",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se intenda avviare con immediatezza un mirato approfondimento al fine di comprendere le ragioni della mancata attivazione della *app*, di sostenere ogni azione funzionale alla sua attivazione e, se necessario, di surrogare la Regione Veneto nell'esercizio delle proprie competenze;
quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di verificare il corretto funzionamento della *app* "Immuni" su tutto il territorio nazionale.
(3-01995)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DE FALCO, DE BONIS, DI MARZIO, FATTORI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute*. - Premesso che:
durante il periodo del "*lockdown*", è emersa la notizia dell'esistenza di un "piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale", che non era, però, mai citato in nessuna delle decisioni prese dal Governo, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020;
dal sito del Ministero della salute, è emerso che il testo era stato pubblicato il 13 dicembre 2007. La pagina è stata aggiornata l'ultima volta il 15 dicembre 2016;
nel piano anti pandemia sono, tra l'altro, elencate le sei fasi pandemiche che l'OMS ha indicato già nel 2005, e le azioni da adottare in relazione ad esse ed ai rispettivi livelli da parte degli Stati;
in particolare, si osserva che nelle "fasi interpandemiche", ossia quelle nelle quali non vi è alcuna emergenza ma solo un plausibile basso rischio, è prevista tutta una serie di azioni di carattere preventivo e preparatorio che, nel caso attuale, sono state espletate solo quando l'epidemia era già diffusa nel Paese;
nelle fasi interpandemiche (fasi 1-2) deve essere impartita un'informazione sanitaria alla popolazione per promuovere l'adozione delle comuni norme ed istruzioni igieniche. Si devono anche adottare misure sempre preventive, per limitare la trasmissione delle infezioni nelle comunità, scuole, case di riposo, altri luoghi di ritrovo;
ed è sempre in queste fasi, anteriori alla dichiarazione dello stato di emergenza, che si devono predisporre piani e misure di controllo della trasmissione dell'infezione in ambito ospedaliero tramite approvvigionamento degli adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale sanitario, controllando il funzionamento dei sistemi di sanificazione e disinfezione e individuando appropriati percorsi separati per i malati o sospetti tali;
ancora: l'OMS prevede che in questa fase si esegua un censimento delle disponibilità di posti letto in isolamento, di stanze in pressione negativa e di dispositivi meccanici per l'assistenza ai pazienti;
nelle successive fasi (fasi 3-5, ossia quelle di allerta), anteriori alla diffusione del contagio all'estero, alle misure ricordate se ne devono aggiungere altre, tra le quali assume particolare rilievo la messa a punto di protocolli di utilizzo di DPI per le categorie professionali a rischio, e soprattutto un approvvigionamento adeguato per quantità e qualità; in presenza di trasmissione interumana dovrebbe essere valutata l'opportunità di restrizioni degli spostamenti da e per altre nazioni, ove si siano manifestati *cluster* epidemici, oltre all'opportunità e alle modalità di rientro dei cittadini italiani residenti in aree infette;
viene, inoltre, prevista l'attivazione di protocolli contemplati dal regolamento sanitario internazionale in caso di presenza a bordo di aerei o navi di passeggeri con sintomatologia sospetta, così come azioni per informare i cittadini, promuovendo la diagnosi precoce, anche da parte degli stessi pazienti, per ridurre l'intervallo tra l'esordio dei sintomi e l'isolamento con assistenza continua domiciliare;
è ancora in queste fasi, e non in emergenza, che si deve valutare l'opportunità di chiudere scuole o di altre comunità e della sospensione di manifestazioni e di eventi di massa, per rallentare la diffusione della malattia. Solo la fase 6, l'ultima, prevede la limitazione della mobilità delle persone;
dunque, esisteva già prima della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020 una pianificazione del Ministero della salute, predisposta sulla base delle indicazioni dell'OMS, in base alla

quale si sarebbe dovuto porre in essere una serie non irrilevante di azioni e misure preventive e preparatorie per affrontare al meglio l'emergenza. La gran parte delle attività avrebbe dovuto essere posta in atto fin dal momento della prima notizia del passaggio dell'infezione all'uomo, a fine 2019, atteso che con la Cina vi erano intensi collegamenti e scambi commerciali, quindi ben prima del 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo;
era, infatti, almeno dalla fine di dicembre 2019 che si era a conoscenza di episodi sempre più gravi di diffusione del COVID-19 in Cina. Dunque, non si sarebbe dovuto attendere altro per mettere in atto le misure e le azioni che di fatto sono state attuate, e solo in parte, con grave ritardo e con effetti drammatici, esponendo a grave rischio concreto, a parere degli interroganti, il personale sanitario, che, suo malgrado, è divenuto vittima e esso stesso focolaio di diffusione del contagio. Non risulta nemmeno chiaro che cosa sia stato fatto dal 31 gennaio sino al 23 febbraio 2020, data in cui è stato emanato il decreto-legge n. 6;
la questione del mancato uso del piano anti pandemia è stata posta al commissario Borrelli durante una delle conferenze stampa che si tenevano per fare il punto della situazione nel periodo del *lockdown*. Secondo il commissario straordinario un piano anti pandemia soltanto non sarebbe bastato, in quanto, a suo dire, sarebbe invece necessario un piano per ogni tipo di agente patogeno (uno per ogni virus, uno per ogni batterio, eccetera), poiché quello esistente era stato preparato per epidemie influenzali (influenza cioè malattia infettiva contagiosa delle vie respiratorie, endemica ed epidemica, di origine virale, a carattere acuto, come Sars-Cov2, appunto). A parere degli interroganti la risposta del dottor Borrelli era alquanto preoccupante, in quanto evidenziava una confusione di idee non accettabile in chi era chiamato (e potrebbe esserlo di nuovo in caso di non auspicata nuova crisi) ad affrontare l'emergenza;
sulla questione del piano anti pandemia, il successivo 21 aprile 2020, il "Corriere della Sera" ha pubblicato un'intervista al direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute Andrea Urbani, il quale tra l'altro smentiva che il Governo non avesse tenuto conto del piano anti pandemia già esistente, ma che lo aveva superato con un altro, più specifico, ma che era stato secretato perché uno degli scenari proposti era troppo catastrofico per renderlo pubblico;
a fine agosto 2020 è emerso che nei verbali del comitato tecnico scientifico si fa riferimento sino 27 aprile ad un "piano nazionale sanitario in risposta ad una eventuale emergenza pandemica da Covid 19", piano, che, appunto, doveva rimanere segreto proprio per i possibili scenari catastrofici. Dopo quella data si parla di "studio", con una modifica della dicitura che non appare, secondo gli interroganti, mero "*drafting*",
si chiede di sapere:
se il Governo fosse a conoscenza dell'esistenza del piano anti pandemia del 2007;
se quel piano sia mai stato in vigore o se sia stato mai abrogato, e in tal caso quando e con quale atto;
perché, pur nell'ipotesi che il piano fosse stato abrogato e non sostituito, non si sia comunque tenuto conto delle prescrizioni presenti nel documento, che, implementate in tempo, non in piena emergenza, avrebbero potuto quantomeno contenere gli effetti devastanti del virus;
se esista, e in che cosa consista, quel "piano segreto" cui faceva cenno il direttore generale Urbani ad aprile, e di cui parlano i verbali del comitato tecnico scientifico sino al 27 aprile;
per quale motivo dopo quella data si sia smesso di parlare di "piano" per passare al più neutro termine "studio", con un cambio di dizione che sembra voler nascondere la gravità della situazione.
(4-04247)
FATTORI, DI MARZIO, NUGNES, DE PETRIS, VANIN, BUCCARELLA, DE FALCO, BINETTI - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:
l'attuale situazione legata ai contagi da coronavirus ha ripreso una crescita esponenziale che impone, come anche suffragato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, l'aumento dei livelli di cautela e prevenzione soprattutto nei confronti delle categorie di lavoratori maggiormente esposte per la stessa natura del proprio lavoro, come per esempio quelli che prevedono un costante rapporto con il pubblico;
l'articolo 49 del regolamento aziendale per i lavoratori delle società del gruppo Unicoop Tirreno recita:

"Il lavoratore deve utilizzare il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni aziendali e i servizi telematici e telefonici dell'azienda ispirandosi ai principi di diligenza e trasparenza, alla base di un corretto rapporto di lavoro. I telefoni fissi aziendali possono essere utilizzati esclusivamente per motivi di lavoro, fatti salvi casi autorizzati di volta in volta dal diretto superiore. Il telefono cellulare personale non può essere utilizzato durante l'orario di lavoro, salvo in caso di autorizzazione da parte del superiore";
in data 12 settembre 2020 a seguito della richiesta di una dipendente di Unicoop Tirreno di avere vicino il proprio cellulare contenente l'*app* "Immuni" e per motivi legati a eventuali avvisi in entrata dalla scuola del proprio figlio, il sindacato Cobas ha fatto richiesta di deroga all'articolo 49 del regolamento;
il 14 settembre l'azienda ha risposto con diniego alla richiesta;
dopo il 12 ottobre si è assistito ad un aumento dei casi di positività al COVID-19 tra i dipendenti della Unicoop Tirreno come segnalato dagli stessi esponenti del Cobas;
considerato che
il decreto-legge n. 28 del 2020 ha istituito all'articolo 6 la piattaforma unica nazionale per la gestione dell'allerta, la *app* Immuni, con la puntuale finalità "di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza COVID-19";
l'attuale percorso normativo, rappresentato da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, protocolli provenienti dal comitato tecnico scientifico, decreti-legge e norme di livello secondario, va nella direzione della prevenzione quanto più meticolosa possibile per il contenimento del virus;
un regolamento interno aziendale, mai e soprattutto in questa situazione pandemica, dovrebbe derogare a leggi nazionali e protocolli governativi per la sicurezza pubblica,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione descritta e di altre potenziali fattispecie analoghe e quali strumenti intendano mettere in campo affinché il settore privato adegui le proprie norme interne alle esigenze della salute pubblica in maniera puntuale.
(4-04248)
NOCERINO, CORBETTA, ANGRISANI, BOTTO, RUSSO, VANIN, MATRISCIANO, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, PRESUTTO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie e della salute*. - Premesso che:
da quanto si apprende da fonti giornalistiche vi sarebbero delle inadempienze sulle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 sui mezzi di trasporto pubblico di linea;
i trasporti pubblici, soprattutto nelle grandi città, rappresentano spesso l'unico mezzo di mobilità intercittadina per il raggiungimento dei luoghi di lavoro;
la situazione dei trasporti delle principali città province è diventata insostenibile e potenzialmente pericolosa;
i vagoni delle metropolitane e i bus sono delle possibili "bombe" di contagio che possono far impennare ancor di più il numero dei positivi;
ogni giorno centinaia di cittadini segnalano assembramenti e mancanza del rispetto del distanziamento sociale su tutti i mezzi di trasporto. Le misure anti contagio non vengono rispettate e non vi è alcun tipo di controllo;
i mezzi arrivano sovraffollati alle fermate, tutti i posti a sedere vengono occupati e chi viaggia in piedi è costretto a farlo in spazi vitali ridotti all'osso. Situazione invariata anche sulle metropolitane, dove si fa sentire l'assenza degli adesivi segnaposto che obbligavano a mantenere un metro di distanza tra un utente e l'altro;
considerato che:
il 14 marzo 2020 è stato adottato il protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro in tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti del settore dei trasporti e della logistica;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 prevede misure per il trasporto

pubblico le cui attività dovranno essere espletate anche sulla base di quanto previsto dal protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020 nonché secondo le linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19. Accanto alla procedura base della sanificazione e dell'igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro, si prevedono: flussi separati di salita e discesa dei passeggeri e aperture differenziate delle porte; applicazione di *marker* sui sedili non utilizzabili; aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri; numero massimo di passeggeri per consentire il rispetto della distanza di un metro, anche non effettuando alcune fermate; apparati di videosorveglianza per monitorare i flussi ed evitare assembramenti; sospensione vendita e controllo dei titoli di viaggio a bordo;
il 31 agosto 2020 sono state approvate in Conferenza unificata le nuove linee guida del trasporto pubblico del Ministero delle infrastrutture con le misure organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 e le modalità di informazione agli utenti. L'intesa riguarda soprattutto il limite di affollamento per cui a bordo dei mezzi pubblici è consentito un coefficiente di riempimento non superiore all'80 per cento massimo. La capacità di riempimento potrà essere portata oltre il limite previsto in caso di percorsi brevi, della durata massima di 15 minuti, e nel caso in cui sui mezzi sia garantito un ricambio di aria e un suo filtraggio attraverso idonei strumenti di aerazione che siano preventivamente autorizzati dal comitato tecnico scientifico,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità del trasporto pubblico relativo alla seconda fase dell'emergenza sanitaria;
se il trasporto pubblico su rotaia e su gomma sia in linea con le norme di distanziamento sociale vigenti;
se non ritengano opportuno, per quanto di competenza, adottare iniziative per garantire la piena tutela del diritto alla salute sui mezzi di trasporto pubblico per utenti e personale addetto.
(4-04249)
PILLON, MALAN - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
in data 23 marzo 2020 l'Agenzia Italiana del farmaco, con una nota informativa ha comunicato il divieto di utilizzo del farmaco "Esmya" 5 mg (ulipristal acetato), per il trattamento di fibromi uterini, prescrivendone, tra l'altro, il ritiro dal mercato, nonché la sospensione dei trattamenti iniziati e il divieto di iniziarne nuovi, in attesa di una rivalutazione del rapporto rischio/beneficio del farmaco;
a motivare la decisione, concordata con le autorità regolatorie europee, l'AIFA nella nota ha evidenziato un "nuovo caso di grave danno epatico", che ha comportato un "trapianto epatico in una paziente trattata con Esmya 5 mg (ulipristal acetato)";
l'AIFA ha, inoltre, evidenziato che la suddetta rivalutazione non si applica al medicinale a base di ulipristal acetato utilizzato in mono-somministrazione per la contraccezione d'emergenza ("EllaOne"), e che non vi sono preoccupazioni relative al rischio di danno epatico per tale medicinale;
invero, diversi studi hanno evidenziato che il meccanismo di azione del farmaco EllaOne è in molti casi di tipo abortivo, come, ad esempio, lo studio realizzato dal professor Bruno Mozzanega, ricercatore della clinica Ginecologica di Padova, il quale rileva che il suddetto meccanismo "appare essere, almeno prevalentemente, postconcezionale";
in data 8 ottobre 2020 l'Agenzia Italiana del farmaco con determina n. 998/2020 ha modificato la classificazione ai fini della fornitura del medicinale EllaOne 30 mg (ulipristal acetato) da "Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)" per le pazienti di età inferiore ai 18 anni e "Medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco (SOP)" per le pazienti maggiorenni a "Medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco (SOP)";
nella stessa determina n. 998/2020, l'AIFA ha autorizzato l'esaurimento delle scorte del medicinale EllaOne 30 mg e il mantenimento in commercio dei lotti già prodotti, fino alla data di scadenza del farmaco;
si rileva che ambo i farmaci citati risultano essere prodotti dalla medesima società Cenexi, con sede a Osny in Francia;

considerato che il farmaco EllaOne 30 mg contiene sei volte la quantità di ulipristal acetato contenuta nel farmaco Esmya 5 mg;
considerato, infine, che sul foglio illustrativo del farmaco Esmya 5 mg si legge "i bambini di età inferiore a 18 anni non devono prendere Esmya",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda verificare e chiarire sulla base di quali motivazioni si possa escludere il rischio di danno epatico per il medicinale "EllaOne", a fronte dei casi di danno epatico grave evidenziati nel trattamento a base di "Esmya";
se intenda verificare e chiarire le ragioni che hanno portato all'eliminazione dell'obbligo di prescrizione medica per pazienti anche minorenni per la dispensazione di ulipristal acetato a fronte del divieto previsto per i minorenni per una dose sei volte inferiore dello stesso principio attivo;
se intenda valutare l'opportunità di inserire il farmaco EllaOne nel regime previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194;
quali ragioni abbiano indotto l'AIFA a citare espressamente l'esaurimento delle scorte di ulipristal acetato, sotto forma di EllaOne 30 mg.
(4-04250)
BATTISTONI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della salute*. - Premesso che:
tra Viterbo e Roma la linea ferroviaria è di proprietà della Regione Lazio ed il gestore del servizio di trasporto è ATAC;
gli ultimi studi di Legambiente (Pendolaria 2019) inseriscono la tratta ferroviaria tra Viterbo e Roma in seconda posizione nella speciale classifica delle linee per pendolari più frequentate d'Italia, con circa 70.000 viaggiatori al giorno;
ogni giorno si registrano situazioni di criticità dovute ad assembramenti causati dalla riduzione del numero di posti nei vagoni, ma soprattutto dalle improvvise cancellazioni delle corse;
nella sola giornata di mercoledì 14 ottobre 2020, sono state cancellate 66 corse,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la propria competenza, siano a conoscenza di questo disagio con evidenti risvolti sociali;
se siano a conoscenza degli assembramenti quotidiani che si verificano nelle stazioni sulla tratta ferroviaria tra Viterbo e Roma;
se abbiano intenzione di provvedere alla risoluzione di un problema sanitario che può portare a gravi conseguenze per la salute pubblica in questo delicato momento storico.
(4-04251)
URSO, CIRIANI, CALANDRINI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, LA PIETRA, NASTRI, PETRENGA, RAUTI, TOTARO - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:
resta insoluta la delicata e oltraggiosa vicenda che, da oltre un mese, vede coinvolti 18 pescatori dei due pescherecci di Mazara del Vallo, Antartide e Medinea, sequestrati la sera del primo settembre dai militari del generale Khalifa Haftar;
la vicenda, che è già stata oggetto di un precedente atto di sindacato ispettivo, rivolta all'indirizzo del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, co-firmato dal primo firmatario del presente atto (4-04111), presentato il 23 settembre 2020 e al quale non risulta pervenuta ad oggi risposta, richiede i dovuti approfondimenti in ordine alle responsabilità governative sulla vicenda;
la vicenda ha infatti evidenziato i contorni di una questione di definizione che già in passato, come riportato dai *media*, avrebbe determinato interventi intimidatori da parte dei militari libici proprio nei confronti di alcuni pescherecci di Mazara del Vallo, nell'ambito di quella che oramai viene definita «la Guerra del Pesce»;
il riferimento, in particolare, è ai fatti del settembre 2019, quando alcuni militari libici appartenenti all'area della Cirenaica avrebbero sferrato un attacco armato nei confronti dei pescherecci di Mazara del Vallo impegnati in una battuta di pesca del gambero rosso, in una zona rivendicata unilateralmente dalle autorità libiche;

la «Guerra del pesce» nel Mediterraneo andrebbe avanti da decenni senza una definitiva soluzione, e l'episodio non sarebbe che l'ultimo di una serie di sequestri o tentativi di sequestro di pescherecci mazzaresi sorpresi a pescare all'interno della cosiddetta «Zona economica esclusiva», che si estende per 62 miglia oltre il limite di 12 miglia delle acque territoriali ed istituita unilateralmente dal Governo di Tripoli nel 2005 e nella quale la pesca sarebbe interdetta;
la decisione della Libia, in particolare, sarebbe fondata sulla Convenzione di Montego Bay del 1982, la quale però è riferita agli areali oceanici e non risulta applicabile in un mare chiuso come il Mediterraneo;
la controversa situazione e la continua esposizione di nostri connazionali (e non soltanto) a situazioni di elevato rischio determina l'emergere della necessità di una chiara presa di posizione da parte del Governo in ordine a una situazione che, proprio per i profili di rischio emergenti in ordine alla sicurezza nazionale che risulta qui gravemente compromessa, deve essere necessariamente diradata;
oltre alla dovuta attenzione al caso di specie, tuttora irrisolto e rispetto al quale appare necessario prestare la massima attenzione al fine di riportare in patria i nostri connazionali e favorire la più celere liberazione di tutti gli equipaggi coinvolti, è doveroso fare una valutazione più ampia ed addivenire ad una decisione in ordine alle iniziative da intraprendere, anche in sede internazionale, per promuovere una definizione della questione rispetto alle rivendicazioni libiche e alle interdizioni unilateralmente imposte dal Governo di Tripoli sulla base di un'applicazione evidentemente illegittima e forzata dei principi stabiliti dal diritto internazionale e dunque di un lapalissiano abuso del diritto, che oggi non soltanto pregiudica gli interessi dell'economia nazionale ma, al contempo, mette in pericolo l'incolumità dei nostri concittadini,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo le rispettive competenze, abbiano adottato al fine di informare adeguatamente gli operatori marittimi dei rischi connessi alla navigazione in tali aree e, in relazione alla circostanza che si tratta di un rischio noto alle autorità nazionali e marittime, quali protocolli di sicurezza abbiano eventualmente adottato per favorire condizioni di sicurezza in aree a rischio:
se il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale non ritenga necessario e urgente intervenire, anche promuovendo un'azione coordinata a livello internazionale, per chiarire in modo definitivo la legittimità delle operazioni di pesca e navigazione in un'area unilateralmente ed illegittimamente rivendicata dal Governo libico come zona economica esclusiva, in cui la navigazione è interdetta.
(4-04252)
ROMEO, OSTELLARI, PILLON, PELLEGRINI Emanuele, STEFANI, URRARO - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:
le notizie che si diffondono parlano di possibili *lockdown*, anche se parziali e circoscritti, per fronteggiare una impennata improvvisa di casi di contagio da COVID-19 nell'approssimarsi dei mesi invernali, giudicata molto probabile;
alla luce del progressivo aumento sul territorio italiano della pandemia, molte attività rischiano di essere nuovamente limitate. Invece di ritornare al complesso di divieti e di blocchi, che nella scorsa primavera ha scaricato sugli utenti del sistema giustizia le insufficienze del sistema gestionale dei tribunali e delle altre sedi giudiziarie, occorre approntare un piano che risolva il grave problema delle aule di giustizia, in cui la priorità di distanziamento va soddisfatta mediante un oculato calcolo degli spazi che consideri anche l'esigenza di areazione e, stante l'incipiente inverno, quello del riscaldamento dei locali;
anche l'attività forense rischia di subire ripercussioni a seguito del progredire della pandemia, in relazione alla situazione logistica degli uffici ed alle difficoltà di praticabilità ed accesso dei tribunali. Come già nello scorso marzo, l'emergenza sanitaria sta creando situazioni di ostacolo all'accesso degli avvocati alle sedi giudiziarie e un grave rischio per la loro salute e incolumità: tale problema non si risolve certo con la disciplina degli accessi con plurimi protocolli che, in alcune sedi giudiziarie, pone difficoltà alle necessità quotidiane di frequentazione proprie degli avvocati;

un piano emergenziale appare indispensabile, sia per evitare le difficoltà gestionali dell'amministrazione della giustizia, che ebbero luogo nei primi mesi di pandemia, sia per attrezzare l'amministrazione penitenziaria con le risorse necessarie per incrementare la capacità deterrente della Polizia penitenziaria,
si chiede di sapere quali strategie abbia predisposto il Ministro in indirizzo al fine di superare i gravi problemi gestionali del sistema giustizia presentatisi nel periodo emergenziale.
(4-04253)
SIRI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
tra le conseguenze delle misure messe in atto dal Governo a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19, si è assistito alla drammatica situazione di anziani chiusi ed isolati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, e altre strutture di degenza, in cui sono state vietate le visite di parenti e congiunti;
sono moltissimi gli anziani ricoverati presso le suddette strutture che, per le conseguenze da COVID 19 o per altre patologie, sono morti in completa solitudine, senza la possibilità di ricevere il conforto dei propri cari;
questa situazione drammatica sta minando le relazioni interpersonali, familiari e la sfera affettiva di tutti i cittadini con conseguenze devastanti a livello sociale e psicologico, anche e soprattutto per l'impotenza e la frustrazione di coloro a cui non è stato consentito di prendersi cura dei propri familiari nel momento di maggiore fragilità;
considerato che:
con le disposizioni emergenziali emanate dal Governo, è stata delegata ai direttori delle strutture di degenza la responsabilità di consentire o meno la visita dei parenti agli anziani ospitati presso le stesse, molti dei quali hanno favorito l'imposizione dei divieti per il timore di vedersi imputare la responsabilità dell'eventuale diffusione del contagio;
una scelta di tale rilevanza non può essere affidata con una delega alla responsabilità e discrezionalità di direttori e responsabili delle strutture di degenza, ma deve essere una misura del Governo che consenta, nell'assoluto rispetto delle rigorose regole e dei rigidi protocolli di sicurezza sanitaria e di profilassi per la prevenzione e il contrasto della diffusione del *virus*, le visite ai congiunti ricoverati in strutture residenziali di degenza, sociosanitarie e socioassistenziali;
neppure nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, relativo a misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, sono state introdotte disposizioni intese a risolvere questa situazione, gettando nello sconforto moltissime famiglie italiane,
si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per risolvere tale situazione normativa in via definitiva e nello spirito di dare dignità a tutti gli anziani e alle loro famiglie e soprattutto di restituire agli italiani il diritto di dare e ricevere gli affetti, specialmente nelle condizioni di maggiore criticità.
(4-04254)
PUCCIARELLI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:
lunedì 5 ottobre 2020 è deceduto un migrante minore non accompagnato, indicato dagli organi di informazione come Abou Dakite, la cui cittadinanza, non confermata, sarebbe della Repubblica della Costa d'Avorio, che si trovava a bordo della nave quarantena "Allegra" ormeggiata nel porto di Palermo;
di seguito una breve ricostruzione del fatto:
in data 10 settembre 2020, a seguito delle operazioni di soccorso effettuate dalla "Proactiva Open Arms" l'equipaggio faceva salire a bordo il giovane. In data 18 settembre 2020, lo stesso veniva trasferito sulla nave-quarantena "Allegra", ove vi sarebbe restato per quindici giorni. Circa le condizioni di salute del minore, da una nota diramata dalla Open Arms, risulta che il ragazzo avvertiva un forte dolore lombare accompagnato da stato febbrile. Il 17 settembre 2020 (ancora a bordo della Open Arms) dopo una visita medica avvenuta nell'ambulatorio, gli veniva somministrato del paracetamolo ed una terapia antibiotica, in aggiunta fu eseguito il tampone per la ricerca Sars-Cov2, risultando negativo, ciò nonostante veniva trattenuto a bordo. Il mattino successivo nuovamente

sottoposto a controllo medico gli venne riscontrato un leggero stato febbrile, ma in condizioni generali migliori. Per maggiori accertamenti fu eseguita una ecografia addominale che non rilevava problemi evidenti. Gli furono ancora somministrate sia una terapia antibiotica che una terapia reidratante. Alle 14 del 18 settembre 2020 veniva infine accolto a bordo della nave quarantena "Allegra", con ancora la terapia endovenosa inserita nel braccio. Dal 18 settembre 2020 non venne segnalato più nulla sino al 28 settembre 2020, data nella quale i compagni di Abou allarmati, sollecitarono l'intervento del medico di bordo, in quanto il minore divenuto da tre giorni afasico non si alimentava. Fu richiesto ai compagni di viaggio di monitorare l'alimentazione con l'invito a bere, vista l'impossibilità di inserimento CVP per integrare la disidratazione che gli avrebbe potuto causare un problema renale. Il 29 settembre 2020 il medico sottoponeva nuovamente a visita il minore, ed a fronte del peggioramento delle sue condizioni di salute fu richiesto lo sbarco urgente, che avveniva alle 21 dello stesso giorno. Trasferito all'ospedale "Cervello", vi resta fino alla data del 3 ottobre 2020, quando entra in coma. Di lì la richiesta di immediato trasporto presso l'ospedale "Ingrassia", poiché all'ospedale "Cervello" non vi erano più posti in rianimazione. Il 5 ottobre muore. La giovane sociologa volontaria, nominata tutrice dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, che la interrogante ha potuto incontrare nel capoluogo siciliano, ha pubblicamente dichiarato che le critiche condizioni di salute del ragazzo erano molto evidenti. Il grave episodio, oggetto di inchiesta da parte della competente Autorità giudiziaria, mette in evidenza l'inadeguatezza del dispositivo di accoglienza per rifugiati e migranti, in modo particolare nei riguardi dei minori non accompagnati, dove appaiono estremamente carenti e inadeguate le misure adottate per evitare i contagi da virus COVID-19 e per proteggere la salute delle persone a bordo delle navi quarantena,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se sia in grado di ricostruire con esattezza la sequenza di quanto accaduto. In particolare:

a fronte della legge n. 47, introdotta nel 2017 e recante "Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" e delle disposizioni precedenti, quale sia la motivazione per la quale, nonostante l'esito negativo del tampone, il minore sia stato trattenuto sulla nave quarantena "Allegra" e non immediatamente trasferito nelle strutture idonee per i minori non accompagnati come prevede il testo normativo e le disposizioni di riferimento e del pari, qualora, la normativa di riferimento sull'obbligo di quarantena deroghi alla norma vigente a tutela dei minori, se possano essere indicati gli estremi;

quanti minori non accompagnati siano a bordo delle navi-quarantena a fronte dell'esito negativo del tampone e non nelle strutture predisposte;

quale sia il motivo per il quale le autorità a bordo della nave quarantena "Allegra" non risultarono pronte all'intervento urgente necessario vista la precaria situazione sanitaria del giovane, ad ancora perché, una volta evidenziate, non si sia provveduto all'immediato trasporto in una struttura ospedaliera idonea;

se corrisponda al vero che sulla nave quarantena "Allegra" operava al momento del peggioramento delle condizioni di salute del minore un solo medico della Croce Rossa italiana e nel caso quanti medici e figure professionali sanitarie più in generale preveda la disposizione di riferimento, considerando il numero di ospiti;

se gli operatori di "Proactiva Open Arms" abbiano segnalato alle autorità mediche in servizio le precarie condizioni di salute del ragazzo;

quali strumentazioni diagnostiche si trovino a bordo della nave quarantena "Allegra" e delle altre navi quarantena e se esse siano adeguate e sufficienti per garantire un livello di tutela della salute agli ospiti coerente con gli *standard* internazionali o se abbiano richiesto supporto medico e diagnostico dalla terraferma;

quali misure siano state adottate a tutela della salute degli ospiti della nave quarantena "Allegra" e delle altre navi quarantena, rispetto sia ai rischi di contagio da COVID-19, sia ad altre possibili patologie;

in che modo sia tutelata la permanenza a bordo della nave quarantena "Allegra" e delle altre navi quarantena dei minori, in particolare dei minori non accompagnati, anche per evitare situazioni

pericolose di promiscuità;
se i migranti a bordo della nave quarantena vengano tutti sottoposti a tampone;
perché Abou Dakite, nonostante il doppio tampone negativo, fosse ancora sottoposto alla quarantena;
ed infine, quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare il ripetersi in avvenire di episodi drammatici come quello occorso a Palermo.
(4-04255)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01990 della senatrice Naturale ed altri, sulla gestione dell'Ente nazionale cinofilia italiana;
3-01996 della senatrice Rauti ed altri, sulla mancata conformità delle quote latte in Italia rispetto alla normativa comunitaria europea.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.